

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 luglio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

**N. 251. Sentenza 5 - 17 luglio 2001.**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Delegificazione della disposizione legislativa denunciata - Permanente vigenza della stessa disposizione - Ammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120; d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente per i soggetti già sottoposti a misure di prevenzione (disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, successivamente modificate) - Introduzione di una disciplina di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente, in contrasto con la legge di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b).

- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera t), della legge 13 giugno 1991, n. 190.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti di sottoposti alla misura preventiva del foglio di via obbligatorio - Intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b).

- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76

Pag. 11

**N. 252. Sentenza 5 - 17 luglio 2001.**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato - Straniero extracomunitario immigrato clandestinamente per trattamento terapeutico essenziale - Mancata previsione del divieto di espulsione - Asserita lesione del diritto inviolabile alla salute - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2.

- Costituzione, artt. 2 e 32

» 17

**N. 253. Sentenza 5 - 17 luglio 2001.**

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un parlamentare - Procedimento penale per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del tribunale di Milano - Ammissibilità (già dichiarata con ordinanza) - Perentorietà del termine previsto per il deposito del ricorso - Inosservanza - Improcedibilità del giudizio.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 25 novembre 1999.

- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo e quarto comma .....

» 21

## N. 254. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico Personale militare - Collocamento in ausiliaria - Determinazione dell'indennità di ausiliaria - Computabilità a tal fine dell'indennità di posizione spettante ai pari grado (generali di divisione e di corpo d'armata) in servizio - Esclusione - Prospettata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con il principio dell'affidamento a garanzia dei diritti previdenziali, con quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.**

Legge 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97

Pag. 24

## N. 255. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio Intervenuta abrogazione e contestuale trasfusione della norma denunciata in un successivo provvedimento legislativo - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale.**

- D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863), art. 5, undicesimo comma, trasfuso nell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

**Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo, nel caso di intervenuta trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Computo proporzionato al tempo parziale e alla ridotta retribuzione percepita - Lamentata irragionevolezza del sistema, con violazione del principio di adeguatezza della tutela previdenziale - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, terzo comma; d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

**Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo - Computo proporzionato al tempo parziale e alla ridotta retribuzione percepita - Inapplicabilità nel giudizio a quo delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 15 e 17.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 27

## N. 256. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Pensione - Rivalutazione - Perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998 - Esclusione per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo Inps - Lamentata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pensione, nonché asserita disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38

» 30

## N. 257. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Espulsione e divieto di reingresso nel territorio dello Stato - Potere del giudice di rideterminare la durata del divieto soltanto nel caso in cui decida sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione - Asserita lesione del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale e dei principi di ragionevolezza, di separazione dei poteri e di buon andamento dell'amministrazione - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Mancanza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.
- Costituzione, artt. 24, 113, 2, 3, 102 e 97

» 32

## N. 258 Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Diritto di difesa - Giudizi di gravame - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Liquidazione del compenso al difensore senza che sia data possibilità di preventiva o successiva valutazione dei requisiti minimi di fondatezza o ragionevolezza dell'imputazione - Asserto contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta innovazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 34

## N. 259. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Garanzie - Utilizzazione, in via derogatoria, di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ovvero esterni agli uffici della procura della Repubblica - Rilevato eccesso di delega, nonché asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 268, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 112

» 36

## N. 260 Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Sistema sanzionatorio - Guida con patente estera non convertita - Sanzione amministrativa del fermo del veicolo - Lamentata parificazione nel trattamento sanzionatorio ai guidatori privi dei requisiti per la conduzione dei veicoli - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 136, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3

» 39

## N. 261. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità - Facoltà di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi del contraddittorio, di indefettibilità della funzione giurisdizionale e diversità di disciplina rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111, 112, 113

» 41

## N. 262. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisibilità e utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Facoltà di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principî della formazione della prova in contraddittorio, del libero convincimento del giudice e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

**Processo penale - Incidente probatorio - Esame di persona imputata in un procedimento connesso - Preclusione della possibilità di promuovere incidente probatorio, nel caso di chiamata in correità nei confronti dei coimputati - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 392, comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112

Pag. 44

## N. 263. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni *erga alios* nella fase predibattimentale rese da persone coimputate del medesimo reato o imputate di reato connesso e già giudicate con sentenza irrevocabile di condanna - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa dell'imputato, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri principî - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4, in relazione al comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 .....

» 47

## N. 264 Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da persone imputate in un procedimento connesso e da soggetti già condannati con sentenza irrevocabile - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Prospettata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri rilevanti principî, nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta nuova normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101, 111 e 112

» 51

## N. 265. Ordinanza 5 - 17 luglio 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Riproposizione del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato da parte del tribunale di Roma - Prospettata lesione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma .....

» 53

## N. 266 Sentenza 5 - 19 luglio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

**Ambiente (tutela dell') - Serbatoi interrati - Decreto ministeriale recante requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per conflitto di attribuzione - Assunta lesione della sfera di attribuzioni della ricorrente - Intervenuta espressa sostituzione del decreto impugnato - Cessazione della materia del contendere.**

- Decreto Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 5 e 6, 9, numeri 9 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8.

**Ambiente (tutela dell') - Prevenzione dall'inquinamento del suolo - Serbatoi interrati - Costruzione, installazione ed esercizio - Regolamento ministeriale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per conflitto di attribuzione - Difetto di esplicita autorizzazione legislativa a regolamentare la materia - Conseguente lesione dell'autonomia provinciale - Accoglimento del ricorso provinciale - Annullamento del decreto impugnato - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Decreto Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246.
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3

Pag. 56

## N. 267. Ordinanza 5 - 19 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni *contra alios* di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112

» 63

## N. 268. Ordinanza 5 - 19 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza della questione - Difetto di motivazione - Eccezione sollevata dalla difesa erariale - Sufficiente motivazione del rimettente - Rigetto dell'eccezione.**

**Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato più giovane di età - Carezza di disciplina transitoria - Lamentata violazione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Insufficiente motivazione sugli elementi di specie giustificativi del preteso affidamento - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- Costituzione, art. 3.

**Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato più giovane di età - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza, in relazione al diverso, e finora seguito, criterio che privilegia il candidato più anziano, nonché contraddittorietà delle disposizioni censurate - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- Costituzione, art. 3

Pag. 65

**N. 269. Ordinanza 5 - 19 luglio 2001.**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni *contra alios* rese in precedenza da persona imputata in un procedimento connesso - Facoltà di non rispondere del dichiarante e utilizzazione delle precedenti dichiarazioni subordinata al consenso delle parti - Inapplicabilità dei nuovi principi costituzionali nei procedimenti in corso - Lamentato contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, con il diritto di difesa, nonché asserita disparità di trattamento tra cittadini - Sopravvenuta nuova normativa incidente sulla disciplina della formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 513, comma 2, 210, comma 4; d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 77, 101, 102, 111, secondo, terzo e quarto comma, 112, 138, primo comma; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 2 .....

» 68

**N. 270. Ordinanza 5 - 19 luglio 2001.**

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Roma - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza di requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, art. 26

» 72

**N. 271. Ordinanza 5 - 19 luglio 2001.**

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

» 74

N. 272. Sentenza 5 - 20 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a soggetti affetti da patologia neoplastica terminale) - Organizzazione delle strutture sanitarie - Principi e criteri - Prevista adozione, con decreto ministeriale, di un programma su base nazionale, vincolante la Provincia di Bolzano - Incidenza delle norme impugnate sulla sfera di autonomia provinciale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Estensione della declaratoria di illegittimità anche alla Provincia di Trento - Assorbimento di altre censure.**

- D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39), art. 1, commi 1, 3 e 4.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, numero 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.

**Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a persone affette da patologia neoplastica terminale) - Determinazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie - Prevista adozione di un atto di indirizzo e coordinamento - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata mancanza della previa consultazione provinciale all'emanazione della norma impugnata e asserito vincolo contenutistico nei confronti dell'autonomia provinciale - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39), art. 1, comma 2.
- D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3

Pag. 76

N. 273. Sentenza 5 - 20 luglio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Estinzione della pena Condannati per determinati delitti (indicati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) - Requisiti per l'ammissione alla liberazione condizionale - Valutazione della collaborazione con la giustizia in quanto manifestazione di sicuro ravvedimento del condannato - Assoggettabilità alla regola anche dei condannati prima dell'entrata in vigore della legge che la prevede - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203), art. 2, comma 1; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).
- Costituzione, art. 25, secondo comma

» 82

N. 274. Sentenza 5 - 20 luglio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per dichiarazioni rese ad un organo di stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Roma - Insufficiente indicazione, nell'atto introduttivo, degli elementi atti a definire la materia del conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26 .....

» 87

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 16. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 giugno 2001 (della Regione Lombardia).

**Edilizia e urbanistica - sentenza della Corte di cassazione, III sez. penale, n. 204 del 2001 - Disapplicazione, per ritenuto contrasto con l'art. 117 della Costituzione, della norma di cui all'art. 4, comma 3, legge Regione Lombardia n. 22/1999, relativa alla sottoposizione al regime di denuncia inizio attività (D.I.A), anziché a concessione edilizia come previsto dalla legislazione statale, delle opere edilizie, ivi comprese le nuove costruzioni - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Lamentata indebita invasione della sfera di attribuzioni del legislatore regionale in materia di edilizia e urbanistica - Dedotta lesione della sfera di competenza regionale - Incidenza sui principî di uguaglianza, di autonomia degli enti locali, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di sottoposizione dei giudici alla legge, di competenza della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali.**

- Sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione, n. 204, del 23 gennaio 2001.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 101, 115, 117, 118, 127 e 134

Pag. 93

- N. 17. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 giugno 2001 (della Provincia autonoma di Trento).

**Previdenza e assistenza sociale - Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, concernente «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare» - Previsione, anche per il territorio delle Province autonome, dei livelli e requisiti di accesso stabiliti, oltre che dalle disposizioni, di cui agli artt. 65 e 66 legge n. 447/1998, anche dai regolamenti attuativi delle stesse - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento - Dedotta riduzione della potestà legislativa primaria della Provincia di Trento in materia di assistenza sociale alla mera attuazione di regolamenti statali - Cost. art. 117 in relazione agli artt. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400/1988 e all'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992 - Richiamo al conflitto n. 35/1999 sollevato dalla stessa Provincia di Trento.**

- Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, art. 23.
- Statuto T.A.A., art. 8, numero 25, e 16, in relazione all'art. 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e all'art. 5, comma 1, legge 30 novembre 1989, n. 386

» 97

- N. 18. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 giugno 2001 (della Regione Siciliana).

**Imposte e tasse - Convenzione per l'esercizio 2001 stipulata tra il Ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana - Denunciata mancata attribuzione alla Regione del potere di stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi erariali ad essa spettanti - Lesione delle competenze regionali in materia finanziaria - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.**

- Convenzione per l'esercizio 2001 stipulata il 14 marzo 2001 tra il Ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate; nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale - Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001; nota dell'Agenzia delle entrate Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno 2001.
- Statuto Regione Siciliana art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; Costituzione, artt. 5 e 97

» 100

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 251

*Sentenza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Delegificazione della disposizione legislativa denunciata - Permanente vigenza della stessa disposizione - Ammissibilità della questione.**

– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120; d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente per i soggetti già sottoposti a misure di prevenzione (disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, successivamente modificate) - Introduzione di una disciplina di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente, in contrasto con la legge di delega - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b).

– Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera t) della legge 13 giugno 1991, n. 190.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti di sottoposti alla misura preventiva del foglio di via obbligatorio - Intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.**

– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b).

– Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria, il 14 luglio, il 28 luglio e il 22 settembre 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — sezione staccata di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 594, 698 e 699 del registro ordinanze 2000 e al n. 28 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 43 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2000 e n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ordinanza del 26 gennaio 2000 (r.o. n. 594/2000) il tribunale amministrativo regionale per la Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

1.2. Nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento di un decreto di revoca della patente di guida, adottato dal Prefetto competente, in data 15 settembre 1998, in ragione del fatto che il relativo titolare era stato precedentemente sottoposto, con provvedimento emanato nel 1990, a una misura di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), per la durata di un anno.

Osserva il tribunale amministrativo che i motivi di impugnativa adottati dal ricorrente andrebbero rigettati poiché la revoca della patente, alla stregua della disciplina vigente, costituisce atto vincolato una volta che vi sia sottoposizione, attuale o pregressa, alla misura di prevenzione; di qui la rilevanza del dubbio di costituzionalità della norma sulla cui base è stato adottato l'atto impugnato.

1.3. — Il rimettente svolge preliminarmente alcune argomentazioni relativamente alla natura della norma sottoposta al controllo di costituzionalità.

L'art. 120 del codice della strada, nella sua versione originaria, disponeva circa i «requisiti morali» per ottenere la patente di guida, stabilendo, tra l'altro, che non potesse essere rilasciata la patente a coloro che «sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [...] fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»; e il successivo art. 130 [comma 1, lettera b)] stabiliva che in presenza delle medesime condizioni dovesse essere disposta la revoca della patente di guida già rilasciata.

Su questo quadro normativo è intervenuta — prosegue il tribunale amministrativo — la sentenza n. 354 del 1998 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità della citata disciplina, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per coloro che «fossero stati» sottoposti a una misura di sicurezza, per violazione dell'art. 76 della Costituzione: la Corte, nella circostanza, ha rilevato che a porre una simile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina del preesistente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il legislatore delegato non era abilitato, alla stregua della portata della legge di delega 13 giugno 1991, n. 190, che consentiva solo un riordino e non anche una sostanziale riforma della materia.

L'art. 120, peraltro — osserva ancora il rimettente —, è stato, già prima della citata decisione della Corte (che concerneva *ratione temporis* le norme originarie del codice della strada), sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina di procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli): ma tale fonte regolamentare ha mantenuto nella sostanza inalterato il contenuto delle previsioni originarie, continuando in particolare a imporre la revoca della patente in ogni caso di pregressa sottoposizione del titolare a una misura di sicurezza o a una misura di prevenzione.

Ora, rileva il rimettente, l'atto amministrativo di revoca della patente, del quale si controverte nel giudizio principale, è certamente successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 575 del 1994 ed è pertanto adottato in attuazione della norma come sostituita da esso; ma «l'apparente veste non legislativa» della disposizione che viene in rilievo nel giudizio *a quo* non è di ostacolo alla sua sottoposizione a sindacato di costituzionalità.

Infatti, il d.P.R. citato è stato emanato in forza di una delega regolamentare contenuta nell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che autorizzava (comma 7) il Governo ad adottare «norme di regolamentazione di procedimenti amministrativi» elencati in apposito allegato, dettando allo scopo una serie di criteri e principi-guida, quali la finalità di semplificazione e snellimento, l'uniformità dei procedimenti dello stesso tipo e così via, e che stabiliva (comma 8) che le norme «anche di legge» regolatrici dei medesimi procedimenti fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti in questione.

Nel disciplinare la materia, il d.P.R. ha riscritto l'intera norma dell'art. 120 del codice della strada, lasciando però immutata la parte di carattere sostanziale concernente le condizioni soggettive comportanti la revoca della patente di guida, così come dispone ora il «nuovo» comma 1 dell'art. 120, essenzialmente riproduttivo della vecchia disciplina.

Poiché peraltro il d.P.R. — anche secondo il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema originario del regolamento — non poteva operare, a tenore della legge abilitante, nessuna innovazione di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre in materia di procedimento, ne deriva, a giudizio del rimettente, che l'aver disposto fuori dell'ambito consentito dalla delega regolamentare rende inoperante — nella parte sostanziale che qui interessa — la clausola abrogativa delle norme «anche di legge» anteriori. Pertanto la disposizione di carattere

sostanziale della cui costituzionalità il tribunale amministrativo dubita, al di là della formale sostituzione dell'intera norma da parte del regolamento, continua a rivestire i caratteri della legge, secondo l'originaria fonte che ha introdotto il testo del codice della strada, e su di essa può esercitarsi il controllo di costituzionalità. Tale conclusione sarebbe del resto confortata da enunciati di decisioni della Corte costituzionale, come l'ordinanza n. 230 del 1999, che, nel rimettere gli atti al giudice *a quo* per un riesame della rilevanza della questione, ha affermato essere di spettanza del giudice di merito la valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di «delegificazione», fuori della materia che la legge ha previsto come suscettibile della delegificazione stessa.

1.4. — Tutto ciò premesso, il rimettente reputa che la disciplina del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto prescrive la revoca della patente per chi «sia stato» sottoposto a una misura di prevenzione [nella specie, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza] sia incostituzionale, per eccesso di delega, sotto gli stessi profili della dichiarazione di incostituzionalità della previsione della revoca della patente nei confronti di chi «sia stato» sottoposto a una misura di sicurezza (sentenza n. 354 del 1998): la legge di delegazione non autorizzava il Governo a modificare in senso innovativo e restrittivo la disciplina preesistente (artt. 82 e 91 del d.P.R. n. 393 del 1959), che prevedeva una ipotesi di revoca solamente per chi fosse — in atto — sottoposto a una misura di prevenzione, non anche nei riguardi di chi lo «fosse stato» in passato, poiché — come appunto rilevato nella menzionata sentenza n. 354 del 1998 — la delega conferita era rivolta al mero riesame della legislazione preesistente, che rimane la «base di partenza» dell'intervento del legislatore delegato; e nella legge di delega non è dato rinvenire una qualsiasi indicazione che possa giustificare l'innovazione di cui si discute.

Pertanto, conclude il tribunale amministrativo, la norma censurata, in quanto viola la legge di delega, contrasta con l'art. 76 della Costituzione.

1.5. — Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura contesta che possa avere validità l'argomento del rimettente, dell'estensione della medesima *ratio* della sentenza n. 354 del 1998 concernente la pregressa sottoposizione a una misura di sicurezza. Il nuovo codice della strada si basa, per tale aspetto, sull'art. 2, comma 1, lettera *t*), della legge di delegazione n. 190 del 1991, che prevedeva il «riesame della disciplina» della revoca della patente di guida: ma «riesame», afferma l'Avvocatura, sarebbe concetto diverso dalla mera riproduzione, nel senso che ammette appunto una revisione secondo il mutare della disciplina cui deve fare di volta in volta riferimento; e mentre la disciplina delle misure di sicurezza è rimasta invariata nel tempo, non altrettanto può dirsi per l'assetto delle misure di prevenzione, che è cambiato, in particolare, per la previsione dell'istituto della riabilitazione, a seguito della legge 3 agosto 1988, n. 327 (art. 15).

Per tale innovazione, e per il fatto che le misure di sicurezza si riconnettono sempre a un fatto costituente reato e sono vere e proprie sanzioni criminali, tanto che la riabilitazione ha ad oggetto il reato, non tali misure (artt. 178 e 179 cod. pen.), mentre le misure di prevenzione prescindono dalla commissione di un reato, essendo applicabili *sine delicto* o *ante delictum*, si giustificerebbe la differenziazione della disciplina, e non risulterebbe pertinente il precedente invocato dal rimettente.

2.1. — Con ordinanza del 14 luglio 2000 (r.o. 698/2000) il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — sezione staccata di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in quanto prescrive la revoca della patente di guida in caso di sottoposizione del relativo titolare alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956.

2.2. — Il giudizio principale, riferisce il rimettente, concerne l'impugnazione di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida adottato in quanto l'interessato è soggetto alla misura del foglio di via obbligatorio, in applicazione dell'art. 120 del codice della strada quale risulta dalla sua sostituzione a opera del d.P.R. n. 575 del 1994: sostituzione, prosegue il giudice *a quo* che ha tuttavia lasciato sostanzialmente immutata la disciplina relativamente alla parte che interessa, poiché la norma, sia prima che dopo l'intervento di «delegificazione», continua a ritenere privo dei requisiti «moralì» per ottenere la patente chi sia sottoposto a misure di sicurezza o a misure di prevenzione, salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, e continua dunque a prescrivere la revoca del titolo in presenza delle medesime circostanze.

Se ne deduce, prosegue sul punto il giudice *a quo* che, al di là di detto intervento della fonte regolamentare del 1994, la disposizione censurata continua a rivestire valore di legge, per la parte in cui detta le condizioni sostanziali della revoca della patente, trattandosi di materia non passibile di «delegificazione» alla stregua della legge n. 537 del 1993 (art. 2, comma 7) e non essendo perciò operante la clausola abrogativa del testo legislativo originario contenuta nella legge stessa (art. 2, comma 8).

Ciò premesso, il giudice *a quo* osserva che la questione di costituzionalità della norma, oltre che ammissibile per i rilievi sopra detti, è rilevante, perché altrimenti il provvedimento di revoca adottato sarebbe immune da censure.

2.3. — Nel merito, il rimettente individua innanzitutto un profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza della disciplina, che realizzerebbe un bilanciamento improprio tra le esigenze di sicurezza e il sacrificio delle facoltà dell'individuo, in rapporto anche alla sua vita di relazione e alle sue esigenze di lavoro: la scelta legislativa della revoca obbligatoria e indiscriminata appare eccessiva e sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tutela delle ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta. E ugualmente irragionevole sarebbe l'impossibilità di un apprezzamento, in sede di adozione dell'atto di revoca, delle circostanze del caso concreto, secondo un criterio di giudizio di tipo prognostico quale quello che la stessa disposizione ammette invece per chi sia stato condannato in sede penale: la prognosi, cioè, che il mantenimento della patente di guida agevoli le attività illecite del singolo.

La norma sarebbe poi lesiva anche del diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione), rappresentando l'abilitazione alla guida un elemento sovente indispensabile per ottenere un lavoro, o per mantenerlo; e la compressione di tale diritto non sarebbe giustificabile solo con la tutela dell'interesse alla sicurezza della collettività.

Infine, il tribunale amministrativo ravvisa un eccesso di delega nella norma impugnata, in rapporto alla previsione dell'art. 2, lettera *t*), della legge n. 190 del 1991, che abilitava il legislatore delegato alla generica attività di «riesame» della disciplina anteriormente vigente, la quale però non prevedeva l'ipotesi di revoca della patente per la sottoposizione al foglio di via: l'innovazione sostanziale, non trovando fondamento in alcuna norma della legge di delegazione, sarebbe dunque lesiva di quest'ultima e, suo tramite, dell'art. 76 della Costituzione.

3. — Questione testualmente identica a quella sopra detta, e riferita ai medesimi parametri costituzionali, è stata sollevata dallo stesso tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, con altre due successive ordinanze, del 28 luglio 2000 (r.o. n. 699/2000) e del 22 settembre 2000 (r.o. n. 28/2001).

#### *Considerato in diritto*

1. — Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria, con una ordinanza, e il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, con tre ordinanze, sollevano questione di costituzionalità della disciplina della revoca della patente di guida conseguente alla sottoposizione del relativo titolare a misure di prevenzione, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione.

In particolare, il tribunale amministrativo regionale per la Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria, chiamato a decidere un ricorso per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida adottato nei confronti di persona «già» (ma, al momento del giudizio, «non più») sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale della disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sulla base della quale è stata disposta la revoca e dall'applicazione della quale dipende la risoluzione del giudizio innanzi a sé pendente.

Il rimettente — sul presupposto che l'impugnato art. 120 del codice della strada sia tuttora vigente nella sua originaria veste legislativa, nonostante l'intervento di «delegificazione» cui esso è stato sottoposto con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli) — ritiene che la previsione della revoca della patente per coloro che siano stati precedentemente sottoposti a una misura di prevenzione, in quanto più restrittiva rispetto alla disciplina contenuta nel codice previgente (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), non trovi fondamento nella legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190, sulla cui base è stato emanato il decreto legislativo recante il nuovo codice.

In particolare, non sarebbe invocabile come fondamento l'art. 2, comma 1, lettera *t*), della legge, la quale non consentirebbe al legislatore delegato di discostarsi dalle scelte sostanziali della normativa preesistente. A sostegno di questa interpretazione limitativa della delega, viene richiamata la sentenza n. 354 del 1998 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 in questione (in combinato disposto con l'art. 130), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che «fossero stati» sottoposti a misure di sicurezza personali.

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — sezione staccata di Brescia, a sua volta, con tre ordinanze di identico tenore, emesse nel corso di giudizi per l'annullamento di provvedimenti di revoca della patente adottati nei riguardi di persone soggette alla misura del foglio di via obbligatorio (art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice della strada nella parte in cui si applica nei confronti di coloro che sono sottoposti alla menzionata misura del foglio di via. Muovendo anch'esso dal presupposto della vigenza della disciplina nel suo originario rango di atto legislativo, il giudice amministrativo ritiene che la normativa impugnata violi:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della previsione, eccedente rispetto allo scopo di tutela delle esigenze di sicurezza collettiva, nonché per disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di chi abbia riportato una condanna a pena detentiva, ipotesi nella quale è consentito (art. 120, comma 2, nel testo originario) un apprezzamento prognostico circa la possibile agevolazione alla commissione di attività illecite, a differenza che nel caso in questione;

b) gli artt. 4 e 35 della Costituzione, per l'incidenza negativa della revoca della patente sulle possibilità di lavoro dell'interessato;

c) l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la legge delega, che abilitava il legislatore delegato al mero «riesame» della preesistente normativa, senza autorizzare innovazioni sostanziali rispetto a quest'ultima.

2. — Le questioni sollevate riguardano la medesima disciplina in materia di revoca della patente di guida in conseguenza di provvedimenti preventivi a carico dei rispettivi titolari; pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — La modifica normativa intervenuta sulla disciplina sottoposta al controllo di costituzionalità da tutte e quattro le ordinanze dei giudici amministrativi richiede preliminarmente una precisazione circa l'oggetto del giudizio di cui questa Corte è investita. L'art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, infatti, è stato «sostituito» dall'art. 5 del d.P.R. n. 575 del 1994, dunque da un atto avente natura regolamentare, emanato sulla base dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), ed entrato in vigore a decorrere dal 1° ottobre 1995 [a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), convertito con modificazioni in legge 5 gennaio 1996, n. 11].

L'anzidetto intervento sul piano della fonte della disciplina non determina tuttavia l'inammissibilità delle questioni sollevate. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, il controllo su atti aventi natura regolamentare non rientra nella giurisdizione costituzionale, secondo la definizione che di questa è data dall'art. 134 della Costituzione (tra molte, ordinanze n. 554, n. 328 e n. 100 del 2000). Ma i giudici rimettenti, con argomentazioni coincidenti, hanno ritenuto che, nonostante la «sostituzione» della disposizione di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora vigente deve ritenersi quella contenuta nella legge poiché il regolamento, intervenuto su aspetti sostanziali della materia e così andando al di là della disciplina procedurale per la quale, sola, era abilitato, ha disposto fuori della materia sulla quale poteva intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clausola abrogativa delle norme «anche di legge» anteriori contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537.

L'intervento di «delegificazione» della normativa oggetto della questione di costituzionalità, secondo i rilievi sopra esposti formulati dai giudici rimettenti, non si sarebbe perfezionato; e, spettando a essi, non a questa Corte, la valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono fuori dell'ambito che la legge ha previsto come suscettibile di «delegificazione» (v. in tal senso l'ordinanza n. 230 del 1999), le questioni di costituzionalità possono avere ingresso, per come sollevate nei confronti della norma che deriva dal riferimento che all'art. 120 del codice della strada, nella sua versione originaria attinente ai requisiti «moralì» per il rilascio della patente di guida (comma 1), viene fatto al successivo art. 130, anch'esso nella sua versione originaria, ove prevede [comma 1, lettera b)] la revoca della patente per il venire meno dei requisiti medesimi.

4. — La questione di costituzionalità sollevata dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria è fondata.

Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 305 del 1996, con la legge n. 190 del 1991 il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni aventi valore di legge intese a «rivedere e riordinare» la legislazione

vigente in materia di disciplina della circolazione stradale, identificando direttamente, quale base dell'attività normativa delegata, il codice della strada previgente. Nell'ambito di una delega così configurata, l'ampiezza delle scelte normative consentite al legislatore delegato deve essere determinata in relazione alla maggiore o minore innovatività dei principi e dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante. A questa stregua, la lettera *t*) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1991, che abilitava il Governo a operare un mero «riesame della disciplina [...] della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti [...] a misure di prevenzione», ha da essere intesa in un senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente.

È sulla premessa di questi caratteri della delega che è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione legislativa oggi impugnata, nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che erano state sottoposte a misura di sicurezza personale (sentenza n. 354 del 1998), trattandosi di previsione che non trovava riscontro nella legislazione preesistente. Gli artt. 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959, infatti, prevedevano la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero — in atto — ma non che fossero stati — in precedenza — sottoposti a misura di sicurezza.

La stessa *ratio* della citata pronuncia di questa Corte vale in relazione alla questione in esame. Come per le misure di sicurezza, infatti, anche per quanto concerne le misure di prevenzione, quali disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, nel sistema del codice della strada preesistente la sottoposizione a una di esse costituiva ragione di revoca del titolo di abilitazione alla guida solo in quanto la misura fosse in corso di applicazione, secondo una valutazione del legislatore circa l'opportunità che soggetti sottoposti a misure preventive, colpiti quindi da un giudizio di pericolosità sociale, fossero privati della disponibilità della patente di guida. La norma del nuovo codice ora all'esame della Corte prevede però, in aggiunta a tale ipotesi, quale motivo di revoca della patente, anche quella della pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione, senza che in nessuna parte della legge di delegazione si possa individuare un principio o criterio direttivo idoneo a giustificare l'innovazione in tal modo disposta, avente evidente carattere di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente.

L'impossibilità di individuare nella legge di delegazione un'idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

5. — Relativamente alle questioni sollevate con le tre ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — sezione staccata di Brescia, è da rilevare che con la sentenza n. 427 del 2000, a esse successiva, questa Corte, pronunciandosi su questione analoga e rimessa sulla base del medesimo presupposto della persistente vigenza della norma impugnata nella versione legislativa nonostante la prevista «delegificazione», ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 [in combinato disposto con l'art. 130, comma 1, lettera *b*), dello stesso decreto], nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Essendo la disciplina impugnata già stata dichiarata incostituzionale nei termini prospettati dal rimettente, le questioni in esame devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. anche l'ordinanza n. 587 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata;*

2) *Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — sezione staccata di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0742

N. 252

*Sentenza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato - Straniero extracomunitario immigrato clandestinamente per trattamento terapeutico essenziale - Mancata previsione del divieto di espulsione - Asserita lesione del diritto inviolabile alla salute - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 2 e 32.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 2000 dal tribunale di Genova sul ricorso proposto da Dia Saliou contro il Prefetto di Genova, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il tribunale di Genova, con ordinanza del 4 marzo 2000, ha sollevato — in relazione agli artt. 2 e 32 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero che, entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale.

Il giudice *a quo* è investito dell'esame di un ricorso presentato da un cittadino del Senegal avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera; il rimettente rileva che il ricorrente, quale unico motivo di annullamento del provvedimento, assume di aver subito l'amputazione del piede sinistro, di essersi introdotto in Italia, pur essendo privo di regolare passaporto, al solo fine di sostituire la protesi e di non avere la possibilità di ottenere tale prestazione sanitaria nel Paese di origine; secondo il rimettente, le circostanze dedotte a sostegno del ricorso — relative all'insufficienza della protesi applicata, all'essere lo straniero in cura presso una struttura sanitaria pubblica e seguito da un'associazione di volontariato ed alla circostanza che egli è in attesa di un nuovo apparecchio adeguato alle sue condizioni — sono state tutte provate nell'istruttoria svolta.

Rileva il giudice *a quo* che l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 — che prevede una serie di interventi sanitari a favore dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, anche nel caso in cui essi non siano in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno — conterrebbe un elenco esemplificativo e non tassativo di cure ambulatoriali ed ospedaliere «urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio», ma riguarderebbe i casi in cui lo straniero «venga ad ammalarsi nel territorio dello Stato», dal momento che i commi 1 e 2 della stessa disposizione prevedono il diverso caso dello straniero che chiede il permesso di soggiorno allo scopo di venire in Italia a curarsi.

Sempre secondo il giudice rimettente, non potendosi porre in dubbio che l'intervento sanitario di cui abbisogna il ricorrente rientri tra quelli che la legge definisce essenziali, «dovendosi recuperare la deambulazione come strettamente attinente ai postulati della dignità umana» ed essendovi una legittima aspettativa dello straniero a terminare la terapia in atto, la circostanza che la norma impugnata non vieti l'espulsione dei soggetti che si trovano nelle sue condizioni violerebbe l'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo quale valore fondante della democrazia pluralista, e l'art. 32 Cost., che qualifica la salute quale diritto fondamentale dell'individuo e non del solo cittadino.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

L'Avvocatura preliminarmente osserva come l'art. 32 della Costituzione sia una norma programmatica e non immediatamente precettiva, che delimita i «confini esterni» del diritto alla salute attraverso «precetti di ordine negativo», ma non individua il contenuto in positivo di un diritto che è anche interesse primario della collettività.

In questo campo, secondo la difesa erariale, l'azione dei pubblici poteri può quindi incidere su situazioni soggettive individuali con modalità rimesse alla discrezionalità del legislatore ordinario secondo scelte che — se effettuate nei limiti della ragionevolezza — possono tener conto di esigenze di carattere finanziario, economico e sociale e di quelle dettate da altri interessi costituzionalmente garantiti.

L'Avvocatura osserva quindi come la vigente disciplina sull'immigrazione abbia operato un adeguato bilanciamento di due interessi costituzionalmente protetti, il diritto alla salute dello straniero e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina. In tale contesto, secondo la difesa erariale, il legislatore, da un lato ha stabilito la parità di trattamento tra il cittadino e lo straniero regolarmente soggiornante in Italia — che viene iscritto al servizio sanitario nazionale — dall'altro ha previsto uno specifico visto di ingresso per gli stranieri che intendano sottoporsi a terapie necessarie. Allo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato la legge ha assicurato un livello minimo di cure mediche consentendogli, con la garanzia dell'anonimato, di accedere a quelle «essenziali ed urgenti», espressione con la quale il legislatore non avrebbe inteso indicare qualunque terapia relativa a stati patologici di rilievo, ma assicurare esclusivamente quelle cure indispensabili alla salvaguardia della vita umana e della salute pubblica, cure che vengono garantite anche quando la situazione di irregolarità richiederebbe di dare esecuzione ad un provvedimento di espulsione.

Ad avviso della difesa erariale il legislatore avrebbe considerato le esigenze di tutela della sicurezza pubblica non estendendo completamente allo straniero irregolare le terapie mediche di lungo periodo, scelta che appare conforme sia alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia al canone di ragionevolezza.

Secondo l'Avvocatura, infine, l'esecuzione del provvedimento di espulsione non pregiudicherebbe il diritto dello straniero a far ritorno in Italia per sottoporsi a cure mediche, possibilità garantita all'interessato anche prima della scadenza del termine di cinque anni previsto dalla legge, previa autorizzazione da parte del Ministro dell'interno.

*Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Genova investe l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero extra-comunitario che, essendo entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico che risulti essenziale in relazione alle sue pregresse condizioni di salute; secondo il giudice rimettente, l'omessa previsione di un tale specifico divieto di espulsione violerebbe gli artt. 2 e 32 della Costituzione perché la possibilità per il cittadino extra-comunitario, non in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno, di accedere alle «cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali» nei presidi sanitari pubblici ed accreditati, prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 286 citato, riguarderebbe le sole ipotesi in cui lo straniero si sia ammalato in Italia e non quelle nelle quali egli abbia, come nel caso del giudizio in corso davanti al giudice *a quo* una patologia pregressa.

2. — La questione non è fondata.

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è «costituzionalmente condizionato» dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (*cfr.*, *ex plurimis*, le sentenze n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998).

Questo «nucleo irriducibile» di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso.

3. — Conformemente a tale principio, il legislatore — dopo aver previsto, all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» — ha dettato, per quel che concerne la tutela del diritto alla salute che qui viene in rilievo, alcune specifiche disposizioni, nelle quali i modi di esercizio dello stesso sono differenziati a seconda della posizione del soggetto rispetto agli obblighi relativi all'ingresso e al soggiorno. L'art. 34 infatti prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato ed i suoi familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti al servizio sanitario nazionale, con piena eguaglianza di diritti e doveri, anche contributivi, coi cittadini italiani; l'art. 35, commi 1 e 2, disciplina il caso in cui lo straniero sia presente regolarmente nel territorio dello Stato ma non sia iscritto al Servizio sanitario nazionale, mentre l'art. 36 del d.lgs. cit. prevede la possibilità di ottenere uno specifico visto di ingresso ed un permesso di soggiorno a favore dello straniero che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere cure mediche.

Per gli stranieri presenti sul territorio nazionale ma non in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno, l'art. 35, comma 3, del decreto cit. dispone che sono «assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva»; agli stessi sono poi, «in particolare», garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, nonché le vaccinazioni e gli interventi di profilassi con particolare riguardo alle malattie infettive, secondo una elencazione che — contrariamente a quanto ritiene il giudice *a quo* — non può ritenersi esaustiva degli interventi sanitari da assicurare «comunque» al soggetto che si trovi, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato.

Va in proposito ancora rilevato che il comma 5 dello stesso art. 35, proprio allo scopo di tutelare il diritto alla salute dello straniero comunque presente nel territorio dello Stato, prevede che «l'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano», disposizione che conferma il *favor* per la salute della persona che connota tutta la disciplina in materia.

4. — La legge prevede quindi un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, nel quale viene in ogni caso assicurato a tutti, quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il «nucleo irriducibile» del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost; stante la lettera e) la *ratio* delle disposi-

zioni sopra riportate, a tali soggetti sono dunque erogati non solo gli interventi di assoluta urgenza e quelli indicati dall'art. 35, comma 3, secondo periodo, ma tutte le cure necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio.

E non è senza significato che, in attuazione della legge, l'art. 43, commi 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) abbia previsto particolari modalità per evitare che, dalla situazione di irregolarità nel territorio dello Stato, derivi un ostacolo all'erogazione delle prestazioni terapeutiche di cui all'art. 35, comma 3 citato, anche mediante l'attribuzione a fini amministrativi di un apposito codice identificativo sanitario provvisorio, secondo disposizioni che sono state in seguito precisate con la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

5. — Dall'esame delle sopra indicate disposizioni emerge perciò l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo*, secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la previsione — da inserire nell'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 — di uno specifico divieto di espulsione per il soggetto che si trovi nella necessità di usufruire di una terapia essenziale per la sua salute. Al contrario, lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3 citato, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998.

La valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si dovrà, qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente valutare tale profilo — tenuto conto dell'intera disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 — se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente di utilizzare.

Qualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente in ordine alla tutela del suo diritto costituzionale alla salute, si dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l'espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell'immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale diritto.

Non sussiste perciò la violazione delle norme costituzionali indicate dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 253

*Sentenza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un parlamentare - Procedimento penale per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del tribunale di Milano - Ammissibilità (già dichiarata con ordinanza) - Perentorietà del termine previsto per il deposito del ricorso - Inosservanza - Improcedibilità del giudizio.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 25 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo e quarto comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 25 novembre 1999 (atti Camera; doc. IV-*quater*, n. 92), della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Umberto Bossi nei confronti di Luigi Crespi, promosso con ricorso del tribunale di Milano, IV sezione penale, notificato il 24 novembre 2000, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2000 ed iscritto al n. 61 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza-ricorso in data 22 marzo 2000 (pervenuta a mezzo del servizio postale nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2000), emessa nell'ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Umberto Bossi, il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea il 25 novembre 1999 (atti Camera; doc. IV-*quater* n. 92), secondo la quale le dichiarazioni, per cui è pendente il procedimento penale di cui si tratta, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

L'imputazione per la quale è stato disposto il rinvio a giudizio si riferisce a frasi dal contestato carattere diffamatorio pronunciate dall'onorevole Bossi, nel corso di una conversazione telefonica intrattenuta con il conduttore di una trasmissione televisiva, nei confronti di Luigi Crespi, legale rappresentante della S.r.l. Datamedia Edizioni.

Il ricorrente lamenta l'erroneità di valutazione da parte della Assemblea nell'apprezzamento del nesso funzionale che delimita l'ambito di operatività dell'art. 68 della Costituzione.

Il tribunale osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 379 del 1996; n. 375 del 1997; n. 289 del 1998 e n. 329 del 1999), la prerogativa dell'insindacabilità non si estenderebbe a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo.

Il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica, per i quali non vale l'immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, sarebbe costituito dall'inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari. Non si potrebbe ricondurre alla funzione parlamentare l'intera attività politica svolta dal membro del Parlamento.

Nel caso di specie non sarebbe ravvisabile alcun collegamento tra le espressioni contestate al deputato come diffamatorie e l'esercizio della sua attività parlamentare, né tali espressioni potrebbero ritenersi ispirate all'intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare.

Il tribunale dubita che sia sufficiente ad integrare il profilo funzionale il mero fatto che in una trasmissione televisiva si dibattessero opinioni sulla politica del partito, di cui l'imputato è esponente di spicco; ritiene, pertanto, che sarebbe stata compressa la sfera di attribuzioni propria del potere giudiziario.

2. — Nella prima fase di sommaria delibazione in camera di consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 488 del 2000, la quale ha disposto che, a cura del tribunale di Milano, il ricorso e l'ordinanza venissero notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione al ricorrente effettuata dalla cancelleria, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il tribunale di Milano, cui, in data 11 novembre 2000, era pervenuta l'ordinanza anzidetta 10 novembre 2000, che disponeva, tra l'altro, la notificazione, ha provveduto il 22 novembre 2000 a chiedere, tramite l'Ufficio unico della Corte d'appello di Roma, le notifiche, effettuate il 24 novembre.

Il ricorso e l'ordinanza, con la relata di notificazione alla Camera dei deputati, sono stati restituiti al tribunale di Milano dallo stesso ufficio unico della Corte d'appello di Roma a mezzo posta il 1° dicembre 2000, con plico pervenuto all'Ufficio postale di Milano il 6 dicembre successivo e protocollato in arrivo il 9 dicembre 2000 presso la cancelleria del tribunale. Detta cancelleria provvedeva a spedire il ricorso suddetto, per il deposito alla cancelleria della Corte costituzionale con nota del 13 dicembre, consegnata all'Ufficio postale di Milano con affrancatura ordinaria il 14 dicembre (20° giorno dalla notifica), e pervenuta alla Corte il 18 dicembre 2000 (quattro giorni dopo la scadenza del termine anzidetto).

3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato. In una successiva memoria la Camera ha eccepito che il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte era stato compiuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.

Nel merito, ha insistito per l'infondatezza del ricorso.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso con ordinanza-ricorso 22 marzo 2000 dal tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera, da quest'ultima adottata nella seduta del 25 novembre 1999 (atti camera; doc. IV-*quater*, n. 92), che ha ritenuto che le dichiarazioni per le quali è in corso procedimento penale nei confronti dell'onorevole Umberto Bossi costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — Preliminarmente deve essere esaminato il profilo di improcedibilità, segnalato dalla difesa della Camera dei deputati.

Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali nelle quali si articola il giudizio — destinate a concludersi, la prima con la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso e la seconda con la decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità — è rimesso all'iniziativa della parte (potere interessato promotore del conflitto), che, in particolare, all'esito della prima fase sommaria, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo ammette, sia al deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 203 del 1999; n. 449 del 1997).

L'anzidetto termine di venti giorni ha carattere perentorio, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma, delle citate norme integrative (v., oltre alle richiamate sentenze n. 203 del 1999 e n. 449 del 1997, sentenze nn. 50 e 35 del 1999; nn. 342 e 274 del 1998).

3. — Il ricorso è pervenuto ed è stato depositato nella cancelleria della Corte, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge 31 marzo 1953, n. 87, il 18 dicembre 2000, oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), termine peraltro espressamente richiamato nell'ordinanza di questa Corte del 10 novembre 2000, emessa nella fase preliminare del giudizio ai sensi dell'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953.

Solo la data di arrivo presso la Corte è rilevante ai fini dell'adempimento del deposito e non quella della spedizione, in mancanza di specifica disposizione attributiva di valore, ai fini del predetto deposito, alla data di invio a mezzo posta (sentenza n. 449 del 1997).

Non può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio e non resta che dichiarare la improcedibilità.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 254

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Personale militare - Collocamento in ausiliaria - Determinazione dell'indennità di ausiliaria - Computabilità a tal fine dell'indennità di posizione spettante ai pari grado (generalisti di divisione e di corpo d'armata) in servizio - Esclusione - Prospettata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con il principio dell'affidamento a garanzia dei diritti previdenziali, con quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 2 ottobre 1997, n. 334, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Altomare Francesco ed altri contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale alcuni appartenenti alle Forze armate dello Stato in posizione di ausiliaria alla data del 1º gennaio 1996 con il grado di generale di corpo d'armata o di divisione (o grado equiparato), o i loro aventi causa, lamentavano che l'Amministrazione della difesa avesse disatteso le istanze dirette ad ottenere il computo, nella determinazione dell'indennità di ausiliaria, anche di quella di posizione *ex* art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost;

che, preliminarmente, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che i ricorsi non potrebbero essere accolti ostandovi espressamente la disposizione censurata;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* premette che nella determinazione dell'indennità di ausiliaria si devono considerare il trattamento di quiescenza percepito dal soggetto interessato e quello economico spettante nel tempo al suo pari grado in servizio nello stesso ruolo e con anzianità corrispondente e che la normativa sull'indennità di ausiliaria (art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, della legge 19 maggio 1986, n. 224, quest'ultima disposizione interpretata autenticamente dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 404) prevede l'onnicomprendività del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le maggiorazioni e le indennità, salvo quelle di carattere personale;

che è ininfluente se gli interessati abbiano o meno goduto durante il servizio dell'indennità di posizione, giacché non si tratta di stabilire se essa sia o meno da inserire nella loro base pensionabile, bensì di individuare il trattamento economico del pari grado in servizio cui rapportare la quantificazione dell'indennità di ausiliaria;

che la disposizione denunciata violerebbe gli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui esclude che l'indennità di posizione riconosciuta dal 1996 in favore dei generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate in attività abbia effetto ai fini della determinazione di quella di ausiliaria dei pari grado;

che detta indennità di posizione, infatti, è riconosciuta dal comma 1 della disposizione denunciata «a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo» e, per i militari, è correlata esclusivamente al grado di generale di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti, sicché rientra tra gli emolumenti a carattere generale e tra «le maggiorazioni» che, ex art. 6, comma 2, lettera a), della legge n. 404 del 1990, sono inclusi nel trattamento economico dei pari grado in servizio dei quali occorre tener conto ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria;

che, quindi, vi sarebbe contrasto tra la disciplina dell'indennità di ausiliaria e il limite posto dalla disposizione denunciata, con violazione del principio di ragionevolezza;

che ulteriore riscontro di ciò si troverebbe nell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 169, nel quale si ribadisce la progressiva riduzione della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e quello economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria;

che vi sarebbe un *vulnus* all'art. 3 della Costituzione anche sotto il profilo del contrasto con l'esigenza di tutela dell'affidamento del cittadino per la efficacia retroattiva della legge n. 334 del 1997 (decorrente dal 1° gennaio 1996), in quanto i collocati in ausiliaria anteriormente a tale data potevano confidare in un trattamento di quiescenza commisurato a quello economico spettante nel tempo ai loro pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente, mentre la disposizione censurata avrebbe vanificato tale affidamento, con ciò violando altresì l'art. 38 Cost., posto a tutela dei diritti previdenziali;

che l'indennità di ausiliaria è un istituto che svolge una funzione di riequilibrio nel reddito complessivo del militare costretto ad andare in pensione con un periodo di servizio inferiore rispetto agli altri pubblici dipendenti, funzione che risulta eliminata dalla disposizione censurata la quale, alterando il raccordo tra la posizione predetta e quella di servizio attivo, vanificherebbe altresì i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

che, infine, poiché la posizione del militare in ausiliaria segue la cessazione dal servizio ma non è ancora pensionamento vero e proprio e si caratterizza per una serie di peculiarità, tra le quali è compresa anche la parametrizzazione della relativa indennità sulla retribuzione del pari grado in servizio, la limitazione contenuta nella disposizione denunciata violerebbe anche il principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che questa Corte disponga la restituzione degli atti al giudice *a quo* in virtù delle disposizioni legislative e amministrative successive alla legge n. 334 del 1997, e, in subordine, sollecitando una pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la Corte rimettente dubita della legittimità costituzionale — in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione — dell'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997, nella parte in cui, riconoscendo l'indennità di posizione in favore dei generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevede che la stessa non produca effetti ai fini della determinazione dell'indennità ausiliaria, con ciò violando l'art. 3 della Costituzione per contrasto con il principio di uguaglianza, sotto i profili della contraddittorietà con altra norma dell'ordinamento che introduce il principio dell'onnicomprendività del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le maggiorazioni e le indennità senza esclusione alcuna, salvo quella di carattere aggiuntivo-personale, nonché della carenza di ragionevolezza della limitazione discriminatoria disposta e del contrasto con l'esigenza di tutela dell'affidamento del cittadino;

che, seppure il principio di onnicomprensività in parola fosse costituzionalmente vincolante, va rilevato che l'indennità di posizione non rientra tra le maggiorazioni tutelate dal principio stesso, perché strettamente correlata all'esercizio effettivo delle funzioni dirigenziali;

che l'osservazione che precede discende dalla più recente disciplina legislativa in materia di pubblico impiego ove vige la regola secondo cui il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale non è corrisposto in relazione allo *status*, ma è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione (art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80);

che in tale assetto normativo l'indennità di posizione è chiaramente collegata all'incarico ricoperto e quindi al servizio effettivamente espletato, laddove l'indennità ausiliaria ha una *ratio* diversa, in quanto svolge la funzione di compenso per la disponibilità del militare cessato dal servizio ad essere richiamato in qualunque momento;

che, dunque, la differente natura dei due istituti rende non irragionevole una diversità di disciplina;

che la Corte rimettente lamenta altresì che la disposizione censurata violerebbe gli artt. 36 e 38 della Costituzione e, rispettivamente, il principio di proporzionalità della retribuzione e il canone della garanzia dei diritti previdenziali, nonché l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione;

che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie, e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento non riscontrabile nella specie in esame è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 126 del 2000);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 255

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Intervenuta abrogazione e contestuale trasfusione della norma denunciata in un successivo provvedimento legislativo - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale.**

- D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863), art. 5, undicesimo comma, trasfuso nell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

**Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo, nel caso di intervenuta trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Computo proporzionato al tempo parziale e alla ridotta retribuzione percepita - Lamentata irragionevolezza del sistema, con violazione del principio di adeguatezza della tutela previdenziale - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, terzo comma; d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

**Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo - Computo proporzionato al tempo parziale e alla ridotta retribuzione percepita - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 15 e 17.
- Costituzione, artt. 3 e 38

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, nonché 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra P.P.M. contro INPS, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 52, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di P.P.M. e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'INPS.

Ritenuto che, nel corso di una controversia previdenziale promossa contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, nonché 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);

che nel giudizio *a q. o* P.P.M. ha proposto ricorso contro l'INPS, in data 14 aprile 1998, facendo presente di aver inoltrato domanda amministrativa, in data 21 novembre 1995, per il riconoscimento della pensione di inabilità e che, a seguito del rigetto della domanda, egli aveva trasformato il proprio contratto di lavoro, a decorrere dal 1° settembre 1996, da tempo pieno a tempo parziale;

che successivamente l'ente previdenziale aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione di inabilità, liquidandola a partire dal 1° marzo 1997, ma calcolando l'ammontare della stessa sulla base della ridotta retribuzione percepita negli ultimi mesi a causa della menzionata adozione del modulo del part-time;

che, instauratosi il giudizio per la contestazione sulla determinazione del *quantum* pensionistico, il tribunale precisa di aver già emesso una sentenza non definitiva, in data 22 dicembre 1998, con la quale ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità a partire dal 1° dicembre 1995, con corresponsione della stessa a decorrere dal 1° marzo 1997 (data effettiva di cessazione del lavoro), contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'esatto ammontare del trattamento pensionistico;

che il giudice *a quo* rileva come allo stato non sia possibile procedere alla definizione del ricorso senza che venga prima decisa la presente questione di legittimità costituzionale, perché il sistema attuale non consente all'interessato, nel caso in esame, di rinunciare in tutto o in parte al calcolo delle retribuzioni percepite per il lavoro a tempo parziale prestato dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997, pur traducendosi tale rinuncia in una più vantaggiosa determinazione della pensione;

che l'art. 2, terzo comma, della legge n. 222 del 1984 stabilisce che la pensione di inabilità venga calcolata assumendo come base l'assegno di invalidità non integrato al minimo, ed operando sul medesimo una maggiorazione pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che sarebbe spettato al lavoratore sulla base della retribuzione pensionabile, «considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile», ossia conteggiando a favore del soggetto inabile una fittizia anzianità contributiva rapportata al periodo di tempo che va dalla data di decorrenza della pensione a quella in cui l'avente diritto raggiungerebbe l'età pensionabile;

che il sistema di calcolo di questa maggiorazione — da interpretare alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'art. 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 — comporta che, avendo il ricorrente svolto il proprio lavoro, negli ultimi mesi, col modulo del part-time, le ridotte retribuzioni da lui percepite in tale periodo sono state conteggiate a fini pensionistici, determinando un peggioramento del trattamento che l'INPS ha poi concesso; e tale meccanismo è conforme al disposto dell'art. 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, secondo cui, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, a fini pensionistici «si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale»;

che la scelta del lavoratore di optare per il lavoro a tempo parziale è stata dettata, invece, soltanto dalla necessità di continuare a provvedere al proprio mantenimento nell'attesa che il diritto a pensione venisse riconosciuto, mentre è evidente che essa si è tradotta in un sostanziale depauperamento della pensione di inabilità cui egli aveva diritto — come gli è stato riconosciuto — fin dal momento di presentazione della domanda;

che è palese, perciò, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza del sistema delineato dalle norme impugnate, le quali non contemplano le conseguenze di una situazione come quella che si è verificata, e violano anche il principio di adeguatezza della tutela previdenziale di cui all'art. 38 della medesima Carta;

che il tribunale di Bologna, quindi, chiede che le norme impugnate vengano dichiarate costituzionalmente illegittime «in quanto non consentono che la pensione di inabilità del lavoratore considerato totalmente inabile al lavoro, il quale aveva acquisito il diritto alla pensione negata dall'INPS, e che aveva svolto lavoro a tempo parziale, possa essere calcolata senza il computo proporzionato al tempo parziale della maggiorazione della anzianità contributiva fittizia e della retribuzione percepita in tale periodo»;

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata, con memoria depositata fuori termine, sollecitando l'accoglimento della prospettata questione;

che si è costituito in giudizio anche l'INPS, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, l'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 è stato abrogato dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), nel cui art. 9, comma 4, è stata contestualmente trasfusa, senza modifiche, la norma precedente, impugnata in questa sede;

che, pertanto, sebbene collocata in una sede diversa, la norma fatta oggetto delle censure da parte del giudice rimettente continua a vivere nell'ordinamento, sicché il presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve essere deciso con riferimento alla norma di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., fra le altre, le sentenze n. 376 del 2000 e n. 454 del 1998);

che, nel caso in esame, il tribunale di Bologna ha già riconosciuto, con sentenza non definitiva, la spettanza in favore del ricorrente della pensione di inabilità a partire dal 1° dicembre 1995, mentre la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è avvenuta soltanto a decorrere dal 1° settembre 1996;

che, in considerazione della mancanza di contestazione in ordine all'*an* del diritto alla pensione di inabilità, le vicende del rapporto di lavoro intervenute in epoca successiva al riconoscimento di tale diritto debbono ritenersi ininfluenti ai fini del computo della retribuzione pensionabile, costituendo la prosecuzione del rapporto di lavoro un profilo di mero fatto che non può riflettersi sulla determinazione del *quantum* pensionistico spettante e, perciò, non può costituire violazione degli invocati parametri costituzionali;

che il giudice rimettente, al contrario, muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui le norme impuginate dovrebbero determinare la riduzione del trattamento pensionistico spettante all'odierno ricorrente;

che la questione incidentale riguardante gli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, e 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, deve perciò ritenersi manifestamente infondata, poiché i dubbi in essa prospettati avrebbero potuto trovare diversa soluzione nell'esatto inquadramento della concreta fattispecie all'esame del rimettente;

che per quanto riguarda, invece, il dubbio di legittimità costituzionale relativo all'art. 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la questione è da ritenersi manifestamente inammissibile perché tali norme, riguardando le sole pensioni liquidate col sistema contributivo, non sono applicabili nel giudizio *a quo*, in cui la pensione è stata liquidata al ricorrente integralmente col sistema retributivo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), e 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva n. 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 256

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Pensione - Rivalutazione - Perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998 - Esclusione per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo Inps - Lamentata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pensione, nonché asserita disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 26 gennaio 2000, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sul ricorso proposto da Murgia Mario contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 1 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con ordinanza del 26 gennaio 2000 — emessa nel corso di un giudizio avente per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, titolare di trattamento pensionistico ordinario, a percepire per intero la perequazione automatica della pensione al costo della vita per l'anno 1998 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla perequazione automatica i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo INPS;

che il rimettente sostiene, in primo luogo, il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, essendo disattesi i «principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa»;

che, a tal proposito, il giudice *a quo* — pur non ignorando la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, la sentenza n. 62 del 1999), che esclude l'esistenza di un principio di adeguamento automatico del trattamento previdenziale a quello retributivo — ritiene, tuttavia, che, per effetto della disposizione censurata, si verifichi «una sostanziale decurtazione del valore reale dell'assegno attribuito», con conseguente «scostamento dal parametro costituzionale», attesa la funzione di tutela nel tempo del credito previdenziale, propria del meccanismo di rivalutazione monetaria (come affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 156 del 1991);

che l'ordinanza ritiene violato, al tempo stesso, l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la disciplina denunciata non solo dà luogo ad una «irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il limite fissato dalla legge», ma pone in essere, altresì, «una sorta di prelievo tributario ... del tutto disancorato da una considerazione complessiva del reddito del pensionato»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (sentenza n. 372 del 1998);

che, in particolare, secondo detta giurisprudenza, la garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del 1995);

che, nel caso di specie, la disposizione che esclude l'attribuzione, per le pensioni di importo più elevato, dell'adeguamento automatico, è contenuta in una legge (la n. 449 del 1997), che reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva posta in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli equilibri di bilancio;

che, per le ragioni sopra accennate, la questione è da reputare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 257

Ordinanza 5 - 17 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Espulsione e divieto di reingresso nel territorio dello Stato - Potere del giudice di rideterminare la durata del divieto soltanto nel caso in cui decida sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione - Asserita lesione del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale e dei principi di ragionevolezza, di separazione dei poteri e di buon andamento dell'amministrazione - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Mancanza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.
- Costituzione, artt. 24, 113, 2, 3, 102 e 97.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 2000 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Osasu Cizini e la prefettura di Padova, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 52 dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data 27 settembre 2000 (r.o. n. 794 del 2000), nel corso di un procedimento civile promosso da uno straniero, che aveva impugnato il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio dello Stato italiano, emesso nei suoi confronti dal prefetto contestualmente al decreto di espulsione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che il rimettente osserva che il regime normativo contemplato dalle norme impuginate, nel prevedere che lo straniero espulso non possa rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (comma 13), dispone che detto divieto opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato;

che, ad avviso del giudice *a quo*, detta previsione, riconoscendo il potere del giudice di rideterminare la durata del divieto di reingresso dello straniero espulso solo nel caso in cui lo stesso giudice decida sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione, ed escludendolo in caso di impugnazione del solo provvedimento relativo alla entità della durata del divieto di cui si tratta, sarebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di difesa ed escluderebbe la tutela giurisdizionale contro l'atto amministrativo prefettizio che determina in cinque anni la durata del divieto di reingresso;

che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, il regime giuridico impugnato violerebbe il principio di ragionevolezza, non comprendendosi il motivo per il quale la valutazione della congruità della durata del divieto di cui si tratta dovrebbe essere di esclusiva competenza del giudice e non potrebbe, invece, essere compiuta dal prefetto contestualmente alla emanazione del decreto di espulsione. La disciplina in questione sarebbe anche in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di ogni uomo di vedere valutato il proprio comportamento, oltre a costringere lo straniero a subire la emanazione di un provvedimento di divieto di reingresso per la durata di cinque anni, e ad instaurare un procedimento giurisdizionale del tutto inutile, nonostante le ovvie difficoltà legate alla sua condizione;

che il giudice *a quo* prospetta, infine, il *vulnus* all'art. 102 della Costituzione, per contrasto con il principio della separazione dei poteri, in quanto la normativa di cui si tratta demanderebbe al giudice un'attività non giurisdizionale, ma sostanzialmente amministrativa, quale quella attinente alla valutazione della congruità della durata del divieto di reingresso per un periodo di cinque anni, in contrasto, altresì, con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di cui all'art. 97 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione, rilevando che i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente derivano da una interpretazione inesatta della normativa denunciata.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è già stata rimessa alla Corte dallo stesso tribunale di Padova con ordinanza 1° agosto 2000 e dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 165 del 2001;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, in quanto il giudice *a quo* si basa su un erroneo presupposto interpretativo, cioè l'esistenza di una preclusione, per lo straniero espulso, di ricorrere al giudice per ottenere esclusivamente la rideterminazione della durata del divieto di reingresso;

che rientra nella discrezionalità del legislatore l'attribuzione ad un giudice (sia amministrativo, sia ordinario: nella fattispecie la normativa si riferisce ad entrambi) del potere — in sede di decisione di ricorso giurisdizionale — di annullare un atto amministrativo (anche parzialmente), affidando (ove ritenuto rispondente ad esigenze di speditezza) anche il potere di determinare la durata di una prescrizione (nella specie effetto interdittivo), fissando alcuni criteri di legittimità, pur lasciando spazio ad una valutazione discrezionale (ordinanza n. 165 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 2, 3, 102 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 258

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Diritto di difesa - Giudizi di gravame - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Liquidazione del compenso al difensore senza che sia data possibilità di preventiva o successiva valutazione dei requisiti minimi di fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione - Asserito contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta innovazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 2000 dalla Corte di appello di Milano sull'istanza proposta da Litta Modignani Gian Maurizio, iscritta al n. 806 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 17 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti);

che il rimettente, premesso che l'attività svolta dal difensore era consistita nella predisposizione e presentazione di un ricorso per cassazione avverso una sentenza penale di condanna e che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'imputato al versamento della somma di L. 2.000.000 in favore della cassa delle ammende, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990 nella parte in cui «impone la liquidazione dei compensi al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l'opera prestata nei giudizi di gravame, senza possibilità di preventiva o successiva valutazione dell'esistenza di minimi requisiti di fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione, ed anche in caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata»;

che, in particolare, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento della amministrazione, garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost., accordare i benefici

connessi al patrocinio a spese dello Stato non solamente alle attività che siano leale espressione del diritto di difesa, ma anche all'uso distorto di un mezzo di gravame, volto a conseguire, esclusivamente, un indebito differimento della definitività della condanna;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, o comunque infondata, in quanto la richiesta introduzione di meccanismi di controllo sulla possibile fondatezza della impugnazione proposta da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato comporterebbe necessariamente una pluralità di possibili opzioni applicative ed, in quanto tale, verrebbe ad esulare dai compiti di questa Corte;

che, sempre ad avviso dell'Avvocatura, non potendo la norma censurata considerarsi diretta ad incentivare l'uso dilatorio delle impugnazioni, dovrebbe escludersi, nella specie, la violazione del generale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, infine, non pertinente sarebbe il richiamo al principio di buon andamento dell'amministrazione che riguarderebbe il solo aspetto organizzativo della funzione giudiziaria.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il cui art. 11 ha modificato l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introducendo, dopo il comma 2 di detto articolo, un comma 2-bis il quale, oltre ad innovare la procedura per la liquidazione dei compensi, dispone che «Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili»;

che, risultando in tal modo modificato il quadro normativo di riferimento della questione sollevata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché valuti se la questione possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 259

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Garanzie - Utilizzazione, in via derogatoria, di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ovvero esterni agli uffici della procura della Repubblica - Rilevato eccesso di delega, nonché asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 268, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di L.B. ed altri, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 45 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 nel corso di un procedimento penale nei confronti di persone imputate del delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti — ordinanza pervenuta alla Corte il 25 settembre 2000 — il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inadeguati ed esistano eccezionali ragioni di urgenza;

che il giudice *a quo* premette di essere chiamato a pronunciarsi, in sede di udienza preliminare, sull'eccezione della difesa in ordine all'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria: inutilizzabilità conseguente alla mancata indicazione, nel decreto del pubblico ministero che disponeva le intercettazioni stesse, delle eccezionali ragioni di urgenza in presenza delle quali soltanto, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., le operazioni possono essere compiute con impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica;

che il rimettente — dopo aver rilevato come, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale eccezione dovrebbe essere accolta — ritiene, tuttavia, che il citato art. 268, comma 3, cod. proc. pen. risulti viziato da eccesso di delega: e ciò in quanto le condizioni della inadeguatezza o insufficienza degli impianti esistenti negli uffici di procura e dell'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza — condizioni alle quali, in forza della norma impugnata, resta subordinata la possibilità di avvalersi di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla

polizia giudiziaria — non sarebbero in alcun modo ricollegabili alla direttiva di cui al numero 41, lettera *d*), dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale si limitava a prevedere la semplice «individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni possono essere effettuate»;

che la soluzione adottata dal legislatore delegato si porrebbe altresì in contrasto con le direttive che prevedevano, in via generale, la facoltà del pubblico ministero di delegare alla polizia giudiziaria il compimento di atti di indagine (n. 37) e la massima semplificazione nello svolgimento del processo (n. 1);

che la norma impugnata violerebbe, inoltre, i principi costituzionali di ragionevolezza e dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale;

che, infatti, l'incremento del numero delle linee telefoniche oggetto di intercettazione renderebbe di fatto impossibile l'ascolto di tutte le conversazioni mediante gli impianti ubicati presso le procure della Repubblica, onde potrebbe bene accadere che tali impianti risultino «insufficienti o inidonei», senza tuttavia che sussista l'altro requisito delle «eccezionali ragioni di urgenza» (ad esempio, perché l'indagine è iniziata da tempo): con la conseguenza che, in tal caso, la pubblica accusa non potrebbe avvalersi di una prova decisiva per l'accertamento della verità;

che un simile regime non risponderebbe, d'altro canto, ad alcuna apprezzabile *ratio*, in quanto l'ascolto personale delle conversazioni o comunicazioni da parte del pubblico ministero, allorché l'intercettazione abbia luogo presso gli uffici di procura, costituirebbe «quasi un'ipotesi di scuola», essendo egli costretto, per ragioni pratiche, a delegare nella generalità dei casi l'incombenza agli organi di polizia giudiziaria; laddove, per converso, il controllo giurisdizionale e del pubblico ministero, l'obbligo di depositare i cosiddetti brogliacci di ascolto e la facoltà dei difensori degli imputati di ascoltare a loro volta le registrazioni renderebbero «assai poco verosimile» la commissione di abusi da parte della polizia giudiziaria (abusi che non sarebbero comunque scongiurati dalla circostanza che le operazioni si svolgano nei locali del palazzo di giustizia);

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della valutazione del vizio di eccesso di delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della delega (v., *ex plurimis*, sentenze n. 96 del 2001 e n. 276, n. 292 e n. 415 del 2000);

che, nella specie, in verità, già da un punto di vista puramente logico-letterale, la direttiva di cui al numero 41, lettera *d*), dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) si presenta incompatibile con quella ampia discrezionalità del pubblico ministero nella scelta della *sedes* di svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il rimettente sostanzialmente postula;

che nel compito, conferito all'esecutivo dalla direttiva citata, di individuare «gli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate» è chiaramente insita, difatti, una «regola di selezione» degli impianti stessi, il cui termine di riferimento non può che essere rappresentato dalle esigenze di garanzia evocate nell'art. 15, secondo comma, Cost., in tema di limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni;

che la validità dell'assunto risulta ancor più evidente, peraltro, ove si tenga conto dello sviluppo normativo che sta a monte del criterio di delega in parola;

che tale sviluppo prende per vero origine dall'affermazione, fatta da questa Corte nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, in forza della quale vanno ricondotte alla previsione dell'art. 15, secondo comma, della Costituzione anche le «garanzie» di ordine più propriamente «tecnico», attinenti alla predisposizione di servizi tali da consentire all'autorità giudiziaria «anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione», ed al conseguente auspicio dell'intervento legislativo occorrente a tal fine (v. sentenza n. 34 del 1973);

che, di seguito a tale pronuncia, il legislatore aveva, quindi, dapprima stabilito che le intercettazioni dovessero effettuarsi esclusivamente mediante impianti installati nelle procure della Repubblica, salva la facoltà di utilizzare, in via transitoria, gli impianti di pubblico servizio, fin quando gli uffici giudiziari non fossero adeguatamente attrezzati (art. 226-*quater*, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, aggiunto dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98); e poi consentito — a fronte della perdurante insufficienza degli impianti installati presso le procure — di utilizzare, ma solo «per ragioni di urgenza», anche gli «impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria» (nuovo secondo comma del citato art. 226-*quater*, come sostituito dall'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191);

che, in questa prospettiva, confermando la regola per cui le intercettazioni «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica», e puntualizzando ulteriormente i presupposti che legittimano, in via derogatoria, l'utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria — con la previsione, a fianco delle «ragioni di urgenza» (qualificate peraltro come «eccezionali»), del concorrente requisito dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di procura, nonché dell'obbligo di motivazione del provvedimento del pubblico ministero — la disposizione dell'art. 268, comma 3, del nuovo codice di rito si colloca pienamente nel solco tracciato dal legislatore delegante;

che per quanto attiene, poi, alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., questa Corte ha già di recente chiarito che l'aver il legislatore privilegiato «l'impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari, dettando una disciplina volta a circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni», non può dirsi, in sé, «scelta arbitraria ... , avuto anche riguardo alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata»: e ciò proprio perché si tratta di scelta finalizzata ad «evitare che gli organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto» possano «operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria» (v. ordinanza n. 304 del 2000);

che manifestamente insussistente appare, infine, l'asserita compromissione dell'art. 112 Cost., trattandosi di disposizione che non incide sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, ma stabilisce, con finalità di salvaguardia di un valore di rango costituzionale e conseguenti riflessi sul piano dell'utilizzabilità (*ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen.*), le «garanzie tecniche» di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 260

Ordinanza 5 - 17 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Sistema sanzionatorio - Guida con patente estera non convertita - Sanzione amministrativa del fermo del veicolo - Lamentata parificazione nel trattamento sanzionatorio ai guidatori privi dei requisiti per la conduzione dei veicoli - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 136, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal giudice di pace di Trento nel procedimento civile vertente tra Silva de Oliveira Gaddo Denise e la polizia municipale di Trento, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 3 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il giudice di pace di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, posta a raffronto con l'art. 116, comma 13, dello stesso codice, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perché con analoga sanzione amministrativa accessoria verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente ommesso un atto burocratico formale di conversione;

che nella specie, infatti, la conducente sarebbe stata tratta in inganno dalla dichiarazione dell'Automobil Club - ACI di Trento che, ex art. 135, comma 2, cod. strada, aveva confermato la validità della patente brasiliana fino al 28 marzo 2004;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni;

che, in particolare, quella accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, non risulta essere sanzione né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose (ordinanza n. 33 del 2001);

che infine, conformemente a quanto già affermato da questa Corte (ordinanza n. 76 del 2000), va ribadito che nel nostro ordinamento, ai fini della sicurezza della circolazione, la patente estera può avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente;

che quindi la questione sollevata dal giudice di pace di Trento è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Trento con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 261

Ordinanza 5 - 17 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità - Facoltà di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi del contraddittorio, di indefettibilità della funzione giurisdizionale e diversità di disciplina rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111, 112, 113.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 12 gennaio 2000 dal tribunale di Crotone, il 19 aprile 2000 dal tribunale di Milano, il 23 giugno 2000 dal tribunale di Foggia, il 14 giugno 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore e il 9 ottobre 2000 dal tribunale di Foggia, iscritte rispettivamente ai nn. 167, 447, 649, 721 e 851 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 17, 35, 45, 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Crotone con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 (r.o. n. 167 del 2000) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111, 112 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà di non rispondere per i soggetti nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, che hanno in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con ordinanza emessa il 19 aprile 2000 (r.o. n. 447 del 2000) e, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Foggia con due ordinanze di identico contenuto emesse il 23 giugno e il 9 ottobre 2000 (r.o. nn. 649 e 851 del 2000);

che il tribunale di Crotone — premesso che un imputato in procedimento connesso «già giudicato con sentenza di perdono giudiziale», citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si è avvalso della facoltà di non rispondere e che la difesa dell'imputato non ha prestato consenso alla «formazione della prova in assenza di contraddittorio» — rileva che le precedenti dichiarazioni rese da tale soggetto non sono suscettibili di essere acquisite con il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 513 cod. proc. pen., attesa la loro assoluta inutilizzabilità discendente dai principi di cui all'art. 111 Cost., immediatamente operativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, che dispone l'immediata applicazione «dei principi di cui all'art. 111 della Costituzione» ai procedimenti in corso;

che il tribunale di Milano — premesso che «un imputato in procedimento connesso già coimputato per i medesimi fatti contestati agli imputati», chiamato *ex art.* 210 cod. proc. pen. in dibattimento per la prima volta nell'aprile 2000, si è avvalso della facoltà di non rispondere — rileva che «trova applicazione» il nuovo art. 111 della Costituzione e non la disciplina transitoria dettata dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000;

che il tribunale di Foggia premette, nella prima ordinanza, che nel corso del dibattimento celebrato in un processo per concussione alcuni imprenditori, già indagati per corruzione e sentiti nella qualità di cui al comma 1 della disposizione censurata, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e nella seconda che del diritto al silenzio si è avvalso un imputato di reato connesso *ex art.* 12, comma 1, lettera *a*). cod. proc. pen., nei cui confronti si stava procedendo separatamente;

che di conseguenza, ad avviso del tribunale, per effetto dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2000, recante norme per l'attuazione dell'art. 2 della predetta legge costituzionale, che hanno introdotto regole assolutamente incompatibili con la disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. dopo la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, le dichiarazioni in precedenza rese da tali soggetti non possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento;

che a parere dei giudici *a quibus* la facoltà di non rispondere prevista dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. per i soggetti di cui al comma 1, contrasta in primo luogo con l'art. 111 della Costituzione (terzo e quarto comma);

che tale norma, garantendo il diritto delle parti e, in particolare, dell'imputato di interrogare le persone che rendono dichiarazioni accusatorie (r.o. nn. 167, 649 e 851 del 2000), imporrebbe «un riassetto dei confini tra diritto alla formazione nel contraddittorio della prova e il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios*» (r.o. nn. 167, 447, 649 e 851 del 2000), e comporterebbe che coloro i quali hanno scelto nella fase predibattimentale di rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri «non possono poi sottrarsi nel dibattimento penale al ruolo di fonte di prova liberamente assunto in precedenza», avendo tali dichiarazioni rilevanti riflessi sia in termini di esercizio dell'azione penale, sia in termini di provvedimenti adottabili prima del dibattimento (r.o. nn. 649 e 851 del 2000);

che la disciplina censurata sarebbe inoltre in contrasto:

con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le nuove regole fissate dall'art. 111 Cost., incidendo sui rapporti tra il diritto di difesa dell'accusato e il diritto di difesa del dichiarante, implicano che «alla maggior tutela del primo» deve corrispondere «una compressione del secondo», e cioè dello spazio del diritto al silenzio (r.o. n. 167 e 447);

con gli artt. 112 (r.o. nn. 167, 447, 649 e 851 del 2000), 113 e 97 della Costituzione (r.o. n. 167 del 2000), in quanto la censurata disciplina del diritto al silenzio vanifica l'attuazione di principi costituzionali di pari rilevanza, quali l'indefettibilità della giurisdizione, l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, l'inderogabile funzione conoscitiva del processo, il libero convincimento del giudice (r.o. n. 447 e 649 e 851), condizionando l'esercizio della giurisdizione «nel suo estrinsecarsi e nel suo buon andamento» (r.o. n. 167) alla facoltà di non rispondere del soggetto da esaminare, pur in assenza di reali esigenze di salvaguardia di suoi interessi costituzionalmente protetti, trattandosi di soggetto già giudicato (r.o. n. 167) o a tutela del quale comunque soccorrono le norme che lo garantiscono da autoincriminazioni, *ex artt.* 63 e 198 cod. proc. pen. (r.o. n. 447, 649 e 851);

con l'art. 3 Cost., per la irragionevole diversità di disciplina della acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie a seconda che provengano da un testimone o da uno dei soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. (r.o. n. 167), e perché, per effetto di un'opzione affatto arbitraria del dichiarante, si possono formare giudicati contrastanti nei confronti di posizioni processuali del tutto simili (r.o. nn. 649 e 851 del 2000);

che il tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza emessa il 14 giugno 2000 (r.o. n. 721 del 2000) solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen., censurando tuttavia tale disposizione non solo nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso che abbia già reso dichiarazioni nella fase delle indagini, ma anche nella parte in cui «non prevede che il rifiuto dell'esame, quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, sia penalmente sanzionato, al pari del rifiuto opposto dal testimone»;

che il predetto tribunale — premesso che nel corso del dibattimento, il 7 aprile 2000, erano state acquisite senza il consenso dei difensori, con «il sistema delle contestazioni previsto dall'art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998», le dichiarazioni rese nella fase investigativa da imputati in procedimento connesso, già giudicati con rito abbreviato, che avevano rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale — rileva che tale acquisizione è da ritenere «erronea, alla luce delle disposizioni introdotte con

legge n. 35 del 25 febbraio 2000, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 2 del 7 gennaio 2000, attuativo dell'art. 2, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2», con la conseguenza che le «dichiarazioni illegittimamente acquisite» sarebbero inutilizzabili ai fini della decisione;

che l'art. 210 cod. proc. pen., garantendo il diritto al silenzio all'imputato in procedimento connesso che abbia già reso dichiarazioni *erga alios*, sarebbe quindi in contrasto:

con l'art. 111 della Costituzione in quanto, imponendo tale norma il metodo dialettico ai fini dell'accertamento della verità materiale e «rendendo esplicita la scelta secondo cui il contraddittorio tra le parti è da considerarsi come il solo metodo probatorio idoneo *ad eruendam veritatem*», non sono compatibili con la scelta operata dal costituente «regole che limitino la pienezza e l'effettività del contraddittorio, non giustificate da principi a loro volta di rango o pari valore costituzionale»;

con l'art. 3 Cost., in quanto è irragionevole «la indiscriminata tutela del diritto al silenzio di colui che, avendo già reso dichiarazioni nel processo che lo riguarda, ha anche subito, grazie al meccanismo previsto dall'art. 513, una compressione del proprio diritto di difesa, diritto che non può essere dunque invocato per garantirne il silenzio nel procedimento connesso»;

che nei giudizi relativi alle questioni iscritte nel r.o. nn. 167, 721 e 851 del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, facendo particolare riferimento ai principî di cui all'art. 24 Cost.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1º marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone;

che di conseguenza, essendo mutati la norma censurata e il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone, al tribunale di Milano, al tribunale di Foggia e al tribunale di Nocera Inferiore.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 262

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisibilità e utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Facoltà di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi della formazione della prova in contraddittorio, del libero convincimento del giudice e dell'obbligatorietà dell'azione penale Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

**Processo penale - Incidente probatorio - Esame di persona imputata in un procedimento connesso - Preclusione della possibilità di promuovere incidente probatorio, nel caso di chiamata in correità nei confronti dei coimputati - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 392, comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: degli artt. 513 e 210, comma 4, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 20 marzo 2000 dal tribunale di Milano, 13 aprile 2000 dal tribunale per i minorenni di Trieste, 4 maggio 2000 dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere, 8 maggio 2000 dal tribunale di Napoli e 11 luglio 2000 dal tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 319, 428, 512, 547 e 820 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25, 30, 40, 41, prima serie speciale, dell'anno 2000, e n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001;

degli artt. 513, 210, comma 4, e 392, lettera d), del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Rimini, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Milano con due ordinanze di uguale contenuto emesse il 20 marzo e l'11 luglio 2000 (r.o. nn. 319 e 820 del 2000), il tribunale per i minorenni di Trieste con ordinanza emessa il 13 aprile 2000 (r.o. n. 428 del 2000) e il tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 8 maggio 2000 (r.o. n. 547 del 2000) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri;

che identica questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 (evocato, per evidente errore materiale come art. 23, solo in motivazione), 25 (evocato solo in dispositivo), 111 e 112 Cost., dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 (r.o. n. 512 del 2000);

che il tribunale di Rimini, con ordinanza del 28 giugno 2000 (r.o. n. 733 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 111 e 112 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen., ed inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., «nella parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b)»;

che in entrambe le ordinanze il tribunale di Milano premette che nel corso del dibattimento, aperto in epoca successiva alla modifica dell'art. 111 della Costituzione e avente ad oggetto fatti di falso e corruzione, numerose posizioni erano state stralciate e definite con riti alternativi o sentenza di non doversi procedere ex art. 469 cod. proc. pen.;

che alcuni degli imputati le cui posizioni erano state separate, sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, sicché il pubblico ministero aveva proceduto «alle contestazioni ai sensi dell'art. 500 c.p.p.», insistendo altresì nella richiesta di produzione dei verbali utilizzati per le contestazioni;

che il tribunale per i minorenni di Trieste, premesso che alcuni imputati in procedimento connesso esaminati in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, rileva che non può trovare applicazione il sistema della contestazione-acquisizione di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. (sentenza n. 361 del 1998), in quanto incompatibile con il nuovo art. 111 Cost.;

che la Corte di assise di S. Maria Capua Vetere premette che il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato nell'ambito del medesimo procedimento nel quale era già stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), decisa con l'ordinanza n. 249 del 1999, che aveva disposto la restituzione degli atti perché il giudice rimettente valutasse se la questione, relativa alla non acquisibilità delle precedenti dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da imputato in procedimento connesso, fosse tuttora rilevante alla luce della sentenza n. 361 del 1998;

che la Corte rimettente precisa che, dopo l'intervento di tale sentenza, l'imputato in procedimento connesso, che nel frattempo era stato giudicato, nuovamente chiamato a rendere l'esame ex art. 507 cod. proc. pen. si era rifiutato di rispondere, e che la difesa si era opposta alla richiesta del pubblico ministero di procedere a norma degli artt. 513, comma 2, e 500, comma 2-bis cod. proc. pen., come risultanti alla stregua della sentenza n. 361 del 1998;

che la questione sollevata dal tribunale di Napoli concerne l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato nei confronti del quale si era proceduto separatamente, condannato in appello con sentenza del luglio 1997 e che, chiamato a rendere esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., rifiutava di rispondere;

che il tribunale premette che, avendo già rigettato le questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa degli imputati in relazione alla compatibilità del meccanismo della contestazione-acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza da chi, nel corso dell'esame dibattimentale, si era rifiutato di rispondere alle domande delle parti, si trova a dover valutare, all'esito del dibattimento, se le dichiarazioni acquisite con il meccanismo di cui all'art. 513 cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, siano utilizzabili ai fini della decisione in assenza degli elementi di cui al quinto comma dell'art. 111 Cost.;

che il tribunale di Rimini premette che in dibattimento un imputato in procedimento connesso — che nel corso delle indagini preliminari aveva ammesso la propria responsabilità chiamando in correità gli imputati nel procedimento a quo e aveva quindi «ottenuto la definizione della propria posizione con il rito abbreviato» — si era avvalso della facoltà di non rispondere;

che tutti i rimettenti, ad eccezione del tribunale di Napoli, sollevano questione di legittimità costituzionale «non solo dell'art. 210 cod. proc. pen., ma dello stesso meccanismo dettato dall'art. 513 cod. proc. pen. nella portata precettiva scaturita dall'intervento della Corte costituzionale», sul presupposto che «la regola introdotta dalla norma costituzionale non si limita ad esprimere un criterio di valutazione della prova, ma fissa il principio tassativo della formazione della stessa nel rispetto del principio del confronto dialettico [...], sicché l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari» (così, esplicitamente, r.o. n. 512 del 2000) in base al meccanismo introdotto dalla sentenza n. 361 del 1998 verrebbe a porsi in contrasto con tale principio;

che il tribunale di Napoli — premessa la distinzione tra la fase dell'acquisizione delle dichiarazioni, quale momento della formazione della prova, e quella dell'utilizzabilità delle stesse, e qualificato il principio introdotto nell'art. 111 della Costituzione «non già quale regola legale di esclusione probatoria, bensì quale criterio legale di valutazione» — pone il problema di costituzionalità esclusivamente in relazione al profilo della

«utilizzabilità», in assenza degli elementi di cui al quinto comma dell'art. 111 Cost., delle dichiarazioni rese durante le indagini, ritenendo comunque acquisibili, e avendo anzi già acquisito, tali dichiarazioni «con il meccanismo di cui all'art. 513 c.p.p., come integrato» dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998;

che tutti i rimettenti ritengono che gli artt. 513, comma 2, e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui disciplinano la formazione della prova con riferimento alle dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 210 cod. proc. pen., riconoscendo loro la facoltà di non rispondere, siano in contrasto con l'art. 111 Cost., e che si imponga, in forza delle modifiche introdotte nella norma costituzionale, «una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios*»;

che, in particolare, secondo i rimettenti il riconoscimento della facoltà di non rispondere svuota di effettività il principio, affermato dal quarto comma dell'art. 111 Cost., del contraddittorio nella formazione della prova, in relazione al quale il silenzio del dichiarante viene configurato, con evidente connotazione di disvalore, come «sottrazione al contraddittorio» nel secondo periodo dello stesso quarto comma;

che la scelta dell'imputato di rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri spiega, secondo i giudici a quibus effetti di così grande rilevanza nei confronti dell'accusato nella fase predibattimentale che, una volta intrapresa tale via, l'esercizio successivo del diritto al silenzio si pone in contrasto, menomandolo, con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione della prova, ora assunto a regola costituzionale (art. 111, terzo e quarto comma);

che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la concorrenza tra le contrapposte articolazioni del diritto di difesa del dichiarante e dell'imputato può essere composta solo affermando che le nuove regole recate dall'art. 111 della Costituzione comportano la «compressione» dello spazio costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, nonché gli artt. 3, 112, 111, primo comma, e 25 della Costituzione (quest'ultimo evocato solo in r.o. n. 512 del 2000), in quanto da essa discende l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che il tribunale di Rimini censura inoltre, in riferimento ai medesimi parametri, l'art. 392, lettera *d*), cod. proc. pen. «nella parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., ai soli casi previsti dalle lettere *a*) e *b*)», in quanto verrebbe così impedito di fatto «alla pubblica accusa di promuovere immediato incidente probatorio, in tutti i casi in cui un imputato effettui una chiamata in correità nei confronti dei coimputati, al di fuori dei casi previsti nelle suindicate» ipotesi, ritenendo tale questione «strettamente correlata» alle precedenti;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, facendo particolare riferimento ai principi di cui all'art. 24 Cost.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, in relazione al regime della acquisizione e utilizzazione in dibattimento di tali precedenti dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, con riferimento alle questioni concernenti gli artt. 210 e 513 cod. proc. pen., successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. — che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone —, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod. proc. pen.;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*;

che la questione di costituzionalità dell'art. 392, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen., sollevata dal tribunale di Rimini, deve invece essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto nella disposizione impugnata è già stato eliminato il riferimento alle circostanze previste dalle lettere *a*) e *b*), ad opera dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe;*

*Ordina la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale al tribunale di Milano, al tribunale per i minorenni di Trieste, al tribunale di Napoli, alla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere e al tribunale di Rimini.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0753

N. 263

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni *erga alios* nella fase predibattimentale rese da persone coimputate del medesimo reato o imputate di reato connesso e già giudicate con sentenza irrevocabile di condanna - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa dell'imputato, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri principî - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4, in relazione al comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4, in relazione al comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 1° giugno 2000 dal tribunale di Padova, il 20 giugno 2000 dal tribunale di Milano, il 29 giugno 2000 dal tribunale di Rovereto, il 20 ottobre 2000 dal tribunale militare di Verona e il 30 ottobre 2000 dal tribunale di Napoli,

iscritte rispettivamente ai nn. 483, 563, 659 e 797 del registro ordinanze 2000 e n. 68 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, nn. 38, 42, 46 e 52, dell'anno 2000 e n. 6, dell'anno 2001;

dell'art. 197, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal tribunale di Milano, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 42 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di costituzione, nel giudizio relativo alla questione iscritta al n. 483 del registro ordinanze del 2000, dell'imputato in procedimento connesso;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 1º giugno 2000 (r.o. n. 483 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera *a*), e 210, comma 4, in relazione al comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono: il primo, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva; il secondo, che possano avvalersi della facoltà di non rispondere anche le persone nei confronti delle quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile;

che questioni analoghe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con ordinanza del 20 giugno 2000 (r.o. n. 563 del 2000); in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 97, 101, secondo comma, 111, dal primo al quinto comma, e 112 Cost., dal tribunale di Rovereto con ordinanza del 29 giugno 2000 (r.o. n. 659 del 2000); in riferimento agli artt. 101 e 111 Cost., dal tribunale militare di Verona con ordinanza del 20 ottobre 2000 (r.o. n. 797 del 2000); in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dal tribunale di Napoli con ordinanza del 30 ottobre 2000 (r.o. n. 68 del 2001);

che il tribunale di Milano, con ordinanza del 16 maggio 2000 (r.o. n. 556 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale del solo art. 197, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen., «nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone delle persone coimputate nel medesimo reato o imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile»;

che tutte le censure fanno specifico riferimento alla situazione dell'imputato di reato connesso che ha già «definito la propria posizione rispetto ai fatti di causa» (così, testualmente, r.o. n. 68 del 2001), e che, avendo in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, si avvale, in dibattimento, della facoltà di non rispondere: precisandosi nelle ordinanze iscritte ai nn. 483, 556, 563, 659 e 797 del r.o. del 2000 che la fattispecie rilevante nei giudizi *a quibus* è quella di «dichiaranti» che hanno definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento;

che esplicitamente nelle ordinanze nn. 483, 659, 797 del 2000 e 68 del 2001 i rimettenti rilevano che, in assenza dell'accordo tra le parti, i verbali delle dichiarazioni rese da tali persone durante le indagini non sono in alcun modo né acquisibili al fascicolo del dibattimento né utilizzabili;

che la preclusione discende, a parere dei rimettenti, dal nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione (r.o. n. 68 del 2001) o meglio, non solo e non tanto dalla «natura di norme self executive» che va riconosciuta «alle disposizioni più dettagliate» del nuovo testo costituzionale, ma dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, che all'art. 1, comma 1, «dispone l'immediata applicazione dei principi di cui all'art. 111 della Costituzione ai procedimenti in corso», con «conseguente tacita abrogazione di tutte le disposizioni processuali con essa incompatibili e, pertanto, anche dell'art. 513, secondo comma c.p.p., così come modificato da Corte costituzionale n. 361/1998» (r.o. n. 659 e, in senso analogo, r.o. nn. 483 e 797 del 2000);

che ad avviso dei rimettenti, poiché la *ratio* del diritto al silenzio non riposa in una presunzione di inattendibilità del dichiarante, ma nel suo interesse a non essere obbligato a *edere contra se* e cioè nell'esigenza che sia garantito il suo diritto di difesa (che però, si rileva nella ordinanza n. 659 del 2000, è assicurato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione solamente con riferimento a ogni stato e grado del procedimento nei confronti del dichiarante stesso, non oltre);

che pertanto l'«eccesso di tutela» a favore di coloro che hanno oramai definito la propria posizione processuale determinerebbe la lesione di altri interessi di rilievo costituzionale, contrapposti al «diritto di difesa» del dichiarante;

che sarebbe così violato l'art. 3 Cost.:

perché sono irragionevolmente regolate in maniera diversa la situazione del testimone rispetto a quella dell'imputato in procedimento connesso che ha reso dichiarazioni *erga alios* (r.o. nn. 556, 563 del 2000), nonché la situazione dell'imputato in procedimento connesso prosciolti con sentenza irrevocabile, per il quale non vige l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, rispetto a quella dell'imputato in procedimento connesso condannato con sentenza irrevocabile, per il quale invece quella incompatibilità sussiste, nonostante si tratti di situazioni del tutto equivalenti dal punto di vista del concreto pregiudizio processuale che il dichiarante potrebbe subire nel caso renda dichiarazioni autoindizianti (r.o. nn. 483, 556, 659 del 2000);,

e perché — costituendo la disciplina dei rapporti tra «obbligo di testimoniare» e «diritto al silenzio» uno «snodo fondamentale del sistema processuale penale, che impone sempre un ragionevole e meditato bilanciamento di contrapposti valori» — la tutela incondizionata di uno solo degli interessi in gioco, col conseguente sacrificio degli interessi contrapposti, incide sulla «tenuta complessiva del sistema» determinandone l'intrinseca irragionevolezza (r.o. nn. 563, 556, 659 del 2000);

che sarebbero quindi violati gli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nei quali trova riconoscimento costituzionale il diritto di difesa dell'imputato nel processo in cui il dichiarante è chiamato a rendere l'esame, con specifico riferimento alla facoltà «di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» e dunque alla garanzia del contraddittorio come esplicazione del diritto di difesa dell'imputato (r.o. nn. 563, 659 del 2000, nonché r.o. nn. 483, 556, 797 del 2000, ma solo in riferimento all'art. 111 Cost.);

che sarebbe anche, e soprattutto, violato l'art. 111, quarto comma, prima parte, Cost., che riconosce il principio (oggettivo) del contraddittorio nella formazione della prova quale metodo privilegiato di accertamento della verità e che impone «una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios*»;

che il riconoscimento della facoltà di non rispondere svuoterebbe di effettività tale principio (r.o. nn. 483, 556, 563, 797 del 2000; nella ordinanza n. 68 del 2001 censura analoga è svolta in riferimento all'art. 3 Cost.), consentendo a un soggetto estraneo al processo di condizionare in senso restrittivo, in base a una scelta del tutto insindacabile, l'ambito conoscitivo offerto al contraddittorio, che invece «postula che la selezione dei dati rilevanti per il giudizio sia la più ampia possibile, in funzione di garanzia contro una selettività arbitraria determinata da un'indagine a senso unico» e «svolge la funzione di massimizzare non semplicemente le possibilità di controllo critico ma anche le stesse informazioni utili ai fini della decisione a disposizione del giudice» (r.o. n. 659 del 2000);

che la disciplina censurata sarebbe, inoltre, in contrasto:

con gli artt. 25, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., in quanto incide sulla funzione conoscitiva del processo penale che è strumento, non disponibile dalle parti, finalizzato all'accertamento dei fatti reato e delle relative responsabilità e quindi a una giusta decisione (r.o. nn. 556 e 659 del 2000; censure sostanzialmente analoghe sono svolte nella ordinanza n. 68 del 2001 per violazione del principio di ragionevolezza e, quindi, in riferimento all'art. 3 Cost.);

con l'art. 2 Cost., in quanto la libertà sostanzialmente accordata al dichiarante di difendersi anche accusando falsamente altri, ovvero di sottrarsi nel dibattito al confronto dialettico con l'accusato nonostante le rilevanti conseguenze prodotte sul piano investigativo, cautelare e processuale, dalle dichiarazioni accusatorie rese nella fase predibattimentale, confligge con i più elementari doveri di solidarietà sociale (r.o. nn. 563, 659 del 2000);

con l'art. 97 Cost., in quanto le disposizioni che regolano i rapporti tra «obbligo di testimoniare» e «diritto al silenzio» finiscono per incidere sul buon andamento e sull'imparzialità della amministrazione giudiziaria (r.o. n. 659 del 2000);

con l'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina censurata comporta l'irragionevole e inaccettabile sacrificio del principio del libero convincimento, desumibile dalla soggezione del giudice soltanto alla legge (r.o. nn. 556, 659, 797 del 2000);,

con l'art. 112 Cost., incidendo tale disciplina sulla indefettibilità della giurisdizione e sulla obbligatorietà dell'azione penale (r.o. nn. 483, 556, 563, 659 del 2000 e 68 del 2001);

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate facendo riferimento, in particolare, ai principi di cui all'art. 24 della Costituzione e, nelle memorie successivamente depositate, alla legge 1° marzo 2001, n. 63, che, *medio tempore*, ha modificato le disposizioni censurate;

che nel giudizio relativo alla questione iscritta al n. 483 del r.o. del 2000 si è costituito l'imputato in procedimento connesso, in relazione al cui «diritto al silenzio» è sollevata la questione, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Longo, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, concernenti tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone che hanno in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie imputate in un procedimento connesso e già giudicate;

che, nonostante sia formalmente indirizzata al solo art. 197 cod. proc. pen., la questione sollevata con l'ordinanza n. 556 del 2000 è sostanzialmente uguale a quelle che investono il combinato disposto degli artt. 197 e 210 cod. proc. pen., in quanto il tribunale di Milano ritiene che l'art. 197 cod. proc. pen., stabilendo «il discrimine fra la figura dell'imputato e quella di testimone», contempra «categorie di soggetti nei confronti dei quali non pare possa riconoscersi il diritto al silenzio»;

che deve pertanto essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1º marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, modificando, tra l'altro, gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen., che individua e regola le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Padova, al tribunale di Milano, al tribunale di Rovereto, al tribunale militare di Verona e al tribunale di Napoli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 264

Ordinanza 5 - 17 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da persone imputate in un procedimento connesso e da soggetti già condannati con sentenza irrevocabile - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Prospettata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri rilevanti principî, nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta nuova normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101, 111 e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a) 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal tribunale di Milano, con ordinanze emesse in data 11 luglio 2000 e 22 giugno 2000, iscritte rispettivamente ai nn. 611 e 666 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Milano con ordinanza in data 11 luglio 2000 (r.o. n. 611 del 2000) ha sollevato, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., e agli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, nonché dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone di tali persone allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile;

che analoghe questioni sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con ordinanza del 22 giugno 2000 (r.o. n. 666 del 2000);

che in entrambe le ordinanze si premette che, nell'ambito di procedimenti nei quali diverse posizioni erano state separate e definite con rito alternativo, buona parte degli imputati in procedimento connesso si erano avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che ad avviso dei rimettenti gli artt. 513, comma 2, e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui disciplinano la formazione della prova relativa alle dichiarazioni rese dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 210 cod. proc. pen., riconoscendo loro la facoltà di non rispondere, sono in contrasto con l'art. 111 Cost., in quanto le modifiche recate alla norma costituzionale impongono «una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios*»;

che, in particolare, nell'ordinanza n. 611 del 2000 il tribunale di Milano rileva che il riconoscimento della facoltà di non rispondere svuota di effettività il principio del contraddittorio nella formazione della prova, affermato dal quarto comma dell'art. 111 Cost., in relazione al quale il silenzio del dichiarante viene configurato, con evidente connotazione di disvalore, come « sottrazione al contraddittorio » nel secondo periodo dello stesso quarto comma;

che la scelta dell'imputato di rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri spiega effetti di così grande rilevanza nei confronti dell'accusato nella fase predibattimentale che, una volta intrapresa

tale via, l'esercizio successivo del diritto al silenzio si pone in contrasto, menomandolo, con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione della prova, ora assunto a regola costituzionale (art. 111, terzo e quarto comma);

che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la concorrenza tra le contrapposte articolazioni del diritto di difesa del dichiarante e dell'imputato può essere composta solo affermando che le nuove regole recate dall'art. 111 della Costituzione comportano la «compressione» dello spazio costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, nonché gli artt. 3, 112, 111, primo comma, e 25 Cost., in quanto da essa discende l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione conoscitiva del processo, dell'infedeltà della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che, a parere del medesimo rimettente, il dubbio di costituzionalità prospettato in relazione all'art. 197 cod. proc. pen. implica la rivisitazione dell'intero istituto del diritto al silenzio, nonché l'attribuzione della veste di vero e proprio testimone all'imputato in procedimento connesso la cui posizione sia stata definita con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, con inevitabili conseguenze, da un lato, sull'obbligo di rispondere secondo verità e sulle sanzioni penali a lui irrogabili, dall'altro in ordine alle regole di valutazione della prova così acquisita;

che nell'ordinanza iscritta al n. 666 del registro ordinanze del 2000 il tribunale, rilevando che il procedimento è «soggetto ai principi di cui all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2, in quanto il dibattito è stato aperto in epoca successiva all'introduzione della predetta innovazione costituzionale», ritiene che «il principio di formazione della prova in contraddittorio di cui al quinto [recte: quarto] comma dell'art. 111» comporti la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità «dell'intero sistema di assunzione della prova per ciò che concerne le dichiarazioni di persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. sotto il profilo della previsione» della facoltà di non rispondere, nonché della disciplina concernente «l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei soggetti già "condannati" con sentenza divenuta irrevocabile»;

che la normativa censurata sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 111 Cost., in quanto, da un canto, «ogni strumento nel tempo individuato, allo scopo di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi successivamente esercita la facoltà di non rispondere, è allo stato impercorribile in quanto in aperto conflitto con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione»; dall'altro, la facoltà di non rispondere per l'imputato in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie contrasta «con la costituzionalizzazione del principio del confronto dialettico in dibattimento»;

che sarebbero così violati anche il principio «di accertamento dei fatti aventi rilevanza penale», individuato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 111 del 1993; il principio «di conservazione degli elementi di prova», enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 361 del 1998; e, infine, il principio di ragionevolezza, per l'incoerenza di un sistema che assegna valenza assoluta alle dichiarazioni in questione nei confronti dell'accusato in fase predibattimentale e cautelare (artt. 3, 25, 111 e 112 Cost.);

che le medesime considerazioni sorreggono, nell'ordinanza r.o. n. 666, il dubbio di costituzionalità prospettato in relazione all'art. 197 cod. proc. pen., concernente la «minore attualità e rilevanza dei diritti, pur costituzionalmente garantiti, di colui nei confronti del quale sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna — alla quale è equiparata ex art. 445, primo comma, ultima parte, c.p.p., la sentenza di applicazione di pena — in quanto la sua posizione è insuscettibile di essere aggravata o comunque modificata»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, facendo particolare riferimento ai principi di cui all'art. 24 Cost.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni sollevate con le due ordinanze di rimessione, concernenti il diritto al silenzio riconosciuto sia alle persone che sono state già giudicate sia alle persone ancora imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, in relazione al regime della acquisizione e utilizzazione in dibattimento di tali precedenti dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. — che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone —, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod. proc. pen.;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0755

N. 265

*Ordinanza 5 - 17 luglio 2001*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Riproposizione del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato da parte del tribunale di Roma - Prospettata lesione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell'11 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi, promosso dal tribunale di Roma — IV sezione penale — con ricorso depositato il 16 novembre 2000 ed iscritto al n. 170 del registro ammissibilità conflitti.

Visto l'atto di intervento di Pennisi Roberto.

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, il tribunale di Roma, in data 14 dicembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata in data 11 novembre 1999, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e, come tali, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «perché, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Pennisi Roberto — sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, nonché magistrato inquirente nell'indagine relativa all'omicidio Ligato — mediante le seguenti espressioni: «Pennisi, un nuovo Torquemada, un torturatore» autore di una «vera persecuzione politica (...) non si sottolinea da parte di nessuno il comportamento disumano e persecutorio di Pennisi»; espressioni diffuse tramite un comunicato stampa ANSA e pubblicate sul quotidiano Il giornale di Calabria in data 31 maggio 1994»;

che la Camera dei deputati aveva adottato la predetta delibera dell'11 novembre 1999 in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la quale aveva motivato la insindacabilità sulla base della considerazione che «le frasi pronunziate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina; si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, una grave lesione non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica; ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico; inoltre, le frasi vanno inquadrare nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli strumenti giudiziari»;

che il tribunale di Roma ha sostenuto che la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del giudizio sulla responsabilità penale del deputato Sgarbi, perché adottata in palese carenza di specifici profili di collegamento tra l'espletamento della funzione parlamentare e le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi mediante la divulgazione delle frasi a lui imputate;

che in particolare il tribunale ha osservato che il richiamo, operato nella riportata motivazione della proposta di insindacabilità adottata dalla giunta, al generico inquadramento delle espressioni di cui si tratta nel contesto della battaglia politica, portata avanti dallo Sgarbi, in Parlamento ed al di fuori di esso, contro l'uso improprio degli strumenti giurisdizionali non potrebbe comunque considerarsi sufficiente a ricondurre tali dichiarazioni nell'alveo dell'esercizio delle funzioni parlamentari, posto che, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1998, se è vero che la funzione parlamentare non si estrinseca solo negli atti tipici, potendo ricomprendere anche quanto sia presupposto o conseguenza di questi ultimi, ciò non di meno ad essa non potrebbe essere ricollegata automaticamente l'«intera» attività politica svolta dal parlamentare, in quanto ciò comporterebbe la trasformazione della prerogativa parlamentare in privilegio personale;

che, nell'imminenza della data fissata per la decisione sull'ammissibilità del conflitto, ha depositato «atto di intervento», a mezzo dei suoi difensori, il dott. Roberto Pennisi, parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Roma, il quale, pur facendosi carico della giurisprudenza costituzionale sulla legittimazione ad essere parte nel giudizio costituzionale instaurato a seguito di proposizione del conflitto di attribuzione, ha rivendicato la propria legittimazione ad intervenire già nella fase di deliberazione circa l'ammissibilità del conflitto sollevato dal tribunale di Roma, sulla base della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), che ha inserito i principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione;

che la Corte, con ordinanza n. 264 del 2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione in considerazione della mancanza nello stesso di qualsiasi riferimento agli specifici fatti per cui si procede e alla loro esatta qualificazione giuridica, nonché del difetto, sia nel dispositivo sia nella motivazione, di una domanda rivolta alla Corte;

che il tribunale di Roma, con ricorso in data 10 ottobre 2000, con il quale ha provveduto ad ovviare a quelle carenze che avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità del primo, ha nuovamente sollevato il conflitto, ritenendo, per i motivi già esposti, che la delibera della Camera dei deputati di cui si tratta integri una menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario;

che il dott. Pennisi ha depositato un nuovo atto di intervento chiedendo che la Corte riconosca la sua legittimazione ad intervenire nel procedimento promosso dal tribunale di Roma e, nel merito, ritenga inammissibile il conflitto, in quanto nessuna efficacia inibente sulla prosecuzione del procedimento giurisdizionale davanti allo stesso tribunale sarebbe da riconoscere alla deliberazione dell'11 novembre 1999 con la quale la Camera dei deputati ha affermato l'insindacabilità delle opinioni diffamatorie espresse dall'onorevole Sgarbi a carico dello stesso dott. Pennisi; in subordine, ritenga illegittima, e, quindi, annulli la citata deliberazione, affermando che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi.

Considerato che, nella presente fase del giudizio a carattere meramente deliberatorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, sul punto se il ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto, cioè se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei profili soggettivi e oggettivi richiamati nel primo comma del medesimo articolo (ordinanza n. 226 del 1995; n. 1 e n. 2 del 1979);

che il tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio, ripetutamente affermato dalla Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione rispetto ad un proprio componente, è legittimata ad essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il tribunale di Roma lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine alla ammissibilità del ricorso e dell'intervento.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservato ogni definitivo giudizio;*

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, ricorrente;*

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0756

N. 266

*Sentenza 5 - 19 luglio 2001*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

**Ambiente (tutela dell') - Serbatoi interrati - Decreto ministeriale recante requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per conflitto di attribuzione - Assunta lesione della sfera di attribuzioni della ricorrente - Intervenuta espressa sostituzione del decreto impugnato - Cessazione della materia del contendere.**

- Decreto Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 5 e 6, 9, numeri 9 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8.

**Ambiente (tutela dell') - Prevenzione dall'inquinamento del suolo - Serbatoi interrati - Costruzione, installazione ed esercizio - Regolamento ministeriale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per conflitto di attribuzione - Difetto di esplicita autorizzazione legislativa a regolamentare la materia - Conseguente lesione dell'autonomia provinciale - Accoglimento del ricorso provinciale - Annullamento del decreto impugnato - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Decreto Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246.
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento notificati il 28 dicembre 1998 ed il 24 settembre 1999, depositati in Cancelleria il 7 gennaio ed il 29 settembre 1999, per conflitti di attribuzione sorti

a seguito: *a*) degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 recante «Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati»; *b*) degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12 e allegati *a*) e *b*) del decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati), ed iscritti ai numeri 1 e 32 del registro conflitti 1999.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati), lamentando la violazione — in particolare, ad opera degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 dell'impugnato decreto — dell'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che assegna alla ricorrente potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, e di tutela del paesaggio; dell'art. 9, numeri 9) e 10), dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla provincia potestà legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, nonché di igiene e sanità; dell'art. 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che conferisce alle province autonome corrispondenti funzioni amministrative nelle menzionate materie; dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dei principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); del principio di leale cooperazione tra Stato, regioni e province autonome.

La Provincia di Trento chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato di emanare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante «Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati», ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12. La ricorrente chiede altresì che venga annullato lo stesso decreto, «con particolare riferimento alle specifiche disposizioni impugnate», per violazione delle invocate disposizioni statutarie e costituzionali.

Nel ricorso, si illustra il contenuto delle disposizioni ministeriali censurate, le quali hanno la finalità, come risulta espressamente dall'art. 1 del decreto all'origine del presente conflitto, di salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei serbatoi interrati di cui si tratta, destinati allo stoccaggio di sostanze per uso commerciale o industriale. In particolare, la ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni legislative e amministrative ad opera dell'art. 4, che abilita il Ministro dell'ambiente a svolgere funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del decreto impugnato (comma 1, lettera *a*) e ad elaborare e proporre «le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati» (lettera *b*). A questo riguardo, nel ricorso si osserva che «tali "linee guida" hanno, al di là delle apparenze, un netto carattere normativo, come risulta dal rinvio che ad esse fa l'art. 12». Le disposizioni successive, che la ricorrente ritiene lesive, stabiliscono competenze di organi statali, regionali e comunali in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni (art. 5, commi 1-3), disciplinando i relativi procedimenti (art. 5, comma 4); stabiliscono procedure amministrative per l'installazione di nuovi serbatoi (art. 6) e per la dismissione di serbatoi esistenti (art. 9); dettano regole sulla conduzione, la registrazione e il controllo dei serbatoi interrati (art. 8) e stabiliscono i tempi limite di esercizio degli stessi, nonché le modalità di adeguamento alla nuova disciplina (artt. 10 e 11).

La ricorrente si duole innanzi tutto dell'incidenza del decreto ministeriale impugnato in una materia nella quale essa aveva già legittimamente esercitato la propria potestà legislativa, con l'adozione del «Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti», che all'art. 26 disciplina i serbatoi o contenitori di materiali inquinanti (disciplina integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale del 25 maggio 1990, n. 6043, «Determinazione soglie-limite per l'applicazione della disciplina relativa ai serbatoi e contenitori di materiale inquinante») e con l'approvazione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale), che all'art. 51 detta norme in materia di distributori di carburanti.

Nel ricorso si denuncia poi la mancanza di una «base legislativa» a fondamento del decreto ministeriale 20 ottobre 1998. Tra tutti i riferimenti normativi citati nelle premesse dell'impugnato decreto, si legge nel ricorso, il solo decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), assegna (art. 4, comma 3) al Ministro dell'ambiente il compito di indicare le misure necessarie per impedire scarichi indiretti di sostanze inquinanti. Senonché, rileva la ricorrente, l'atto all'origine del conflitto non può considerarsi emanato nell'esercizio del potere conferito al Ministro dell'ambiente dal menzionato decreto legislativo n. 132 del 1992: «Lo escludono, da un lato, il diverso oggetto — dall'altro, la diversa procedura e le diverse autorità coinvolte».

La provincia ricorrente esclude inoltre che il decreto ministeriale impugnato possa legittimamente vincolare le province autonome come atto di indirizzo e coordinamento, non essendo stato adottato nel rispetto dell'art. 3 del citato decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che prevede una procedura di consultazione della provincia e richiede una fonte legislativa per porre «oneri di adeguamento della legislazione provinciale». Né, si afferma nel ricorso, la natura tecnica della normativa ministeriale — ad avviso della Provincia di Trento, propria del solo art. 7 — potrebbe sottrarre il decreto impugnato alle censure prospettate in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992. In ogni caso, conclude la ricorrente, risulterebbe comunque violato l'art. 8, comma 1, della legge n. 59 del 1997, che assoggetta ad intesa con la Conferenza Stato-regioni anche gli «atti di coordinamento tecnico», e, contestualmente, il principio costituzionale di leale cooperazione.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere — previa riserva di successive e più ampie deduzioni — il rigetto del ricorso, costituendo l'impugnato decreto ministeriale «legittimo esercizio di competenza dello Stato — che non reca invasione o turbativa di attribuzioni della ricorrente provincia».

3. — Con un successivo ricorso, regolarmente notificato e depositato, la provincia autonoma di Trento ha sollevato un secondo conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati), lamentando la violazione — in particolare, ad opera degli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12, nonché degli Allegati A) e B) dello stesso d.m. — dell'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che assegna alla ricorrente potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, e di tutela del paesaggio; del successivo art. 9, numeri 3), 9) e 10), dello stesso statuto speciale, che attribuisce alla provincia potestà legislativa concorrente in materia di commercio, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità; dell'art. 16 dello statuto speciale, che conferisce alle province autonome le corrispondenti funzioni amministrative; degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri); del principio costituzionale di leale cooperazione.

La Provincia di Trento chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato di emanare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; Allegati A) e B). La ricorrente chiede altresì l'annullamento delle disposizioni ministeriali ritenute lesive della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite.

Il decreto ministeriale impugnato con questo secondo ricorso sostituisce, a norma dell'art. 13, il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998 — già impugnato dalla Provincia autonoma di Trento [Confl.

n. 1/1999] — e presenta un contenuto sostanzialmente invariato. Sviluppando la ricorrente censure ed argomentazioni del tutto analoghe a quelle già contenute nel primo ricorso, non occorre ripercorrere le deduzioni svolte ai fini dell'instaurazione di questo secondo conflitto [n. 32/1999].

4. — Anche nel presente giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere — previa riserva di successive e più ampie deduzioni — il rigetto del ricorso.

5. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per argomentare l'infondatezza del ricorso con il quale la Provincia di Trento ha promosso il conflitto n. 32/1999.

Nella memoria, l'Avvocatura individua il fondamento normativo dell'impugnato decreto del Ministro dell'ambiente n. 246 del 1999, anzitutto, nel d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, 183), come modificato dalla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali), che «assegna al Ministero dell'ambiente il potere, di carattere essenzialmente tecnico, di emanare norme generali di sicurezza alle quali devono attenersi i fabbricanti le cui attività rientrino nel campo di applicazione del decreto», oltre ad attribuire allo stesso Ministro funzioni di indirizzo e coordinamento.

A fondamento del potere ministeriale contestato, il resistente invoca anche la direttiva n. 80/68/CEE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose). La citata disciplina statale di recepimento, sottolinea l'Avvocatura, è stata successivamente trasfusa nel decreto legislativo n. 152 del 1999.

La normativa tecnica all'origine del presente conflitto, osserva la difesa erariale anche sulla scorta di considerazioni generali attinenti alla politica comunitaria in materia ambientale basata sull'art. 174 (*ex art.* 130 R) del Trattato CE, ed invocando altresì l'art. 10 (*ex art.* 5) dello stesso Trattato, costituisce adempimento di precisi obblighi comunitari e si propone di coordinare l'interesse ambientale con quello alla «detenzione di sostanze che presentano un elevato rischio sia sotto il profilo ambientale ... che di sicurezza pubblica e di tutela della salute».

La materia disciplinata dal provvedimento ministeriale impugnato, si legge nella memoria, «non è certamente quella urbanistica, per la quale la Provincia di Trento ha potestà legislativa primaria, ma quella di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e dell'inquinamento delle acque e del suolo, per la quale potrebbe al più rinvenirsi una potestà legislativa concorrente».

Il rispetto di tale competenza concorrente, aggiunge l'Avvocatura, sarebbe «garantita dall'art. 16 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, per quanto riguarda i rischi particolarmente rilevanti; dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per quanto concerne la tutela delle acque dall'inquinamento; dall'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo al recepimento delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi».

Quanto al dedotto esercizio, da parte della ricorrente, della potestà legislativa nella materia dei serbatoi interrati, l'Avvocatura osserva che «la Provincia doveva farsi carico in primo luogo di evidenziare la piena conformità della normativa provinciale alla normativa comunitaria in materia ambientale».

6. — In prossimità dell'udienza, anche la provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria illustrativa ad integrazione del secondo ricorso [R. confl. n. 32/1999] e per replicare alla memoria depositata dall'Avvocatura.

La ricorrente esclude innanzi tutto che il richiamato d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 — che conferisce al Ministro dell'ambiente il potere di indicare norme generali di sicurezza per attività industriali comportanti il rischio di «incidenti rilevanti» — possa costituire il fondamento legale dell'impugnato regolamento ministeriale: quest'ultimo, infatti, «non rinvia ... alle sostanze contemplate dal d.P.R. n. 175 del 1988», le quali, si legge, sarebbero «rilevanti per la loro attitudine a generare fenomeni fisici di pericolosità, che solo in parte sono riconducibili all'inquinamento del suolo e delle acque». Nella memoria si insiste poi sul carattere amministrativo e non tecnico della normativa ministeriale censurata.

La difesa della provincia deduce poi l'avvenuta abrogazione, anteriormente alla pubblicazione (in *G.U.* del 29 luglio 1999, n. 176) del d.m. impugnato, del decreto legislativo n. 132 del 1992 — anch'esso invocato dalla

difesa erariale quale base legale del potere esercitato — ad opera del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato il 29 maggio 1999, «senza che risultino particolari clausole che differiscano l'entrata in vigore oltre il normale termine di *vacatio*».

La memoria della provincia richiama inoltre l'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha abrogato il citato d.P.R. n. 175 del 1988.

Anche l'affermata necessità di introdurre la censurata disciplina ministeriale in adempimento di obblighi comunitari viene contestata dalla Provincia autonoma, che non assume «una assoluta impossibilità per lo Stato di intervenire in materia ambientale», ma lamenta «la mancanza di fondamento legislativo del d.m. in questione e l'inidoneità del tipo di atto prescelto ad interferire in materie di competenza provinciale». Si legge ancora, a questo riguardo, nella memoria della ricorrente: «non risulta che il regolamento qui impugnato sia attuativo di una specifica direttiva, né viene citata una norma legislativa che autorizzi la recezione in via regolamentare di tale ipotetica direttiva».

D'altro canto, conclude la Provincia autonoma, la disciplina provinciale è «ben più ampia e rigorosa rispetto a quella dettata dal regolamento impugnato, sia sotto l'aspetto oggettivo, in quanto riguarda tutte le sostanze inquinanti sia sotto l'aspetto soggettivo, in quanto è destinata a chiunque detenga serbatoi o depositi di sostanze inquinanti».

Nella memoria si lamenta infine che l'Avvocatura non avrebbe replicato alle doglianze relative alla dedotta violazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con due distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).

Con il primo ricorso, la provincia ricorrente chiede alla Corte di accertare se spetti allo Stato di emanare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 (poi abrogato e sostituito dal successivo regolamento ministeriale 24 maggio 1999, n. 246, sostanzialmente invariato nel contenuto) ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1; 2; 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 2, 3, 4; 6; 8; 10; 11; 12 — e se debba essere annullato tale decreto, «con particolare riferimento alle specifiche disposizioni impugnate», in quanto lesivo della sfera di attribuzioni della ricorrente Provincia autonoma di Trento, come definite dall'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che assegna alla ricorrente potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, e di tutela del paesaggio; dall'art. 9, numeri 9) e 10), dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla provincia potestà legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, nonché di igiene e sanità; dall'art. 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che conferisce alle province autonome le corrispondenti funzioni amministrative; dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dai principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); dal principio di leale cooperazione tra Stato, regioni e province autonome.

In particolare, si chiede alla Corte di accertare se siano lesivi delle attribuzioni provinciali l'art. 4 del decreto impugnato, che abilita il Ministro dell'ambiente a svolgere funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del medesimo (comma 1, lettera *a*) e ad elaborare e proporre «le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati» (lettera *b*) avendo «tali "linee guida" al di là delle apparenze, un netto carattere normativo, come risulta dal rinvio che ad esse fa l'art. 12» e le disposizioni successive, che stabiliscono competenze di organi statali, regionali e comunali in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni (art. 5, commi 1-3), disciplinando i relativi procedimenti (art. 5, comma 4); che stabiliscono procedure amministrative per l'installazione di nuovi serbatoi (art. 6) e

per la dismissione di serbatoi esistenti (art. 9); che dettano regole sulla conduzione, la registrazione e il controllo dei serbatoi interrati (art. 8) e stabiliscono i tempi limite di esercizio degli stessi, nonché le modalità di adeguamento alla nuova disciplina (artt. 10 e 11).

Ad avviso della ricorrente, le richiamate disposizioni sarebbero lesive della propria sfera di autonomia legislativa ed amministrativa, giacché, in primo luogo, inciderebbero in un settore nel quale la Provincia di Trento aveva già legittimamente esercitato la propria potestà legislativa, con l'adozione del «Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti», che all'art. 26 disciplina i serbatoi o contenitori di materiali inquinanti (disciplina integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale del 25 maggio 1990, n. 6043, «Determinazione soglie-limite per l'applicazione della disciplina relativa ai serbatoi e contenitori di materiale inquinante») e con l'approvazione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale), che all'art. 51 detta norme in materia di distributori di carburanti.

In secondo luogo, lamenta la ricorrente, la disciplina impugnata sarebbe priva di «base legislativa», giacché l'atto all'origine del conflitto non può considerarsi emanato nell'esercizio del potere conferito al Ministro dell'ambiente dal menzionato decreto legislativo n. 132 del 1992: lo escluderebbero, «da un lato, il diverso oggetto ... dall'altro, la diversa procedura e le diverse autorità coinvolte». In sede di replica alla difesa erariale, la provincia ha poi rilevato l'intervenuta abrogazione del decreto legislativo n. 132 del 1992 ad opera del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ed altresì richiamato l'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha abrogato il d.P.R. n. 175 del 1988, anch'esso richiamato nel preambolo dei regolamenti impugnati, ed invocato dall'Avvocatura, unitamente al d.lgs. n. 132 del 1992, quale fondamento legale del potere ministeriale contestato.

In terzo luogo, l'impugnato decreto ministeriale, eventualmente interpretato come atto di indirizzo e coordinamento, sarebbe — ad avviso della ricorrente — in contrasto con l'art. 3 del citato decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che prevede la consultazione della provincia e richiede una fonte legislativa per porre «oneri di adeguamento della legislazione provinciale» (a quest'ultimo riguardo, viene in realtà implicitamente evocato anche l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992); interpretato come disciplina di natura tecnica, l'impugnato d.m. avrebbe d'altro canto violato l'art. 8, comma 1, della legge n. 59 del 1997, che assoggetta ad intesa con la conferenza Stato-regioni anche gli «atti di coordinamento tecnico», e, contestualmente, il principio costituzionale di leale cooperazione.

2. — Del tutto analoghi sono i termini del secondo conflitto [R. confl. n. 32/1999], sollevato in relazione al successivo decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246. Con riferimento a questo secondo decreto ministeriale, in aggiunta alle censure sopra enumerate, la Provincia di Trento lamenta la lesione delle attribuzioni statutarie anche in materia di commercio (art. 9, n. 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige); la violazione anche dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri); la violazione altresì dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

3. — Con i ricorsi in epigrafe, la Provincia autonoma di Trento lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni ad opera dei decreti del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 e 24 maggio 1999, n. 246, di contenuto quasi identico, invocando i medesimi parametri e avanzando doglianze del tutto analoghe. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

4. — In ordine al primo dei due ricorsi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 abrogato e sostituito dal decreto dello stesso Ministro 24 maggio 1999, n. 246, anch'esso impugnato dalla Provincia di Trento, con il secondo ricorso.

Come si evince dal secondo ricorso, il primo decreto ministeriale, all'origine del conflitto n. 1 del 1999, è stato espressamente ed interamente sostituito dal successivo regolamento ministeriale n. 246 del 1999, sostanzialmente invariato nel contenuto, in séguito a rilievi della Corte dei conti in merito alla non conformità del primo decreto — sotto il profilo formale e procedurale — all'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988. In particolare — si legge nell'atto introduttivo del secondo conflitto — era stata rilevata l'omessa sottoposizione del primo regolamento al controllo preventivo della Corte di conti.

Poiché il regolamento del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 è venuto a sostituire integralmente l'atto all'origine del conflitto di cui si tratta, e non risultando che il decreto impugnato abbia prodotto effetti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

5. — Il ricorso con il quale la Provincia di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 deve essere accolto.

È fondata infatti la doglianza della ricorrente, che lamenta come la disciplina impugnata sia priva di «base legislativa» e pertanto lesiva dell'autonomia provinciale.

Anteriormente all'emanazione del regolamento impugnato è venuto meno il fondamento legislativo del potere ministeriale invocato dalla difesa erariale, essendo stato espressamente abrogato il d.lgs. n. 132 del 1992 — che all'art. 4, comma 3, conferiva al Ministro dell'ambiente il potere di indicare le misure necessarie per impedire scarichi indiretti di sostanze inquinanti — dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1999, n. 124, ed entrato in vigore prima della pubblicazione dell'impugnato d.m. 24 maggio 1999, n. 246, in *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1999, n. 176.

Poco dopo, anche l'altro provvedimento legislativo indicato dall'Avvocatura dello Stato quale «base legislativa» dei contestati regolamenti ministeriali, il d.lgs. n. 175 del 1988 — che all'art. 12 assegnava al Ministro dell'ambiente funzioni di indirizzo e prevedeva che «con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto» — è stato (ad eccezione dell'art. 20, disciplinante le ispezioni), espressamente abrogato dall'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Quanto precede impone a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, in difetto di esplicita autorizzazione legislativa ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 e altresì, conseguentemente, di annullare lo stesso decreto ministeriale n. 246 del 1999.

Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246.*

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe n. 1 del 1999.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 267

Ordinanza 5 - 19 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni *contra alios* di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera *a*), 210, comma 4, e 513, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, lett. *a*) 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di G. C. ed altri, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Ferrari Valerio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera *a*) 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti;

che a parere del giudice *a quo* il combinato disposto delle norme oggetto di impugnativa verrebbe a configurare un sistema in forza del quale sarebbe consentito «al coimputato ed all'imputato di procedimento connesso dichiarante *contra alios* di sottrarsi *ad libitum* al contraddittorio e di sottrarre *ad libitum* elementi di prova rilevanti al vaglio dibattimentale»;

che alla stregua degli accennati rilievi il sistema così delineato verrebbe a porsi in contrasto con il principio della indisponibilità del processo e della prova da parte dei soggetti privati, evocandosi, sotto tale profilo, il contrasto con gli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che compromesso sarebbe anche il diritto di difesa dell'imputato, che comporta per il medesimo la facoltà «di avvalersi del diritto al silenzio ed il diritto di mentire, anche qualora accetti di sottoporsi all'esame nel contraddittorio delle parti»;

che parimenti vulnerato risulterebbe anche «il diritto da parte di colui che viene accusato dal coimputato o dall'imputato in procedimento connesso di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni rese nei suoi confronti»: un diritto, questo, che — sottolinea il giudice rimettente — già enucleabile in base agli artt. 3 e 24 Cost., è stato oggi espressamente sancito dall'art. 111, quarto comma, della medesima Carta;

che nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, nonché la parte privata, chiedendo entrambi dichiararsi inammissibile o comunque infondata la proposta questione.

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 1º marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, fra l'altro modificando anche le disposizioni che hanno formato oggetto della presente impugnativa;

che di conseguenza, essendo mutate le norme censurate ed il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 268

*Ordinanza 5 - 19 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza della questione - Difetto di motivazione - Eccezione sollevata dalla difesa erariale - Sufficiente motivazione del rimettente - Rigetto dell'eccezione.****Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato più giovane di età - Carezza di disciplina transitoria - Lamentata violazione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Insufficiente motivazione sugli elementi di specie giustificativi del preteso affidamento - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- Costituzione, art. 3.

**Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato più giovane di età - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza, in relazione al diverso, e finora seguito, criterio che privilegia il candidato più anziano, nonché contraddittorietà delle disposizioni censurate - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cosentino Francesca contro la Corte dei conti ed altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Cosentino Francesca e di Vullo Donatella nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per Vullo Donatella e l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a nove posti di analista economico finanziario indetto dalla Corte dei conti con decreto presidenziale del 17 dicembre 1996, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), in base ai quali, in caso di parità di punteggio per titoli ed esami va preferito il candidato più giovane di età;

che — premette l'ordinanza di rimessione — nella materia del pubblico impiego vige il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui ciascuna fase del procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione alla fase in svolgimento se non ancora conclusa;

che, in sede di deliberazione del *fumus boni iuris* per la pronuncia cautelare, il giudice *a quo* ha ritenuto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, in via principale, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto con la nuova normativa viene capovolto un criterio fondamentale nei pubblici concorsi in ordine alla preferenza, a parità di altri titoli, al candidato con la maggiore età (art. 5 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693), senza che vi soccorra un'adeguata giustificazione;

che quest'ultima non sembra rinvenibile nella circostanza che l'art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 abbia eliminato il limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, in quanto tale eliminazione può essere derogata dai regolamenti delle singole amministrazioni e, in ogni caso, non sono venute meno le ragioni di preferenza per il candidato più anziano, per il quale vengono a diminuire le future possibilità di impiego;

che la ragionevolezza sarebbe altresì violata in quanto le disposizioni censurate appaiono tra loro contraddittorie perché, se da un lato vengono aboliti nei concorsi pubblici i titoli relativi all'età, dall'altro viene attribuita la preferenza al candidato più giovane;

che, in via subordinata, le disposizioni impugnate violerebbero il medesimo parametro costituzionale non essendo state, con norma transitoria, regolate le conseguenze del subentro della nuova disciplina sulle procedure concorsuali ancora in fase di svolgimento, con menomazione sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica;

che la questione è rilevante in quanto da essa dipende l'accoglimento o meno dell'istanza proposta dalla ricorrente;

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata ricorrente nel giudizio *a quo*, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della sollevata questione, operando la disposizione un contemperamento di interessi contrapposti;

che il preteso contrasto con il principio dell'affidamento del cittadino nella specie non sussisterebbe, e comunque tale principio non sarebbe protetto in sé, ma riceverebbe tutela solo se, e nei limiti in cui, sia inciso irragionevolmente (sentenze n. 416 del 1999, n. 229 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995);

che si è altresì costituita una delle controricorrenti nel giudizio *a quo* chiedendo in via principale l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla base di motivi sostanzialmente identici a quelli esposti nell'ordinanza di rimessione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso preliminarmente per l'inammissibilità della questione sia per difetto di motivazione sulla rilevanza sia perché, secondo la giurisprudenza amministrativa sul punto, è la normativa vigente alla data di emanazione del bando la *lex specialis* del concorso, mentre il diverso indirizzo citato dal giudice *a quo* non sarebbe univoco;

che, nella specie, lo *jus superveniens* non prevedendo l'applicazione della nuova regola ai concorsi già banditi, può valere solo per il futuro;

che la questione è comunque infondata perché spetta alla discrezionalità del legislatore sia la fissazione dei requisiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi sia la determinazione dei criteri di preferenza tra i candidati a parità di punteggio;

che, infine, quanto all'asserita irragionevolezza per mancanza di una disciplina transitoria, essa non rileva, perché il concorso è stato bandito sotto la vecchia normativa che non prevedeva, nel caso di parità di punteggio, il nuovo criterio di preferenza del più giovane.

Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, come modifi-

cato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, nella parte in cui prevedono che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età;

che ai fini della rilevanza, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale perché il rimettente, sia pur in modo conciso, ha sufficientemente motivato sul criterio giurisprudenziale che consente l'applicazione dello *jus superveniens* ad una fase autonoma del corso di un procedimento amministrativo;

che detta scelta non appare implausibile, considerate le caratteristiche della fase di formazione e approvazione della graduatoria di merito, tanto più che queste operazioni sono spesso condotte dalla stessa amministrazione al termine del concorso;

che la censura — secondo cui la mancata previsione di una disciplina transitoria violerebbe il principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — è inammissibile perché il giudice *a quo* non ha adeguatamente motivato sugli elementi di specie (soprattutto il momento di conoscenza della posizione in graduatoria rispetto alla modifica normativa) che potevano ragionevolmente giustificare il preteso affidamento;

che, quanto alle restanti censure, le stesse sono manifestamente infondate perché, come è stato già altre volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 466 del 1997), rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i requisiti attinenti all'età dei concorrenti, purché non in modo arbitrario o irragionevole;

che, nella specie, tale arbitrarietà o irragionevolezza non sussiste perché, come è dato evincere anche dai lavori parlamentari sul punto, la disposizione censurata si inserisce in un progetto riformatore che ha per obiettivo di coniugare il principio di solidarietà con quello di efficienza della pubblica amministrazione, nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, ispirata ad un ampio rinnovamento del personale amministrativo, particolarmente investendo in risorse umane giovani e meritevoli, sì da garantire un servizio più efficiente e duraturo;

che di conseguenza la questione proposta, sotto il profilo qui esaminato, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della stessa legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, sollevata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 269

*Ordinanza 5 - 19 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni *contra alios* rese in precedenza da persona imputata in un procedimento connesso - Facoltà di non rispondere del dichiarante e utilizzazione delle precedenti dichiarazioni subordinata al consenso delle parti - Inapplicabilità dei nuovi principi costituzionali nei procedimenti in corso - Lamentato contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, con il diritto di difesa, nonché asserita disparità di trattamento tra cittadini - Sopravvenuta nuova normativa incidente sulla disciplina della formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., artt. 513, comma 2, 210, comma 4; d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 77, 101, 102, 111, secondo, terzo e quarto comma, 112, 138, primo comma; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 2.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale; dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) e dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 7 febbraio 2000 dalla Corte di assise di appello di Napoli, il 5 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, l'11 aprile e il 23 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia, il 15 marzo 2000 dal tribunale di Venezia, il 10 aprile 2000 dal tribunale di La Spezia, il 1º giugno 2000 dal tribunale di Milano, il 24 maggio 2000 dal tribunale di Massa, il 13 giugno 2000 dal tribunale di La Spezia, il 22 giugno 2000 dal tribunale militare di Palermo, il 1º giugno 2000 dal tribunale di Trento, il 18 luglio e il 18 aprile 2000 dal tribunale di La Spezia, il 28 giugno 2000 dal tribunale di Locri, il 5 luglio 2000 dalla Corte di appello di Venezia, il 22 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia, il 18 luglio 2000 dai tribunali di Roma e di Nuoro e il 27 e il 23 ottobre 2000 dal tribunale di La Spezia, rispettivamente iscritte ai numeri 142, 331, 446, 466, 469, 500, 515, 527, 528, 558, 568, 578, 579, 593, 610, 712, 719, 824 e 856 del registro ordinanze 2000 e al n. 29 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 16, 25, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e numeri 2, 3 e 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con nove ordinanze di contenuto identico, il tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, nel testo sostituito ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come «interpretato» dalla sentenza n. 361 del 1998 di questa Corte, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone esaminate a norma

dell'art. 210 cod. proc. pen., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, dello stesso codice, qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Cost;

che a parere del giudice *a quo* la possibilità, introdotta con il meccanismo delle contestazioni, di acquisire ed utilizzare *contra alios* le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., che si sia avvalsa in dibattimento della facoltà di non rispondere, si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 111, quarto comma, Cost., in quanto risulterebbe violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, dovendosi altresì ritenere integrata la specifica ipotesi del soggetto che si è sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale; b) con l'art. 111, quinto comma, Cost., in quanto non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita);

che in parte coincidenti sono anche le plurime censure prospettate dalla Corte di assise di appello di Napoli. Viene infatti sollevata, *in primis* questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), per violazione degli artt. 3, primo comma, 77 e 138, primo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 111, terzo e quarto comma, della stessa Carta e dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Si impugna, poi, l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 2 del 2000 per violazione dell'art. 111, quarto comma, Cost., e si censura, infine, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza costituzionale n. 361 del 1998, per violazione dell'art. 111, terzo e quarto comma, della Costituzione;

che in merito alle prospettate questioni il giudice rimettente sottolinea, in particolare, come l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2000 abbia escluso l'applicabilità dei nuovi principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione nei procedimenti in corso nei casi in cui — come nella specie — il dibattimento fosse stato già dichiarato aperto, mentre il comma 2 del medesimo art. 1 del decreto avrebbe riconosciuto alle dichiarazioni non confermate valore di *semiplena probatio*: sicché — prospetta il rimettente — una fonte ordinaria, per di più priva dei caratteri della necessità ed urgenza sanciti dall'art. 77 Cost., avrebbe inciso su di una fonte costituzionale, generando disparità di trattamento fra cittadini e violazione dell'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, posto che la stessa aveva assegnato al legislatore ordinario il compito di disciplinare, ma non di escludere, l'applicabilità dei nuovi principi costituzionali ai procedimenti in corso. Quanto, poi, all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., lo stesso, consentendo, attraverso il meccanismo delle contestazioni introdotto dalla sentenza n. 361 del 1998, l'acquisizione e la valutazione di dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, si porrebbe in contrasto con il principio del contraddittorio, con la facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a carico e con il principio costituzionale per il quale «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore»;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza da ultimo citata è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo disporsi la restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame «su fondatezza e rilevanza della questione in base alla nuova normativa». Rileva, infatti, l'Avvocatura che il decreto-legge n. 2 del 2000 ha subito sensibili modifiche ad opera della successiva legge di conversione n. 35 del 2000, sicché è alla luce di tale normativa sopravvenuta che il giudice rimettente dovrà rivalutare i dubbi di legittimità costituzionale;

che anche il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, terzo comma, Cost;

che a tal proposito il rimettente rileva, in particolare, che, non essendo stata ancora approntata una analitica disciplina dei casi in cui è consentito derogare al contraddittorio e data la immediata applicabilità dei nuovi principi costituzionali, alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 2 del 2000, diverrebbe allora fondato «dubitare della legittimità costituzionale di un regime di acquisizione probatoria che, per il solo fatto che l'impu-

tato abbia liberamente ritenuto di non rispondere all'esame, consenta di far transitare nel fascicolo per il dibattimento — e dunque di dotare di efficacia probatoria — le dichiarazioni rese senza la partecipazione della difesa, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi espressamente previsti dal comma terzo dell'art. 111 Cost.»;

che anche il tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 111, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dalla sentenza n. 361 del 1998, e dell'art. 210, comma 4, dello stesso codice. Rileva, infatti, il tribunale rimettente che l'art. 513 del codice di rito, come modificato dalla citata sentenza di questa Corte, prevede la possibilità che, anche in assenza di accordo tra le parti, dichiarazioni in precedenza rese da persona che poi si è avvalsa della facoltà di non rispondere, siano acquisite al fascicolo per il dibattimento, in ciò determinandosi un contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost., in quanto si tratta di dichiarazioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio, né al momento della loro originaria enunciazione, né in dibattimento, atteso il silenzio serbato dal dichiarante. Ove non fosse condivisa da questa Corte la fondatezza di tali rilievi — prosegue il giudice *a quo* — «sotto alternativo profilo altra normativa processuale presterebbe il fianco a censure di incostituzionalità, in quanto, ad impedire il principio costituzionale della formazione della prova in contraddittorio, sembrerebbe allora stare la norma di cui all'art. 210, quarto comma, c.p.p., che facoltizza l'imputato di reato connesso a non rispondere». Infatti — sottolinea il rimettente — è proprio l'esercizio di tale facoltà a dare avvio «ad un *iter* procedimentale che culmina con l'acquisizione delle dichiarazioni»;

che, a sua volta, il tribunale di Milano solleva, in riferimento agli artt. 101 e 102 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui impone il consenso delle parti per una piena valutazione delle dichiarazioni rese «in istruttoria» da uno dei coimputati, che nel dibattimento sia contumace o assente o rifiuti di sottoporsi all'esame. Impugnativa che il giudice *a quo* fonda sul rilievo secondo il quale «la scelta di far dipendere l'utilizzabilità di un atto legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento dalla mutevole circostanza che le parti prestino o meno il proprio consenso, implichi, ove consenso non vi sia, un assoluto impedimento della valutazione dell'atto medesimo, non ripetibile in virtù del principio secondo cui l'imputato non può essere obbligato a deporre; e impedimento della valutazione — deduce il rimettente — non può non significare impedimento di formazione del libero convincimento, ossia impedimento di un pieno esercizio della funzione giurisdizionale, in contrasto con le norme costituzionali che, invece, tale funzione impongono nella sua pienezza»;

che in quest'ultimo giudizio ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondata la proposta questione;

che anche il tribunale di Massa solleva, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, quarto e quinto comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come «interpretato» dalla sentenza n. 361 del 1998, nella parte in cui consente l'utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-*bis* e 4, dello stesso codice, qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione. Ritiene in particolare il giudice *a quo* che, alla luce della nuova composizione delle diverse garanzie fondamentali scaturita dalle innovazioni introdotte con la legge costituzionale n. 2 del 1999, risulterebbe in contrasto con il principio costituzionale del diritto al contraddittorio — suscettibile di ristrettissime esclusioni, espressamente individuate dalla fonte costituzionale — la previsione della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 210 cod. proc. pen., quanto alle dichiarazioni che un imputato renda su fatti concernenti la responsabilità di altri;

che anche il tribunale militare di Palermo solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'acquisizione per contestazioni di dichiarazioni rese in precedenza da chi, sentito in dibattimento ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si avvalga della facoltà di non rispondere. Reputa infatti il rimettente che la possibilità di acquisire verbali di dichiarazioni già rese da chi in dibattimento si sottrae all'esame, violi, ad un tempo, il nuovo art. 111 Cost., stante la tassatività dei casi nei quali la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio, l'art. 24 Cost., giacché il diritto di difesa viene ad essere correlativamente menomato, nonché l'art. 3 della medesima Carta, in quanto si genera una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui le prove vengono ad essere correttamente formate ed acquisite;

che analoghe censure sono prospettate anche dal tribunale di Trento, il quale solleva, per contrasto con l'art. 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che,

qualora il dichiarante rifiuti di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-*bis* e 4, cod. proc. pen. Osserva al riguardo il giudice *a quo* che, tramite l'applicazione del meccanismo consentito dall'art. 513 cod. proc. pen., quale scaturito dalla sentenza n. 361 del 1998, i verbali di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal coimputato citato *ex art.* 210 cod. proc. pen., vengono a trovare ingresso nel processo penale, così sottraendosi al contraddittorio, ora costituzionalmente presidiato;

che non dissimili sono le censure svolte dal tribunale di Locri a sostegno della identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., sollevata per contrasto con l'art. 111 della Costituzione. Sottolinea, infatti, il rimettente che il meccanismo delle contestazioni, introdotto dalla sentenza n. 361 del 1998, la quale ha integrato anche l'art. 513, comma 2, del codice di rito, consentendo l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, vulnera il principio del contraddittorio nella formazione della prova, oltre che quello secondo il quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore;

che anche la Corte di appello di Venezia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato da questa Corte nella sentenza n. 361 del 1998, nella parte in cui consente la formazione della prova in sede dibattimentale senza un effettivo contraddittorio fra le parti, deducendone il contrasto con l'art. 111, quarto comma, della Costituzione. A parere del rimettente, infatti, il comportamento di chi, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel corso del dibattimento, si limiti a subire le contestazioni sulla base di quanto in precedenza dichiarato senza nulla rispondere, si risolve di fatto in una volontaria sottrazione all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, con la conseguenza che, non realizzandosi un effettivo contraddittorio, le dichiarazioni precedentemente rese non possono concorrere a formare prova alla luce del nuovo dettato costituzionale;

che identiche, nella sostanza, sono pure le doglianze prospettate dal tribunale di Roma, il quale solleva, in riferimento all'art. 111, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza n. 361 del 1998, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata *ex art.* 210 cod. proc. pen., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-*bis* e 4, cod. proc. pen., qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione osserva il rimettente che tale ultima previsione costituzionale, affidando al legislatore ordinario il compito di regolare le ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio, ha limitato dette ipotesi ai casi del consenso dell'imputato, della accertata impossibilità di natura oggettiva e di provata condotta illecita. Ciò confermerebbe, dunque, che, in base al dettato costituzionale, in caso di rifiuto di rispondere da parte della persona da esaminare *ex art.* 210 cod. proc. pen., non è consentita neanche *de iure condendo* una sia pur limitata possibilità di acquisizione e di utilizzazione delle dichiarazioni *contra alios* precedentemente rese in carenza di contraddittorio;

che, infine, anche il tribunale di Nuoro solleva, in riferimento all'art. 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza costituzionale n. 361 del 1998, per rilievi del tutto analoghi a quelli svolti dagli altri rimettenti.

Considerato che le ordinanze sollevano questioni del tutto analoghe o comunque fra loro intimamente connesse, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che, successivamente alla pronuncia degli atti di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, apportando, fra l'altro, sensibili modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa ed a varie norme ad esse direttamente collegate;

che di conseguenza, essendo mutate le norme censurate ed il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le questioni proposte siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*;

che alle medesime conclusioni occorre pervenire anche per ciò che attiene alla impugnativa riguardante l'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, sollevata dalla Corte di assise di appello di Napoli, considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il menzionato decreto-legge n. 2 del 2000, ha apportato significative innovazioni rispetto al testo della norma impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del citato decreto è stato integralmente sostituito ad opera della stessa legge di conversione (v. ordinanze n. 354 e n. 474 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0760

N. 270

*Ordinanza 5 - 19 luglio 2001*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Roma - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza di requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal tribunale di Roma, IV sezione penale, con ricorso depositato il 27 gennaio 2001 ed iscritto al n. 178 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con «ordinanza-ricorso» datata 9 gennaio 2000 (*recte*, 2001), depositata nella cancelleria della Corte il 27 gennaio 2001, il tribunale di Roma, IV sezione penale, in composizione monocratica, investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione a carico del senatore Marcello Pera, ha sollevato conflitto

di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater* n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del tribunale, la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali mancherebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e, conseguentemente, il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente esercitato il potere ad esso spettante, cosicché l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il tribunale di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione;

che il Senato della Repubblica è del pari legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto è competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il tribunale di Roma denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;

che, inoltre, dall'atto si ricavano «le ragioni di conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma, IV sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe.*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma, IV sezione penale, ricorrente;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 271

*Ordinanza 5 - 19 luglio 2001*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: Cesare RUPERTO;

*Giudici*: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle delibera del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17°, con ricorso depositato il 29 gennaio 2001 ed iscritto al n. 179 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso datato 11 gennaio 2001, depositato nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 2001, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17°, investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione a carico del senatore Marcello Pera, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 56), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare, cosicché il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente esercitato il potere ad esso spettante e, perciò, l'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione;

che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, va ritenuta esistente la materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;

che dall'atto si ricavano altresì «le ragioni di conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che esiste, quindi, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

**PER QUESTI MOTIVI**

### **LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17°, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17°, ricorrente;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 272

*Sentenza 5 - 20 luglio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a soggetti affetti da patologia neoplastica terminale) - Organizzazione delle strutture sanitarie - Principi e criteri - Prevista adozione, con decreto ministeriale, di un programma su base nazionale, vincolante la Provincia di Bolzano - Incidenza delle norme impugnate sulla sfera di autonomia provinciale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione della declaratoria di illegittimità anche alla Provincia di Trento - Assorbimento di altre censure.**

- D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39), art. 1, commi 1, 3 e 4.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, numero 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.

**Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a persone affette da patologia neoplastica terminale) - Determinazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie - Prevista adozione di un atto di indirizzo e coordinamento - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata mancanza della previa consultazione provinciale all'emanazione della norma impugnata e asserito vincolo contenutistico nei confronti dell'autonomia provinciale - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39), art. 1, comma 2.
- D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, recante «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 27 marzo 1999, depositato in cancelleria il 1° aprile 1999 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato in via principale — in riferimento agli artt. 9, comma 1, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed in

riferimento alle norme di attuazione recate dagli artt. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39.

Le censure prospettate nel ricorso investono le disposizioni del decreto-legge n. 450 del 1998 dirette — come stabilisce l'impugnato art. 1, comma 1 — alla realizzazione di un programma su base nazionale, adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, «per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari».

Ad avviso della ricorrente, la disciplina censurata «pretende di regolare in modo assai analitico» un aspetto della materia igiene e sanità — e precisamente il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie — che lo statuto per il Trentino Alto-Adige e le invocate norme di attuazione assegnano alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano, «sino al punto di imporre alla provincia ricorrente di utilizzare (riconvertendole) strutture già esistenti, anziché realizzare strutture nuove ove invece la provincia lo ritenesse più opportuno (art. 1, comma 1, secondo periodo); come pure di realizzare strutture autonome, anziché integrate in strutture più ampie (art. 1, comma 1, primo periodo)», predeterminando altresì, al comma 3 dell'art. 1, i contenuti della programmazione provinciale in materia.

I «vincoli puntuali» stabiliti dal provvedimento legislativo impugnato appaiono alla ricorrente «inammissibili», ove si consideri «che quei particolari vincoli sono estranei alla garanzia di erogazione di quelle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionali e comunitaria (che in base all'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1995 costituisce un limite per l'esercizio delle potestà provinciali in materia), trattandosi ... di vincoli relativi a profili organizzativi delle strutture anziché ai livelli delle prestazioni da esse erogate».

Censurando la regolamentazione «oltremodo analitica e dettagliata» contenuta nell'impugnato decreto-legge, la Provincia autonoma di Bolzano non intende contestare, si legge nel ricorso, la necessità che anche nel suo territorio funzionino strutture sanitarie dedicate alla prevista «assistenza palliativa e di supporto», bensì «la pretesa dello Stato di impedirle di esercitare in modo autonomo le potestà legislative e amministrative ad essa spettanti in ordine alla istituzione, funzionamento e gestione delle ... strutture sanitarie provinciali» di cui si tratta.

La Provincia autonoma di Bolzano lamenta poi che la previsione di un decreto ministeriale di adozione del programma di cui al citato comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge impugnato risulterebbe illegittima anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte che esclude l'intervento di regolamenti ministeriali per limitare la sfera di competenze delle regioni e delle province autonome.

D'altro canto, se il programma ministeriale di cui si tratta dovesse configurare un atto di indirizzo e coordinamento, risulterebbe violato l'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che esige la previa e diretta consultazione della provincia, non surrogabile — sottolinea la ricorrente, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 1997 — dalla previa intesa del ministro con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

La speciale disciplina contenuta nelle citate disposizioni di attuazione statutaria — si legge nel ricorso, contenente ulteriori richiami di giurisprudenza costituzionale — sarebbe altresì violata giacché gli atti di indirizzo e coordinamento possono vincolare le province autonome «solo al conseguimento degli obiettivi in essi stabiliti», e non già contenere «norme di dettaglio, recanti prescrizioni analitiche e puntuali», la cui emanazione è ad esse riservata.

La ricorrente aggiunge che solo il parere prescritto dalle invocate norme di attuazione, ma non l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è in grado, se negativo, di sospendere temporaneamente l'efficacia dell'atto statale di indirizzo nel territorio provinciale e che, comunque, la funzione statale di indirizzo e coordinamento «deve essere svolta a livello collegiale ... e non con un semplice decreto ministeriale».

Con particolare riguardo al comma 2, dell'impugnato art. 1, l'ente territoriale ricorrente lamenta — richiamando le censure già rivolte alla previsione del decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1 — la violazione del già menzionato art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992 ad opera della previsione di un atto di indirizzo e coordinamento «adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59» per stabilire «i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati».

La provincia autonoma censura quest'ultima previsione anche sotto il profilo contenutistico, affermando che la verifica dei risultati di cui si tratta «rientra integralmente nelle competenze provinciali, come risulta confermato dal precedente atto di indirizzo in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie emanato con il d.P.R. 14 gennaio 1997» e come imporrebbe il principio generale che riserva alla provincia «la verifica del conseguimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti negli atti di indirizzo e coordinamento».

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere una declaratoria di inammissibilità e di infondatezza del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, «non avendo lo Stato, con le disposizioni impugnate, leso le attribuzioni della provincia ricorrente».

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato «brevi note» per lamentare la laconicità dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio, incompatibile, ad avviso della ricorrente, con la «esigenza di un contraddittorio non meramente formale» derivante dalle norme disciplinanti il giudizio costituzionale in via principale. Nell'impossibilità di conoscere le difese avversarie, la provincia si limita a rinviare a quanto dedotto in sede di ricorso.

4. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per argomentare la richiesta declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano.

La difesa erariale premette che, con la normativa impugnata, «si sono volute garantire uguali opportunità di accesso in strutture socio-sanitarie che, per la specifica funzione di supporto che ambiscono a svolgere ... non possono né devono incontrare ostacoli o barriere di carattere burocratico o, peggio, di carattere politico gestionale».

La funzione ministeriale di garantire condizioni di eguaglianza nelle diverse realtà territoriali, deduce l'Avvocatura, è destinata ad essere esercitata attraverso procedure concertate e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sede nella quale la ricorrente, «nel rispetto ed in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, potrà far valere le proprie ragioni».

Quanto alla censurata previsione, all'art. 1, comma 2, del denunciato decreto-legge, di un atto di indirizzo e coordinamento, la difesa erariale rileva che esso, «lungi dall'essere approvato con un semplice decreto ministeriale, dovrà essere adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

In merito alla lamentata previsione, ad opera, in particolare, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 450 del 1998, di criteri di organizzazione delle strutture sanitarie di cui si tratta, nella memoria si legge che «l'autonomia finanziaria ed organizzativa rivendicata dalla ricorrente non giustifica l'esenzione della stessa dal rispetto di elementari principi di contenimento della spesa pubblica».

Ad avviso della difesa erariale è poi erroneo l'assunto in base al quale la ricorrente considera le spese relative alle suddette strutture totalmente a carico del bilancio provinciale: la citata tabella A, si osserva nella memoria del Presidente del Consiglio, «si riferisce esclusivamente all'art. 3, il quale per l'appunto — nel prevedere un finanziamento di lire 3.000 miliardi a carico del bilancio dello Stato “per far fronte ... alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997” dispone che “le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente”».

L'Avvocatura esclude infine il contrasto — denunciato dalla ricorrente — tra l'impugnata disciplina e l'atto di indirizzo in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie emanato con il d.P.R. 14 gennaio 1997: da un lato, osserva la difesa erariale, l'art. 2, comma 2, del citato

d.P.R. si riferisce al «rispetto dei requisiti minimi»; dall'altro, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 450 del 1998 «fa riferimento più in generale ai "risultati" evidentemente riconducibili all'attività delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 1».

### *Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39.

In riferimento agli artt. 9, comma 1, numero 10), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — che attribuiscono alle province autonome, rispettivamente, potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, e potestà amministrativa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome nelle stesse materie nelle quali queste hanno competenza legislativa — ed in riferimento alle norme di attuazione recate dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) — che conferiscono alle province autonome «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», precisando che «nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria» — i quattro commi impugnati risulterebbero costituzionalmente illegittimi giacché, direttamente, o attraverso un decreto ministeriale, pretendono di regolare «in modo assai analitico» un aspetto della materia «igiene e sanità», e precisamente il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie, che lo statuto per il Trentino-Alto Adige e le invocate norme di attuazione assegnano alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

La disciplina censurata, lamenta la ricorrente, si spinge «sino al punto ... di imporre alla provincia di utilizzare (riconvertendole) strutture già esistenti, anziché realizzare strutture nuove ove invece la provincia lo ritenesse più opportuno (art. 1, comma 1, secondo periodo); come pure di realizzare strutture autonome, anziché integrate in strutture più ampie (art. 1, comma 1, primo periodo)», predeterminando altresì, al comma 3 dell'art. 1, i contenuti della programmazione provinciale in materia.

In riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la disciplina impugnata sarebbe lesiva dell'autonomia provinciale giacché il decreto di adozione del programma di cui al comma 1, ove configurato come atto di indirizzo e coordinamento, non appare vincolato al rispetto delle particolari garanzie previste in favore della ricorrente dall'invocata disposizione di attuazione statutaria (che esige la previa e diretta consultazione della Provincia, precisando che gli atti di indirizzo e coordinamento possono vincolare le province autonome «solo al conseguimento degli obiettivi in essi stabiliti»). Tale disciplina appare altresì in contrasto con i principi costituzionali in tema di indirizzo e coordinamento, che richiedono l'esercizio collegiale (da parte del Consiglio dei ministri) della funzione medesima.

Il decreto di adozione del programma di cui al comma 1, ove configurato come atto regolamentare, violerebbe invece il divieto di disciplinare con fonte secondaria materie di competenza regionale e provinciale.

Oggetto di specifica censura è poi il comma 2 dell'impugnato art. 1 del decreto-legge n. 450 del 1998, che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento «ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59» per stabilire «i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati», anch'esso, ad avviso della ricorrente, in contrasto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, per gli stessi motivi già addotti, sotto questo profilo, nei riguardi del decreto ministeriale previsto dall'impugnato comma 1.

2. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 450 del 1998 è fondata.

I commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge contengono principi e criteri destinati ad uniformare l'organizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle strutture per la prestazione di «cure palliative» in favore dei «pazienti affetti da patologia neoplastica terminale» e prevedono l'adozione — con decreto

del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome — di un programma su base nazionale destinato a precisare ed articolare ulteriormente tali principi e criteri.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, prevede l'adozione, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, di un programma su base nazionale «per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari».

Le attribuzioni delle province autonome in materia di assistenza sanitaria trovano la loro disciplina, oltre che nelle richiamate disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, nell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a norma del quale «spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera», ed in particolare Ala determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle u.s.l. e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette u.s.l. ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie».

Questo assetto normativo — come questa Corte ha chiarito — trova una norma di chiusura nell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione (sentenza n. 182 del 1997).

La previsione, nei commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge, di un decreto ministeriale destinato ad orientare e predeterminare le attività provinciali di progettazione e organizzazione delle strutture sanitarie per l'assistenza oncologica e palliativa — sia pure nei termini di un programma la cui realizzazione da parte delle province autonome si configura come onere per l'accesso a finanziamenti erogati a carico del bilancio statale — incide sulla sfera di autonomia provinciale lasciando spazio solo alla mera esecuzione e contraddicendo, come già in un'altra occasione si è dovuto rilevare, «i canoni che devono informare il rapporto tra la legislazione statale e quella regionale e provinciale» (sentenza n. 373 del 1995).

A quest'ultimo riguardo, nella materia dell'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche, di competenza delle province autonome, l'intervento dello Stato non può esplicarsi se non attraverso la legislazione di principio o di riforma economico-sociale, o attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, nel rispetto delle particolari procedure richieste dalle norme di attuazione statutaria per l'efficacia degli atti di indirizzo nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 (sentenza n. 63 del 2000).

Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, nella parte in cui vincola la Provincia autonoma di Bolzano alle statuizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato comma 1.

In considerazione della piena equiparazione delle due province autonome in ordine alla disciplina di cui si tratta, la declaratoria di incostituzionalità deve essere estesa anche alla Provincia autonoma di Trento.

Rimangono assorbite le altre censure concernenti i commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge.

3. — Oggetto di ulteriori e specifiche censure è poi il citato comma 2 dell'art. 1, che prevede l'adozione — in conformità all'art. 8 della legge n. 59 del 1997 — di un atto di indirizzo e coordinamento per stabilire «i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati».

La previsione, ad opera del comma 2, di un atto di indirizzo e coordinamento destinato a vincolare anche la ricorrente si porrebbe ad avviso di quest'ultima in contrasto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che esige la previa e diretta consultazione della provincia, non surrogabile dalla previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; stabilisce che gli atti di indirizzo e coordinamento possono vincolare le province autonome

«solo al conseguimento degli obiettivi in essi stabiliti»; prevede che il parere prescritto dalle invocate norme di attuazione, se negativo, sospende temporaneamente l'efficacia dell'atto statale di indirizzo nel territorio provinciale.

La questione non è fondata.

La consultazione preventiva delle province autonome al fine di acquisirne il parere in ordine alla compatibilità di un atto statale di indirizzo e coordinamento con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, condiziona la legittimità degli atti di indirizzo che siano diretti anche alle Province autonome di Trento e Bolzano (o alla Regione Trentino-Alto Adige, ove sia in gioco la rispettiva competenza), e la loro validità nei confronti delle stesse (v., *ex plurimis* sentenze n. 273 del 1998; n. 263 del 1997; n. 121 del 1997). Sotto il profilo contenutistico, il potere statale di indirizzo e coordinamento deve essere esercitato in conformità al disposto dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 266 del 1992, a norma del quale gli atti governativi di indirizzo vincolano le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e risultati in essi stabiliti (sentenza n. 381 del 1996).

Il censurato comma 2 deve essere quindi letto in armonia con le invocate norme di attuazione. Infatti non può darsi una lettura del detto comma diretta a vincolare le province autonome ad un atto di indirizzo e coordinamento adottato in difformità dai requisiti di ordine formale e contenutistico richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Non potendo, per le su esposte ragioni, l'anzidetto comma applicarsi alla ricorrente, non hanno fondamento le ulteriori censure.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 273

Sentenza 5 - 20 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Estinzione della pena - Condannati per determinati delitti (indicati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) - Requisiti per l'ammissione alla liberazione condizionale - Valutazione della collaborazione con la giustizia in quanto manifestazione di sicuro ravvedimento del condannato - Assoggettabilità alla regola anche dei condannati prima dell'entrata in vigore della legge che la prevede - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203), art. 2, comma 1; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso dal tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza emessa il 15 giugno 2000, iscritta al registro ordinanze n. 559 del 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 15 giugno 2000 il tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui escludono dal

beneficio della liberazione condizionale i soggetti condannati per determinati delitti, con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario.

Il rimettente premette di essere stato investito di una richiesta di liberazione condizionale da parte di un detenuto condannato, per un sequestro di persona a scopo di estorsione commesso nel 1983, a venti anni di reclusione con sentenza passata in giudicato nel maggio del 1990 e in esecuzione della pena dal luglio del 1991 dopo aver scontato oltre due anni di custodia cautelare.

Il giudice *a quo* osserva quindi che, ai sensi delle norme censurate, il condannato non può essere ammesso al beneficio richiesto, ostandovi il titolo di reato per il quale è intervenuta la condanna e l'insussistenza del requisito della collaborazione (anche sotto il profilo della impossibilità o inesigibilità della condotta collaborativa) e non potendo trovare applicazione, nella specie, la giurisprudenza costituzionale secondo cui i benefici e le misure alternative alla detenzione previsti nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario possono essere concessi, pur in assenza della collaborazione, ai condannati che prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, abbiano realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici e di quelle misure (sentenza n. 137 del 1999). Il tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 18 giugno 1998 aveva infatti, tra l'altro, già escluso, sia pure in riferimento al diverso beneficio della semilibertà, che al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica il detenuto avesse già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

Di qui la questione di legittimità costituzionale, in ordine alla cui rilevanza il rimettente precisa che il condannato si trova oggi nelle condizioni di legge per accedere alla liberazione condizionale «secondo la normativa in vigore all'epoca del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e al momento di inizio della espiazione» avendo espiaato «i due terzi della pena inflitta» tenuto un comportamento tale da far ritenere certo il suo ravvedimento, adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato e reciso i collegamenti con la criminalità organizzata.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* afferma che il divieto di retroattività della legge penale, già previsto dall'art. 2 del codice penale e quindi assunto a principio di rango costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), riguarda non solo «le norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie (durata e specie della pena, misure di sicurezza, pene accessorie ed altri effetti penali, circostanze, qualifica del fatto, cause giustificative ed estintive)» ma va riferito anche «alle norme che costituiscono il c.d. diritto dell'esecuzione della pena e che incidono sulle modalità dell'espiazione oltre che sulla qualità e quantità della pena da espiaare in concreto».

In particolare, la liberazione condizionale non potrebbe a giudizio del rimettente essere sottratta all'ambito di operatività di tale principio, quale istituto che per un verso «incide direttamente e sostanzialmente sulla durata della pena» e, per l'altro, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Costituzione e l'introduzione dell'ordinamento penitenziario, si atteggia, in linea con la finalità rieducativa della pena, anche come strumento del trattamento.

Le norme che disciplinano la liberazione condizionale, sotto il duplice profilo di norme penali sostanziali e di norme che comunque partecipano della «funzione rieducativo-trattamentale propria degli istituti che costituiscono il diritto dell'esecuzione» sarebbero quindi, secondo il rimettente, soggette al principio di irretroattività, «con l'ovvia conseguenza che le norme successive — le quali richiedano comportamenti non previsti in passato ai fini del conseguimento della liberazione condizionale — operando una innegabile *reformatio in peius* del trattamento sanzionatorio previsto all'atto della commissione del fatto» sono da ritenersi in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e comunque non fondata.

A giudizio dell'Avvocatura l'art. 25, secondo comma, della Costituzione «è infatti riferibile alle sole disposizioni strettamente incriminatrici, ovvero riguardanti il trattamento sanzionatorio da riconnettere ai fatti penalmente rilevanti» mentre sarebbero escluse dal suo ambito di operatività le norme che regolano l'esecuzione della pena e le misure alternative, per le quali vale invece il diverso principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall'art. 27 Cost.

*Considerato in diritto*

1. — Il tribunale di sorveglianza di Sassari sottopone al giudizio di questa Corte la disciplina in base alla quale non possono essere ammessi alla liberazione condizionale i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario che non collaborino con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* del medesimo ordinamento (artt. 2, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che reca «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-*bis* comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che reca «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, che reca «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

Il dubbio di costituzionalità investe l'assoggettabilità a tale regola anche di chi sia stato condannato prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta, in quanto sarebbe violato il principio di irretroattività della legge penale, enunciato nell'art. 25, secondo comma, Cost., la cui sfera di applicazione sarebbe riferibile, ad avviso del rimettente, non solo alle norme che delineano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, ma anche a quelle che incidono sulle modalità di esecuzione e sulla quantità e qualità della pena da espiare in concreto. Il rimettente qualifica appunto la liberazione condizionale come istituto di diritto penale sostanziale che produce effetti sulla durata della pena da scontare e che comunque partecipa della «funzione rieducativo-trattamentale» con la conseguenza che norme successive che «richiedano comportamenti non previsti in passato» ai fini della concessione di tale beneficio si risolvono in una «*reformatio in peius* del trattamento sanzionatorio» in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.

2. — La questione è infondata.

3. — La collaborazione con la giustizia, in funzione di requisito per l'ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge sull'ordinamento penitenziario, è stata inserita dall'art. 15 del d.l. n. 306 del 1992 nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* in precedenza introdotto nel medesimo ordinamento penitenziario dall'art. 1 del d.l. n. 152 del 1991. Per quanto riguarda in particolare la liberazione condizionale, l'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991 stabilisce che i condannati per i delitti indicati dall'art. 4-*bis* comma 1, dell'ordinamento penitenziario possono esservi ammessi solo in presenza dei presupposti previsti dal medesimo comma per la concessione dei benefici ivi indicati.

Il presupposto interpretativo a cui implicitamente aderisce il giudice rimettente, ritenuto condivisibile da questa Corte perché conforme alla giurisprudenza di legittimità (v. sentenze n. 68 del 1995 e n. 39 del 1994), si basa sulla natura formale del rinvio all'art. 4-*bis* contenuto nell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, così da comportare che la collaborazione con la giustizia, successivamente introdotta nella norma richiamata, opera anche quale condizione per l'ammissione alla liberazione condizionale.

Ciò premesso, l'aspetto centrale della presente questione investe la sfera di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.: se, cioè, il principio di irretroattività della legge penale sia circoscritto alle norme che creano nuovi reati, o modificano *in peius* gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice, nonché la specie e la durata delle sanzioni edittali, ovvero vada riferito — come ritiene il giudice *a quo* — anche alle norme che disciplinano le modalità di espiazione della pena detentiva.

L'interpretazione data dal rimettente al principio di irretroattività della legge penale, a prescindere dalla sua esattezza, impone dunque, in via preliminare, di accertare se le norme censurate abbiano comportato una modificazione della disciplina sostanziale della liberazione condizionale.

4. — L'istituto della liberazione condizionale (artt. 176 e 177 cod. pen.), già presente nel testo originario del codice penale tra le cause di estinzione della pena, è stato oggetto di successive modifiche, che hanno consentito di superare la logica esclusivamente premiale a cui era ispirato — nell'ambito di una concezione prevalentemente retributiva della pena — e di renderlo coerente con il principio della funzione rieducativa, enunciato dall'art. 27, terzo comma, Cost., e con gli istituti dell'ordinamento penitenziario del 1975 rivolti al raggiungimento di tale finalità.

Particolare rilievo assume il requisito del «sicuro ravvedimento» introdotto dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634, in sostituzione delle «prove costanti di buona condotta», in linea con le valutazioni sul venir meno della pericolosità sociale e sugli esiti del percorso rieducativo che caratterizzano l'esecuzione delle pene detentive; situazioni e comportamenti che, sia pure con diverse formulazioni, figureranno poi quali condizioni per l'ammissione alle misure alternative e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Il principio del finalismo rieducativo della pena viene così a permeare anche il «vecchio» istituto della liberazione condizionale, di cui risulta ormai evidente l'attrazione nella logica del trattamento del condannato e la sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario (cfr. da ultimo sentenze n. 138 del 2001, n. 418 del 1998, nonché n. 188 del 1990 e n. 282 del 1989).

Alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 176 cod. pen., l'aver tenuto durante il tempo di esecuzione della pena un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento è appunto il presupposto su cui si basa la valutazione che il condannato non è più socialmente pericoloso e che ne legittima la liberazione, sia pure con sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata. L'ammissione alla liberazione condizionale, attribuita dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, alla competenza del tribunale di sorveglianza, presuppone dunque un giudizio prognostico favorevole, da effettuarsi sulla base di criteri di valutazione non dissimili da quelli dettati per verificare le varie condizioni cui è subordinata la concessione delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari.

5. — Innestandosi su questo schema di valutazione prognostica, l'art. 1 del d.l. n. 152 del 1991, che ha introdotto l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e l'art. 2 del medesimo d.l. avevano previsto che nei confronti dei condannati per tutti i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis la rottura o la mancanza dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva fosse requisito necessario per l'ammissione ai benefici previsti dal medesimo art. 4-bis nonché per la liberazione condizionale, non potendosi ipotizzare, in assenza di siffatta «rottura», il venir meno della pericolosità del condannato e un esito positivo del percorso di rieducazione e di recupero sociale.

L'art. 15 del d.l. n. 306 del 1992, modificando il comma 1 dell'art. 4-bis ha poi dettato una disciplina particolare dei parametri in base ai quali formulare il giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissione alla liberazione condizionale, al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione nel caso di condannati per i delitti elencati dal primo periodo del comma modificato. Tali delitti sono infatti, o possono ritenersi, espressione tipica di una criminalità connotata da livelli di pericolosità particolarmente elevati, in quanto la loro realizzazione presuppone di norma, ovvero per la comune esperienza criminologica, una struttura e una organizzazione criminale tali da comportare tra gli associati o i concorrenti nel reato vincoli di omertà e di segretezza particolarmente forti.

A differenza di quanto si verifica per gli altri delitti, anche gravi, indicati dal medesimo art. 4-bis ma che non implicano necessariamente l'apporto di una organizzazione criminale così strutturata, con riferimento ai delitti elencati nel primo periodo del comma 1 il d.l. n. 306 del 1992 ha stabilito che la collaborazione con la giustizia è un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza.

Al riguardo, nella relazione presentata in Senato in sede di conversione del d.l. n. 306 del 1992 (atto n. 328) si rileva come le nuove norme abbiano inteso esprimere che, «attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare *per facta concludentia* di esserne uscito» e che tale scelta è in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, «perché è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare». Il legislatore ha dunque preso atto del peculiare significato che assume la collaborazione con la giustizia al fine di accertare la rottura dei collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza (v. sentenza n. 357 del 1994, nonché le successive numeri 68 e 504 del 1995 e n. 445 del 1997) e ne ha tratto il criterio di valutazione fissato dalla disposizione censurata.

In questa prospettiva, in relazione all'esecuzione delle pene detentive per i delitti indicati dal comma 1, primo periodo, dell'art. 4-bis, la collaborazione con la giustizia — già rilevante nell'ordinamento sul terreno del diritto penale sostanziale (v., ad esempio, art. 630, quinto comma, cod. pen.; art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991) — assume, non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno

della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe, l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

Coerentemente con tale impostazione, anche per quanto concerne la liberazione condizionale il legislatore del 1992 ha ritenuto che non sia possibile dimostrare l'uscita dal circuito della criminalità organizzata e, quindi, il sicuro ravvedimento del condannato se non in presenza della collaborazione con la giustizia.

L'atteggiamento di chi non si adoperi «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori» o per aiutare «concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati» (art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario) è valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, della mancanza del sicuro ravvedimento del condannato. Presunzione peraltro vincibile, posto che, con riferimento al principio di cui all'art. 27 della Costituzione (per cui vedi sentenze n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, n. 306 del 1993), questa Corte ha ritenuto che l'oggettiva impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione non è di ostacolo, in costanza di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, alla concessione dei benefici penitenziari (v. sentenze n. 68 del 1995 e n. 357 del 1994).

6. — Si deve quindi concludere che la disciplina censurata non comporta una modificazione degli elementi costitutivi della liberazione condizionale e, quindi, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., risolvendosi in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il «sicuro ravvedimento» del condannato.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 274

*Sentenza 5 - 20 luglio 2001*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per dichiarazioni rese ad un organo di stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Roma - Insufficiente indicazione, nell'atto introduttivo, degli elementi atti a definire la materia del conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

– Deliberazione della Camera dei deputati 11 febbraio 1999.

Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera dell'11 febbraio 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso con ricorso del tribunale di Roma, notificato il 30 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2000 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il tribunale di Roma, nel corso di un giudizio penale a carico del deputato Tiziana Parenti, con ordinanza emessa il 27 aprile 1999 ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1999, con la quale quest'ultima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il processo concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni e sono perciò insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del tribunale ricorrente dalla formulazione letterale dell'art. 68, primo comma, della Costituzione emerge chiaramente che l'immunità penale dei membri del Parlamento è strettamente limitata alla loro attività istituzionale e che è estranea a detta previsione ogni altra attività, sia pure in senso lato politica, svolta al di fuori di tali funzioni; il tribunale assume che nel caso di specie la Camera dei deputati non abbia legittimamente esercitato il potere che le spetta, perché la condotta addebitata all'on. Parenti — che consiste in dichiarazioni rese nel corso di una intervista ad un organo di stampa — esula dall'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Il ricorrente ritiene che sussistano le ragioni per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal momento che, sotto il profilo soggettivo, il tribunale è competente a decidere in ordine alla illiceità della condotta addebitata all'on. Parenti e, sotto il profilo oggettivo, si verte in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e in particolare alla lesione da parte della Camera dei deputati di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite.

Il tribunale di Roma chiede perciò alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti per i quali pende il procedimento nei confronti dell'on. Parenti concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e conseguentemente chiede l'annullamento della deliberazione dell'11 febbraio 1999 per violazione degli artt. 68, primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost.

2. — Con ordinanza n. 459 del 23 dicembre 1999 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Roma; il ricorso e l'ordinanza sono stati notificati alla Camera il 30 dicembre 1999.

3. — Nel giudizio così instaurato si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilità e, in subordine, di rigettare il ricorso.

Sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso la difesa della Camera ricorda che l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che l'atto introduttivo deve contenere «l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia» ed osserva che il tribunale di Roma ha al contrario del tutto omissivo di definire la materia del conflitto e, in particolare, non ha indicato né il contenuto delle opinioni espresse dall'on. Parenti per cui pende il giudizio, né se esse siano ritenute diffamatorie e nei confronti di chi, né su quale organo di stampa le stesse siano state pubblicate; da tali omissioni non risulterebbe quindi indicata quale sia la censura mossa dal giudice alla Camera, non essendo a tale scopo sufficiente il semplice accenno al fatto che le espressioni siano contenute in una «intervista ad un organo di stampa».

Sotto un secondo profilo la Camera chiede alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile per la forma adottata dal tribunale nell'atto introduttivo del giudizio; premesso che la Corte ha sempre affermato che i conflitti sollevati dalle autorità giurisdizionali possono essere introdotti con ordinanza anziché nelle forme proprie del ricorso, la difesa della Camera chiede alla Corte di rivedere tale orientamento, ponendo le autorità giurisdizionali su di un piano di parità con le altre autorità facenti parte dei poteri dello Stato.

Nel merito la Camera dei deputati ritiene il ricorso infondato; dopo aver illustrato il contesto parlamentare nel quale vanno inserite le dichiarazioni rese alla stampa dal deputato Parenti dalle quali è sorto il presente conflitto — le critiche svolte dal parlamentare al Governo allora in carica ed in particolare al Ministro dei lavori pubblici Di Pietro, con specifico riguardo alle sue precedenti funzioni di magistrato ed al ruolo svolto nel c.d. «pool di mani pulite» — la difesa della Camera indica e produce alcuni specifici atti di sindacato ispettivo svolto dal parlamentare nei riguardi dell'allora Ministro ed in particolare interpellanze, interrogazioni, repliche in aula a risposte fornite dal Governo a sue precedenti interrogazioni.

Sulla base di tali atti parlamentari tipici la Camera sostiene che le opinioni espresse dall'on. Parenti nei confronti del querelante — pubblicate su «la Repubblica» del 11 dicembre 1996 e dichiarate insindacabili dalla Camera con la deliberazione dell'11 febbraio 1999 — sono strettamente collegate all'attività del parlamentare non soltanto per l'identità dell'oggetto ma anche per i tempi in cui sono state rese, poiché l'intervista a «la Repubblica» viene data proprio nel mezzo di quella serie di atti parlamentari concernenti l'attività del dottor Di Pietro.

La Camera dei deputati osserva ancora che nelle frasi tratte dall'articolo e riportate nel capo d'imputazione (ma non citate nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto) vi è una sostanziale coincidenza di temi ed argomenti con quelli già trattati in sede parlamentare e che è evidente «che la reiterazione sulle pagine di un quotidiano di grande diffusione delle tesi e delle censure nei confronti del dottor Di Pietro fungeva da cassa di risonanza verso l'opinione pubblica di quanto già sostenuto al riguardo nell'aula della Camera».

La delibera di insindacabilità sarebbe quindi frutto di un consapevole ed argomentato convincimento che le dichiarazioni dell'on. Parenti fossero strettamente collegate con sue attività tipicamente parlamentari e che quelle dichiarazioni, cronologicamente successive alle attività parlamentari svolte, avessero «carattere divulgativo di queste ultime nei confronti dell'opinione pubblica».

La difesa della Camera dei deputati richiama alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale per desumerne che è il «nesso funzionale» a costituire il discrimine tra l'area delle dichiarazioni ed opinioni protette dalla insindacabilità e le altre manifestazioni dell'attività genericamente politica dei parlamentari, come tale non protetta dal primo comma dell'articolo 68 Cost.

Ad avviso della difesa della Camera, indipendentemente dall'essere contenute in un atto formalmente parlamentare e al di là di un rapporto di stretta consequenzialità rispetto ad essi, ciò che qualifica le opinioni nel senso della loro inerenza all'esercizio delle funzioni parlamentari è il «contesto parlamentare», e cioè il loro inserimento in una vicenda che sia caratterizzata da atti d'esercizio di funzioni parlamentari, anche se essa non si risolve soltanto in quegli atti.

Alla luce di tali principi la delibera che ha dichiarato la insindacabilità delle dichiarazioni dell'on. Parenti è stata adottata nel pieno rispetto dell'articolo 68 Cost., in relazione a dichiarazioni del parlamentare legate a specifici atti di esercizio della sua funzione di sindaco ispettivo e al termine di una procedura parlamentare nel corso della quale era emersa la sussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e la precedente attività del parlamentare.

La tesi del tribunale di Roma sarebbe quindi destituita di ogni fondamento, muovendo dal presupposto secondo cui l'art. 68, primo comma, della Costituzione riguarderebbe soltanto le opinioni contenute negli atti «istituzionali» del parlamentare, intesi questi come i soli riconducibili alle attribuzioni proprie del potere legislativo, per cui le opinioni contenute in un'intervista rilasciata da un deputato ad un giornale, in quanto tali, non potrebbero mai essere coperte dalla insindacabilità.

Un'ipotetica dichiarazione di insussistenza del nesso funzionale si risolverebbe in questo caso non già in una verifica esterna, da parte della Corte, della legittimità dell'operato della Camera ma richiederebbe un inammissibile giudizio di impugnazione della deliberazione di insindacabilità adottata.

4. — In prossimità dell'udienza la Camera dei deputati ha depositato una memoria nella quale, richiamate le proprie precedenti difese, ha ulteriormente insistito per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso proposto dal tribunale di Roma.

Quanto alla eccezione di inammissibilità, la difesa della Camera dei deputati osserva che, anche a voler ammettere che la ragione del conflitto sia stata sufficientemente esposta dal tribunale di Roma «in virtù del fugace accenno contenuto nella ordinanza-ricorso alla circostanza che le dichiarazioni del deputato Parenti erano state rese in una intervista ad un organo di stampa», resta insuperabile il fatto che il tribunale ricorrente non ha minimamente illustrato i fatti ascritti al parlamentare, neppure indicando il tenore delle espressioni usate. Da ciò deriva, secondo la difesa della Camera, l'impossibilità di comprendere in cosa consista la censura proposta, non essendo sufficiente al riguardo il richiamo alla delibera di insindacabilità della Camera.

In subordine la Camera insiste perché il ricorso venga dichiarato infondato.

La difesa della parte osserva che la più recente giurisprudenza della Corte ha precisato che il nesso funzionale può sussistere anche in dichiarazioni *extra moenia* e al di fuori dell'ambito degli organi parlamentari, sottolineando in tal modo il collegamento tra tali dichiarazioni e la «profonda trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea» (sentenza n. 11 del 2000), che investe anche il mandato di ogni singolo parlamentare.

Ribadita quindi l'esclusione dall'area dell'insindacabilità delle espressioni collegate allo svolgimento di un'attività semplicemente «politica», secondo la difesa della Camera, la Corte nella sua più recente giurisprudenza avrebbe stabilito che, per le espressioni rese dai parlamentari *extra moenia* occorre verificare se esse siano comunque identificabili quale «espressione di attività parlamentare».

La Camera dei deputati sottolinea ancora che il nesso funzionale non deve qualificarsi come un semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, che quest'ultima deve identificarsi in una espressione di attività parlamentare e che «l'immediatezza del collegamento fra la funzione parlamentare e le dichiarazioni» rese fuori dall'ambito dei lavori parlamentari va individuata sulla base di una «corrispondenza sostanziale» da valutarsi, secondo «criteri di ragionevolezza e non formalistici», tra due estremi che stanno fra la assoluta coincidenza testuale con atti parlamentari tipici e la semplice comunanza generica di argomenti e di tematiche.

Osserva ancora la difesa della Camera che il ricorso proposto dal tribunale di Roma è infondato in radice poiché l'unica ragione addotta nell'ordinanza consiste nella circostanza che le dichiarazioni dell'on. Parenti sono state rese «in una intervista ad un organo di stampa», ciò che dimostrerebbe come per il tribunale ricorrente la tutela di cui all'art. 68 della Costituzione sarebbe circoscritta alle sole opinioni *intra moenia* assunto che sarebbe del tutto inconsistente secondo la giurisprudenza della Corte.

Rileva la Camera che le espressioni usate dall'on. Parenti contenute nell'intervista a «la Repubblica» sono collegate a precedenti dichiarazioni rese dalla stessa parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni tipiche (interpellanze, interrogazioni, repliche a risposte di rappresentanti del Governo ad interrogazioni), tutte aventi ad oggetto l'operato del dott. Antonio Di Pietro, in una «corrispondenza sostanziale di contenuti e significati». L'attività posta in essere dall'on. Parenti sull'argomento è quindi consistita in una denuncia degli asseriti abusi commessi dal c.d. «pool mani pulite» ed in particolare dal dott. Di Pietro, denuncia corredata da riferimenti a fatti specifici.

### *Considerato in diritto*

1. — Il presente conflitto di attribuzione è stato sollevato dal tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla deliberazione dalla stessa assunta in data 11 febbraio 1999, con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Tiziana Parenti nell'intervista resa al quotidiano «la Repubblica» dell'11 dicembre 1996, in relazione alle quali pende un procedimento penale davanti al tribunale.

Secondo il ricorrente, l'art. 68, primo comma, della Costituzione limita strettamente l'immunità penale dei membri del Parlamento alla loro attività istituzionale, restando estranea a detta previsione ogni altra attività, sia pure in senso lato politica, svolta dal parlamentare al di fuori di tali funzioni; il tribunale ritiene che nel caso di specie la Camera dei deputati non abbia legittimamente esercitato il potere che le spetta, perché la condotta addebitata al deputato Parenti — che consiste in dichiarazioni rese nel corso di una intervista ad un organo di stampa — esulerebbe dall'esercizio delle sue funzioni.

2. — La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo: innanzitutto per la carenza, nell'atto introduttivo, dei requisiti minimi prescritti dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e, segnatamente, perché nell'atto non vengono riportate le opinioni espresse dall'on. Parenti nell'intervista per le quali il deputato è stato rinviato a giudizio, né vengono indicati il titolo di reato e la persona offesa né su quale organo di stampa le dichiarazioni siano state pubblicate; da tali omissioni non risulterebbe quindi sufficientemente indicata la censura mossa dal tribunale alla Camera, non essendo a tale scopo sufficiente il semplice accenno al fatto che le espressioni in questione siano state pubblicate in una intervista ad un organo di stampa.

Sotto un secondo profilo la Camera chiede alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile per la forma adottata dal tribunale nell'atto introduttivo del giudizio: pur consapevole del fatto che questa Corte ha sempre affermato che i conflitti sollevati dalle autorità giurisdizionali possono essere introdotti con ordinanza anziché nelle forme proprie del ricorso, la Camera dei deputati chiede alla Corte di rivedere sul punto il proprio orientamento e di porre le autorità giurisdizionali su di un piano di parità con le altre autorità facenti parte dei poteri dello Stato.

Nel merito la Camera dei deputati chiede che il ricorso sia dichiarato infondato poiché le dichiarazioni rese dal deputato Tiziana Parenti al quotidiano «la Repubblica» dell'11 dicembre 1996 sarebbero state espressione della attività parlamentare del deputato che si sarebbe estrinsecata, prima dell'articolo di stampa ed anche successivamente ad esso, in atti parlamentari tipici quali interrogazioni, interpellanze, interventi in aula in replica a risposte fornite ad interrogazioni, tutti aventi ad oggetto i medesimi fatti poi oggetto delle dichiarazioni alla stampa; da tali circostanze, documentate dalla Camera dei deputati con specifiche allegazioni e produzioni documentali, discenderebbe la prova dell'esistenza del nesso funzionale tra i fatti per i quali pende processo penale davanti al tribunale di Roma e l'attività parlamentare dell'imputato e, di conseguenza, la corretta applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione fatta dalla Camera nella deliberazione oggetto del conflitto.

3. — Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente ricordato che l'ordinanza n. 459 del 1999 di questa Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile, con riserva di ogni successiva decisione, anche in punto di ammissibilità, nel giudizio che si svolge nel contraddittorio delle parti; le relative questioni vanno ora esaminate anche in base alle eccezioni svolte dalla Camera dei deputati.

Secondo l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato deve contenere «l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia»; l'atto introduttivo deve quindi indicare gli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto che con esso viene sollevato ed in particolare, trattandosi nella specie di conflitto tra l'autorità giudiziaria e la Camera dei deputati, deve riferirsi ai fatti per i quali pende il processo penale, indicando poi le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che le sue prerogative costituzionali siano state violate.

L'ordinanza del tribunale di Roma, al contrario, oltre a non contenere neppure l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, ma la sola generica intestazione «il tribunale» — non consentendo in tal modo un'autonoma individuazione dell'autorità ricorrente (ordinanza n. 264 del 2000) — non descrive, neppur sommariamente, il reato per cui si procede a carico del deputato Tiziana Parenti, limitandosi al generico riferimento ad una «intervista ad un organo di stampa», peraltro non precisato; essa poi non indica né la data dell'intervista, né chi sia la parte offesa, non prospettando quindi in modo chiaro le ragioni di conflitto e limitandosi ad un generico riferimento ad alcune norme della Costituzione.

In tal modo l'atto che ha sollevato il conflitto non consente a questa Corte un esame delle ragioni poste a base dello stesso, non essendo espressa in modo compiuto «la censura che si intende muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al conflitto» (ordinanza n. 318 del 1999) e non potendo ritenersi a questo fine sufficiente il richiamo contenuto nel ricorso all'art. 68, primo comma, della Costituzione ed alla limitazione dell'insindacabilità alla sola attività parlamentare in senso stretto, con esclusione di quella in senso lato politica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 16

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 giugno 2001  
(della Regione Lombardia)*

**Edilizia e urbanistica - sentenza della Corte di cassazione, III sez. penale, n. 204 del 2001 - Disapplicazione, per ritenuto contrasto con l'art. 117 della Costituzione, della norma di cui all'art. 4, comma 3, legge Regione Lombardia n. 22/1999, relativa alla sottoposizione al regime di denuncia inizio attività (D.I.A), anziché a concessione edilizia come previsto dalla legislazione statale, delle opere edilizie, ivi comprese le nuove costruzioni - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Lamentata indebita invasione della sfera di attribuzioni del legislatore regionale in materia di edilizia e urbanistica - Dedotta lesione della sfera di competenza regionale - Incidenza sui principi di uguaglianza, di autonomia degli enti locali, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di sottoposizione dei giudici alla legge, di competenza della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali.**

- Sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione, n. 204, del 23 gennaio 2001.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 101, 115, 117, 118, 127 e 134.

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di G.R. di autorizzazione a stare in giudizio n. VII/4637 del 18 maggio 2001 (all. 1), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone n. 78.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto della sentenza della Corte di cassazione, III Sezione Penale, n. 204 del 2001, depositata in cancelleria in data 7 marzo 2001 (all. 2), pronunciata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2001 sul ricorso n. r.g. 32225/00, con la quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame di Sondrio del 28 luglio 2000.

Con sentenza n. 204 del 23 gennaio 2001, depositata in data 7 marzo 2001, la Corte di Cassazione, III Sez. penale, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Sondrio aveva a sua volta annullato il decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile in seguito alla contestazione del reato di costruzione in assenza di concessione edilizia *ex art. 20, lett. b)*, legge n. 47/1985.

La Corte di cassazione, infatti, ha ritenuto inaccoglibile la tesi secondo cui il reato ipotizzato sarebbe stato escluso grazie al disposto dell'art. 4, della legge regionale lombarda 19 novembre 1999, n. 22, che ha sostituito per opere come quella in questione il regime consorzio con quello della denuncia di inizio attività, regolarmente eseguita nella fattispecie in esame.

Nella suddetta pronuncia, la Corte ha fornito un'interpretazione alquanto restrittiva del citato articolo 4, recante la nuova disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), fino a sostanzialmente disapplicarlo, almeno parzialmente.

La predetta norma, in particolare, testualmente afferma ai commi 2 e 3: «2. In coerenza con i principi indicati al comma 1 sono subordinati a denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 ..., come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ... e successive modifiche, nonché quelli sottoposti ad autorizzazione edilizia in base alla legislazione vigente, ferma restando la possibilità di usufruire della procedura prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47... e successive modificazioni e integrazioni. 3. La facoltà di denuncia di inizio attività si applica a tutti gli interventi edilizi definiti nell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 6/38573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto «Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali», purchè conformi alla vigente strumentazione, urbanistica comunale: nei casi in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla denuncia di inizio attività ...».

L'intento del legislatore regionale era, evidentemente, quello di estendere l'applicazione dell'istituto della DIA a tutti gli interventi edilizi di cui all'allegato A alla D.G.R. 6/38573 del 25 settembre 1998, ivi compresi quindi gli interventi di nuova costruzione, alla sola condizione che essi fossero conformi alla vigente strumentazione urbanistica comunale.

Ulteriore conferma di ciò si rinviene nella circolare applicativa della stessa legge regionale, n. 60 del 6 dicembre 1999, ove si precisa che «l'art. 4 definisce l'ambito di applicazione della facoltà di DIA, richiamando, dapprima, al comma 2, gli interventi previsti dalla vigente legislazione statale ed introducendo, poi, al comma 3, importanti innovazioni per quanto concerne, le opere soggette a DIA. In proposito, si osserva che il comma 3, nell'ampliare il novero degli interventi edilizi soggetti alla facoltà di DIA, fa esplicito richiamo all'allegato A. Tale allegato individua le tipologie degli interventi edilizi relativi sia al patrimonio esistente sia di nuova costruzione. Le categorie di opere definite dall'allegato A, a cui in base alla nuova legge regionale n. 22/1999 è applicabile la facoltà di DIA sono, quindi, le seguenti: 1. recupero del patrimonio edilizio esistente 2. modifiche ed integrazioni del patrimonio edilizio esistente 3. ricostruzione edilizia 4. nuova edificazione».

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto — in netto contrasto con la vigente legislazione regionale — che per le opere eseguite nella fattispecie sottoposta al suo esame (sbancamento di terreno per impostazione delle opere murarie di fondazione per un edificio da realizzare *ex novo*), come per ogni intervento di nuova edificazione, non potesse essere escluso il regime concessorio in favore della mera denuncia di inizio attività. Ciò, asseritamente, alla luce di invocati principi fondamentali della legislazione urbanistica statale, cui *ex art.* 117 della Costituzione la normativa regionale necessita di essere ricondotta. Tali principi, in particolare, sarebbero quello desumibile dall'art. 19, legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 2, legge n. 537/1993, secondo cui per le concessioni edilizie l'atto di assenso non potrebbe essere sostituito da una mera denuncia di inizio attività, nonché quello enunciato dall'art. 2, comma 60, legge n. 662/1996, nella parte in cui restringe l'ambito di applicazione della DIA agli interventi edilizi di minor rilievo.

In realtà, la Corte di cassazione con la sentenza impugnata ha operato una illegittima invasione nelle competenze regionali in materia di urbanistica, disapplicando la normativa lombarda in nome di generiche esigenze di riconduzione della medesima nell'alveo dei principi fondamentali enunciati da leggi dello Stato, e in tal modo gravemente violando le prerogative costituzionali della ricorrente Regione Lombardia. Al tempo stesso, la Corte di cassazione si è arrogata un potere che evidentemente non le compete, vale a dire quello di disapplicare una disposizione di legge regionale in quanto ritenuta in contrasto con norme costituzionali, ed in specie con l'art. 117 Cost. Ne è quindi derivata una grave lesione delle attribuzioni regionali, alla luce dei seguenti motivi di

## DIRITTO

Violazione degli artt. 3, 5, 97, 101, 115, 117, 118, 127 e 134 Cost.. anche con riferimento all'art. 3, legge n. 59/1997 e all'art. 1, d.lgs. n. 112/1998.

1. — La Corte di cassazione assume, a fondamento della sostanziale disapplicazione dell'art. 4, comma 3, della citata legge regionale n. 22/1999, che essa opera con la sentenza contestata, pretese «ragioni di ordine testuale, razionale e sistematico».

In realtà, è proprio scontrandosi con l'inequivoco dato letterale della disposizione predetta che la Suprema Corte giunge ad affermare che il comma 3 dello stesso art. 4 autolimiterebbe la propria applicazione ai soli interventi di cui alla rubrica della legge, vale a dire il recupero di immobili e la realizzazione di nuovi parcheggi, e non disciplinerebbe invece in maniera organica l'istituto della denuncia di inizio di attività con riferimento all'intera materia urbanistica. Conseguentemente, e nonostante quanto espressamente disposto in senso esattamente opposto dal legislatore regionale all'art. 4, comma 3, legge regionale n. 22/1999, viene negata in radice la possibilità di avvalersi della DIA per gli interventi di nuova costruzione, benché ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A alla deliberazione di G.R. n. 6/38573 del 25 settembre 1998.

Ancora, nella sentenza contestata si legge che la più volte citata disposizione di legge regionale, in forza dell'espresso richiamo in essa contenuto ai principi di cui agli artt. 19, legge n. 241/1990, e 2, comma 60, legge n. 662/1996, mostrerebbe di non volersi discostare da quanto prescritto da dette norme statali a proposito della applicabilità della DIA ai soli interventi edilizi di minor rilievo. E del resto — argomenta la Suprema Corte — la legge regionale non potrebbe oltrepassare limiti applicativi che direttamente discendono da norme di legge statale considerate «fondamentali», pena la violazione dell'art. 117 Cost..

La Corte di cassazione, dunque, ignorando la richiamata disposizione di legge regionale che sottopone a DIA tutti gli interventi di cui all'allegato A alla deliberazione di G.R. n. 6/38573 del 25 settembre 1998, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione, è pervenuta in sostanza alla sua disapplicazione, ritenendo che, indipendentemente da quanto testualmente previsto dall'art. 4, legge regionale n. 22/1999, la regione sarebbe comunque tenuta, sulla base del criterio del necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, a sottrarre in ogni caso al regime della denuncia di inizio attività gli interventi di nuova costruzione.

In tal modo, si è di fatto postulata l'esistenza di un precetto diverso da quello voluto dal legislatore regionale, facendolo discendere dall'art. 117 Cost., il quale può invece unicamente rappresentare una norma parametro alla cui stregua eventualmente sindacare le scelte operate dal legislatore regionale.

Sulla inequivocità di tali scelte non è dato dubitare, visto anche il chiaro tenore delle circolari esplicative della legge regionale n. 22/1999 emanate dalla stessa Regione Lombardia, ed in specie della circolare n. 60 del 6 dicembre 1999, nonché alla luce di quanto previsto nel regolamento edilizio-tipo adottato conformemente ad esse, e della prassi finora seguita dagli enti locali rispetto alla normativa *de qua*.

Sono evidenti, dunque, nella sentenza in questione, i fondamenti del conflitto di attribuzione qui sollevato dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale.

Ciò che si contesta non è un *error in iudicando* commesso dalla Suprema Corte, bensì un difetto assoluto di giurisdizione della magistratura ordinaria, che non può sostituire una propria determinazione a quella del legislatore. La Corte di cassazione, infatti, finisce per integrare il dettato dell'art. 4, comma 3, della legge regionale lombarda n. 22 del 1999, postulando l'esistenza di un principio secondo il quale ogni omissione o divergenza della legge rispetto al dettato costituzionale apre al giudice la possibilità di disapplicare, se non addirittura riformulare, la legge stessa.

Non si lamenta, in altre parole, l'uso illegittimo di un potere comunque spettante all'autorità giudiziaria, bensì una vera e propria interferenza nell'azione regionale, idonea a condizionare l'attribuzione che in quell'azione si esprime e si svolge, mediante atti non consentiti al giudice (*cf.* Corte cost., 2 marzo 1991, n. 99, in «Le Regioni», 1992, 413 ss.).

Vero è che il legislatore regionale è comunque assoggettato nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione all'obbligo di uniformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tuttavia, il giudice ordinario non è legittimato ad esprimersi in ordine alla costituzionalità di una norma di legge regionale fino al punto di disapplicarla ove la ritenga in contrasto con principi ritenuti fondamentali e sanciti da leggi dello Stato.

L'errore di cui si discute nel caso in esame è dunque consistito «nell'erroneo convincimento che ha indotto la Corte di cassazione ad esercitare un potere che non le compete» (Corte cost., n. 285 del 1990, cit.) vale a dire quello di disapplicare una norma di legge regionale (seppure ritenuta, nel suo significato testuale, in contrasto con norme di legge statale e, per il tramite di queste, con l'art. 117 Cost.). Tale disapplicazione, comportando la negazione implicita dell'intrinseca natura legislativa dell'atto, integra un errore sui confini stessi della giurisdizione e non solo sul concreto esercizio di essa.

Il «diritto» della regione a vedere applicate le proprie leggi dai giudici presuppone l'esclusività del «diritto-potere» della Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità delle fonti primarie che violino la Costituzione. Potere, questo, che non può esserle sottratto dall'autorità giurisdizionale, alla quale è concesso solamente di «dubitare» della legittimità di un atto normativo primario (*cf.* Corte cost., n. 285 del 1990, cit). Tale principio, ritenuto unanimemente pacifico, fa considerare abnorme la sentenza della Cassazione.

Si rileva, dunque, la violazione dell'art. 127 Cost., quanto meno dal punto di vista procedimentale, nonché dell'art. 101 Cost., nella parte in cui vincola i giudici alla legge, e dell'art. 134 Cost., che riserva a codesta ecc.ma Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali.

2. — Al tempo stesso, con la sentenza oggetto del conflitto si è operata una inammissibile lesione del potere legislativo regionale nella materia urbanistica.

Codesta stessa ecc.ma Corte ha precisato, infatti, che la lesione delle attribuzioni regionali può ben provenire anche da pronunce di organi giurisdizionali, ove queste espressamente dichiarino di disapplicare le leggi emanate dalle stesse regioni, ovvero si attengano, nel giudizio che sono chiamate ad esprimere, ad interpretazioni palesemente erranee e quindi di fatto meramente apparenti, «si da celare il sostanziale travalicamento della funzione» (*cf.* Corte cost., n. 163 del 1997, cit.; Corte cost., 24 novembre 1992, n. 473, in «Giur. cost.», 1992, 4316; Corte cost., 14 giugno 1990, n. 285, in «Giur. cost.», 1990, 1780 ss.).

Richiamandosi testualmente al precedente rappresentato dalla menzionata sentenza n. 473 del 1992 pronunciata da codesta ecc.ma Corte, si può dire che «perché il conflitto di attribuzione fra Stato e regione sia di livello costituzionale, occorre che nei confronti delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite, sussista (o sia prospettato) un *vulnus* sia nella forma estrema dell'(arbitrario), esercizio da parte dello Stato di potestà spettanti alla regione, sia nella meno radicale forma della turbativa di potestà (in tal caso, non contestate) mediante

l'(illegittimo) esercizio da parte dello Stato di attribuzioni proprie non è sufficiente che il «cattivo esercizio» del potere si manifesti in mera illegittimità dell'atto, ma occorre che esso possa configurare una menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente». Occorre, dunque, che il potere esercitato, ancorché non sia in sé oggetto di rivendica, determini in concreto un'illegittima compressione di un'attribuzione regionale, ed un'altrettanto illegittima espansione di altra attribuzione statale. È proprio al riequilibrio di queste attribuzioni, alterato dall'illegittimo esercizio del potere estrinsecatosi nell'atto investito dall'impugnativa, che lo strumento del conflitto è mirato.

Nella fattispecie, risultano con tutta evidenza gravemente lese, in nome di generiche esigenze di una lettura della normativa regionale «adeguatrice» rispetto a principi fondamentali enunciati da leggi dello Stato, le attribuzioni innegabilmente spettanti al legislatore regionale nella materia «urbanistica», tutelate dagli artt. 117 (ambito materiale) e 127 della Costituzione (ambito procedimentale) (cfr. Corte cost., 4 giugno 1997, n. 163, in «Giur. cost.», 1997, 1690 ss.).

Non solo, peraltro, la materia «urbanistica» rientra tra quelle in cui la regione ha potestà legislativa ed amministrativa ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., ma si consideri, altresì, che la legge n. 59/1997 (cd. legge Bassanini), all'art. 3, in attuazione dei principi di decentramento e semplificazione, ha espressamente statuito che «la disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione». Ancora, l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 112/1998, ribadisce che «nelle materie oggetto del conferimento» — tra le quali è ricompresa l'urbanistica — «le regioni ... esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Ciò nonostante, con la sentenza in esame, la Corte di cassazione ha preteso di modificare il vigente dettato normativo, giungendo, mediante la sostanziale disapplicazione di una disposizione di legge regionale, a sostituirsi al legislatore e a sottoporre ad una disciplina diversa da quella in vigore in Lombardia gli interventi di nuova edificazione.

Ciò che ne deriva, in sostanza, è una inammissibile lesione di specifiche prerogative regionali, con conseguente violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

3. — A nulla varrebbe obiettare che gli effetti della sentenza n. 204/2001 sarebbero limitati all'oggetto del giudizio, così che la legge regionale n. 22/1999 continuerebbe a spiegare la sua efficacia in via generale: l'efficacia della legge, infatti, sta proprio nell'obbligo del giudice di applicarla nel caso concreto che gli è sottoposto. Basta, pertanto, la disapplicazione di una disposizione di legge anche in un solo caso per dare luogo ad una lesione delle prerogative regionali costituzionalmente tutelate.

Accertato che non spetta alla Corte di cassazione disapplicare le leggi regionali, dovendo ad esse essere riconosciuta la totale parità rispetto alle fonti statali concorrenti, la sentenza oggetto del conflitto deve dunque essere annullata in applicazione degli artt. 41 e 38, legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*La Regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, disapplicare la norma di legge regionale di cui all'art. 4, comma 3, legge regionale n. 22/1999, per i profili illustrati nel presente ricorso, e per l'effetto annullare la sentenza della Corte di cassazione, III sezione penale, n. 204/2001.*

Milano-Roma, addì 21 maggio 2001.

AVV. PROF. Giuseppe Franco FERRARI - AVV. PROF. Massimo LUCIANI

## N. 17

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 giugno 2001*  
(della Provincia autonoma di Trento)

**Previdenza e assistenza sociale - Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, concernente «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare» - Previsione, anche per il territorio delle Province autonome, dei livelli e requisiti di accesso stabiliti, oltre che dalle disposizioni, di cui agli artt. 65 e 66 legge n. 447/1998, anche dai regolamenti attuativi delle stesse - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento - Dedotta riduzione della potestà legislativa primaria della Provincia di Trento in materia di assistenza sociale alla mera attuazione di regolamenti statali - Cost. art. 117 in relazione agli artt. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400/1988 e all'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992 - Richiamo al conflitto n. 35/1999 sollevato dalla stessa Provincia di Trento.**

- Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, art. 23.
- Statuto T.A.A., art. 8, numero 25 e 16, in relazione all'art. 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e all'art. 5, comma 1, legge 30 novembre 1989, n. 386.

Ricorso per conflitto di attribuzioni della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della giunta provinciale *pro tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1262 del 25 maggio 2001 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 29 maggio 2001 (rep. n. 25257) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato di vincolare le Province autonome, nella concessione ed erogazione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto di livelli e requisiti accesso previsti da norme di livello regolamentare, e per il conseguente annullamento dell'art. 23 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, concernente «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 81 del 6 aprile 2001, nella parte in cui tale articolo così dispone, per violazione:

dell'articolo 8, n. 25), e dell'articolo 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

delle relative norme di attuazione e, in particolare, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, e dell'articolo 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266;

dell'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

dei principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà provinciali.

## F A T T O

La Provincia autonoma di Trento dispone della potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonché della relativa potestà amministrativa ai sensi dell'articolo 8, n. 25) e dell'articolo 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.

In tale materia gli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno istituito una nuova forma di assistenza economica alle famiglie, prevedendo assegni per il nucleo familiare e assegni di maternità, secondo una disciplina che qui non rileva nel suo dettaglio specifico. In base a tali disposizioni, entrambi i tipi di assegni sono concessi dai comuni; gli importi concessi dai comuni sono erogati dall'INPS e da ultimo posti a carico di uno speciale fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il quale lo Stato rimborsa all'INPS gli importi erogati.

La legge n. 448/1998, peraltro, non contraddice di per sé la competenza provinciale, dato che all'articolo 82 contiene una esplicita norma di salvaguardia, in virtù della quale le disposizioni contenute nella stessa legge (ivi compresi dunque gli articoli 65 e 66) Si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano «nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

Tuttavia, il primo regolamento per l'applicazione di tali norme legislative, emanato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306 (ai sensi dell'art. 65, comma 6, e dell'art. 66, comma 6, della legge),

ometteva di introdurre apposite clausole per il rispetto delle competenze provinciali, dimenticando i vincoli derivanti, quanto alla provincia di Trento, dallo Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione. Questa provincia, dunque, aveva impugnato il d.m. n. 306/1999 per conflitto di attribuzioni (ricorso n. 35/1999), lamentando, appunto, il fatto che il regolamento statale avesse, anche in relazione alla provincia di Trento, affidato le funzioni amministrative in questione all'INPS, invece che alla provincia, ed in particolare avesse affidato all'INPS la funzione di soggetto erogatore dei benefici concessi dai competenti enti locali della provincia, e di soggetto destinatario dei rimborsi statali sull'apposito speciale Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il giudizio così instaurato dalla Provincia davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale è tuttora pendente (è chiamato per la discussione ad una ormai prossima udienza), ma esso è in realtà ormai privo di oggetto, dal momento che l'originario regolamento attuativo n. 306 del 1999 è stata abrogato dall'art. 24, comma 1, del d.m. 21 dicembre 2000, n. 452, qui impugnato.

Per vero, il nuovo regolamento contiene una apposita clausola di salvaguardia delle prerogative delle province autonome, stabilendo all'art. 23 che, «ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli art. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e «dai regolamenti attuativi».

Il nuovo regolamento risulta dunque, rispetto al precedente, assai più rispettoso delle competenze delle province autonome: le quali non avrebbero ora ragione di dolersene se non fosse per il fatto che la parte finale della disposizione (sopra evidenziata in corsivo) prevede che la provincia debba operare non solo «nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge» ma, in aggiunta, di quelli precisati «dai regolamenti attuativi».

È chiaro che, in questi termini, il ruolo della provincia sarebbe ridotto a quella di un mero esecutore della normativa statale, e che la sua potestà legislativa primaria nella materia si ridurrebbe alla potestà di ... dare attuazione ai regolamenti statali di attuazione.

La Provincia autonoma di Trento, per parte sua, ha dato attuazione agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, recante «Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000». Precisamente, secondo l'art. 65 di tale legge «gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dall'articolo 50 e dall'articolo 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono erogati secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali e tenuto conto dei benefici eventualmente in godimento per le stesse finalità» (enfasi aggiunta).

In altre parole, la normativa provinciale già in vigore, tra l'altro regolarmente vistata dal Governo, già prevede che nella Provincia di Trento si seguano i livelli di intervento stabiliti dalle leggi statali. Ma al di sotto del livello legislativo, là dove si tratti di disciplina meramente governativa, la provincia ritiene di non dovere e potere essere vincolata.

La norma contenuta nella parte finale dell'art. 23 risulta, dunque, lesiva dell'autonomia costituzionale della provincia per le seguenti ragioni di

## D I R I T T O

1. — Assoluta incostituzionalità di disposizioni che vincolano la potestà legislativa provinciale al rispetto di fonte regolamentare statale attuativa.

La norma impugnata risulta doppiamente incostituzionale, da un lato perché una normativa secondaria ministeriale non può sovrapporsi o comunque interferire con l'esercizio della potestà legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome, dall'altro per violazione del sistema dei rapporti tra norme statali e norme provinciali.

In generale, l'intervento di una disciplina regolamentare in materia regionale contrasta con i principi regolatori del rapporto fra fonti statali e fonti regionali: ciò vale per tutte le regioni, come risulta dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 400 del 1988, ed è confermato per la Provincia autonoma di Trento dall'art. 2 d.lgs. n. 266 del 1992, che considera solo le leggi statali come uniche fonti idonee a condizionare la potestà legislativa provinciale. Tale principio è stato più volte riconosciuto da codesta Corte: partico-

larmente esplicita sul punto è la sent. n. 84 del 2001 (resa su un ricorso di questa Provincia): «secondo il consolidato orientamento della Corte, un regolamento (governativo o ministeriale) non può contenere norme miranti a limitare la sfera di competenza delle regioni nelle materie loro attribuite, in quanto esse non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi (sentenze n. 507 del 2000 e n. 352 del 1998)»; «la regola di base nel rapporto fra fonti secondarie statali e fonti regionali è quella della separazione delle competenze, tale da porre le regioni al riparo dalle interferenze dell'esecutivo centrale (sentenza n. 250 del 1996)». Ne consegue che «la potestà regolamentare volta ad attuare la legge statale non può disciplinare materie riservate alla competenza regionale (sentenze numeri 420 del 1999, 482 e 333 del 1995, 461 e 97 del 1992)». E viene anche precisato che «questi principi valgono anche per le competenze costituzionalmente garantite alle Province autonome, che al — pari delle regioni — non possono subire interferenze derivanti da atti regolamentari dello Stato (sentenza n. 31 del 2001)».

Si noti che la sentenza appena citata aveva ad oggetto una norma di legge che prevedeva il dovere per le regioni e province autonome di conformarsi ad un regolamento esecutivo statale; a maggior ragione lesiva, dunque, risulta la norma regolamentare qui impugnata, che prevede l'applicazione diretta — nella provincia di Trento — dei regolamenti attuativi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998. Infatti, se per le stesse leggi statali il condizionamento della potestà legislativa provinciale avviene non in termini di diretta applicazione ma di vincolo all'adeguamento, nei limiti in cui lo Statuto lo impone (mentre la diretta applicazione della legge Statale si ha solo dopo la sentenza con la quale codesta Ecc.ma Corte costituzionale abbia eventualmente sancito la violazione del dovere di adeguamento: v. l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992), a *fortiori* illegittima e lesiva è la pretesa di applicazione diretta di un regolamento, cioè di un qualcosa non consentito neppure alla legge.

Si noti che la disposizione qui impugnata, non si può certo giustificare mediante l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386, che risulta al contrario anch'esso specificamente violato. Infatti, secondo tale disposizione le province autonome «partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti».

In questi termini, se la stessa funzione di tali fondi di «garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale» implica il rispetto dei basilari scopi che la legge imprime ai fondi stessi, ciò non implica affatto che, per quanto riguarda le province autonome (le cui prerogative statutarie erano espressamente fatte salve dall'art. 82 della legge n. 448 del 1998, quali limite dell'applicazione della stessa legge), il vincolo possa estendersi alle statuizioni meramente regolamentari.

Che le regole di cui all'art. 5, comma 1, debbano essere poste dalla legge si deduce non solo dal complessivo sistema dei rapporti tra Stato e province autonome, ma altresì dallo stesso art. 5, comma 2, là dove questo espressamente si riferisce ai finanziamenti recati «da qualunque disposizione di altra legge statale», e dal comma 3, là dove questo, in relazione ai fondi di cui al comma 2, afferma che la provincia li assegna e li eroga prescindendo dagli adempimenti previsti «dalle stesse leggi». In tutto l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 si ha costantemente un rapporto tra legge statale e legge provinciale, secondo una logica che nel 1992 verrà ripresa e sviluppata dal decreto legislativo n. 266, già sopra ricordato.

In sintesi, l'art. 23 d.m. n. 452/2000 risulta illegittimamente lesivo dell'autonomia costituzionale di questa provincia perché prevede che essa sia vincolata da un regolamento statale, per di più non in termini di obbligo di adeguamento ma in termini di applicazione diretta del regolamento stesso.

2. — Specifica illegittimità derivante dalla circostanza che la disposizione che nel caso specifico vincola la legge provinciale al rispetto della fonte statale regolamentare deriva dal regolamento stesso:

Le ragioni sopra esposte hanno carattere per così dire assoluto, nel senso che varrebbero anche se il vincolo alla fonte statale regolamentare fosse posto dalla legge statale (il che nel caso non può dirsi, stante la salvaguardia generale posta dall'art. 82 della legge n. 448/1998).

Ma se pure tali ragioni non si condividessero, o in ogni modo aggiuntivamente, va considerato che nel caso in questione il carattere vincolante del regolamento per la provincia autonoma è stabilito dal regolamento stesso. Ciò configura ad avviso della ricorrente provincia una autonoma ragione di incostituzionalità. Infatti per subordinare una fonte (nel caso la legge provinciale) ad un'altra fonte (nel caso il regolamento statale) occorre una potenziale superiorità della fonte subordinante a quella che viene subordinata: il che si verifica in astratto per la legge statale (per la quale il divieto di prevedere tale subordinazione deriva dalla Costituzione e, per la provincia, dallo Statuto, e non da una intrinseca incapacità della fonte), ma non si verifica per nulla per il regolamento statale, il quale è già in quanto tale, a prescindere da ogni altro vincolo, inidoneo a dette le regole del proprio rapporto con la legge provinciale.

Ciò non significa, come ben noto, che nel vigente sistema costituzionale non possano esistere strumenti extra-legislativi di coordinamento delle autonomie regionali in vista di esigenze unitarie; al contrario, tale strumento esiste ed è stato individuato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, seguendo le relative regole sostanziali (previsione legislativa specifica), procedurali (competenza governativa e, per quel che riguarda la Provincia autonoma di Trento, consultazione di essa, come previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 266/1992) e contenutistiche (vincolo della Provincia autonoma «solo al conseguimento degli obiettivi a risultati in essi [negli atti di indirizzo] stabiliti»: art. 3 d.lgs. n. 266/1992). In definitiva, il sistema degli atti normativi e di indirizzo statali che possono incidere sulle fonti e sulle funzioni amministrative provinciali, e le modalità con cui ciò può avvenire, sono compiutamente definiti dal decreto legislativo n. 266 del 1992, e non vi è certo spazio per ulteriori fonti, prive di fondamento legislativo e di giustificazione e fondamento nella Costituzione e nello Statuto di autonomia.

P. Q. M.

*La ricorrente Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di vincolare la Province autonome, nella concessione ed erogazione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto di livelli e requisiti di accesso previsti da norme di livello regolamentare, e conseguentemente annullare l'art. 23 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, nella parte in cui tale articolo così dispone, per violazione dei principi e nonne statutari ed attuativi citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.*

Padova-Roma, addì 1° giugno 2001

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

01C0641

N. 18

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 giugno 2001  
(della Regione Siciliana)*

**Imposte e tasse - Convenzione per l'esercizio 2001 stipulata tra il Ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana - Denunciata mancata attribuzione alla Regione del potere di stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi erariali ad essa spettanti - Lesione delle competenze regionali in materia finanziaria - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.**

- Convenzione per l'esercizio 2001 stipulata il 14 marzo 2001 tra il Ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate; nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale - Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001; nota dell'Agenzia delle entrate Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno 2001.
- Statuto Regione Siciliana art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; Costituzione, artt. 5 e 97.

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Sergio Abbate, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, Via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 280 del 15 giugno 2001;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della Convenzione per l'esercizio 2001 (art. 59, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) stipulata tra il Ministro delle finanze e la Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, nonché avverso la nota dell'Agenzia delle entrate — Direzione centrale — Rapporti con Enti esterni, prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001 e la nota dell'Agenzia delle entrate — Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno 2001.

**F A T T O**

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega disposta con l'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie ed il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

Per quanto attiene specificatamente l'oggetto del presente ricorso, il citato decreto legislativo, al Titolo V, Capo II, nel disciplinare la riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, determina le attribuzioni ministeriali, prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, e individua le procedure da utilizzarsi per la regolazione dei rapporti con dette agenzie.

In particolare, l'articolo 57, al primo comma, prevede che le agenzie fiscali vengano istituite «per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero» e, al secondo comma, che «le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono».

Il successivo articolo 59 statuisce poi specificatamente che il Ministro e ciascuna agenzia stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione con la quale vengono fissati, tra l'altro, i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere nonché le direttive generali sui criteri della gestione e dei vincoli da rispettare.

La regione siciliana, titolare della funzione della riscossione in ordine ai tributi erariali alla stessa spettanti ai sensi dell'articolo 36 del proprio Statuto, con assessoriale prot. n. 48/Gr.1/F del 5 gennaio 2001 (allegato 1), indirizzata al Ministro delle finanze ed ai direttori generali del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento delle dogane, ritenendo di dover procedere alla stipula di apposite convenzioni con le agenzie fiscali per lo svolgimento delle proprie funzioni ed al fine di garantire la riscossione dei tributi ad essa spettanti, ha manifestato piena disponibilità per l'instaurazione di trattative finalizzate alla stipula di dette convenzioni.

Nessun riscontro ha avuto però la suddetta nota e, in data 18 aprile 2001, è stato trasmesso, via fax, a questa regione il testo ufficiale della convenzione stipulata tra il Ministro e l'Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001 (allegato 2), riferentesi indistintamente a tutte le funzioni già di competenza del Dipartimento delle entrate, nelle sue articolazioni centrali e periferiche.

Con successiva nota dell'Agenzia delle entrate — Direzione centrale — Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001, pervenuta alla regione in data 17 aprile 2001 (allegato 3), il direttore della stessa ha escluso la necessità di procedere alla stipula di apposite convenzioni con la regione siciliana, in quanto gli uffici della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate avrebbero continuato a svolgere in favore della regione i compiti in precedenza già esercitati, in regime di avvalimento, nel rispetto dell'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 1074/1965.

Con ulteriore nota dell'Agenzia delle entrate — Direzione regionale della Sicilia — prot. n. 2001/4817/IX del 4 giugno 2001 (allegato 4), infine, si è negato che possa farsi svolgere all'agenzia medesima ogni attività che esuli dalla vigilanza sulla regolarità dei versamenti e della gestione, e si è opposto un rifiuto all'adempimento dei compiti operativi ed esecutivi richiesti dalla regione.

Gli indicati atti si rilevano lesivi delle prerogative statuarie della regione siciliana in materia finanziaria e vengono censurati per le seguenti ragioni di

**D I R I T T O**

Violazione dell'articolo 36 dello Statuto della regione siciliana e del correlato d.P.R. 26 luglio 1965. n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia finanziaria», che concorre ad integrare il parametro di costituzionalità in qualità di norma interposta, nonché del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti tra Stato e regione ai sensi degli articoli 5 e 97 della Costituzione.

Preliminarmente, si afferma l'anmissibilità del presente ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti che promanano dall'Agenzia delle entrate, anche se la stessa figura organizzativa appare dotata di propria personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Ed invero, in conformità a quanto ritenuto dalla prevalente ed autorevole dottrina (Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, il Mulino), e premesso che il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni si configura come controversia tra enti sul punto dell'integrità delle attribuzioni assegnate ai rispettivi ordinamenti, è da ritenere che «degli ordinamenti anzidetti fanno parte gli atti di tutti i soggetti che in essi trovano fondamento. Non dunque soltanto gli atti dello Stato e delle regioni, in quanto provenienti da organi di tali Enti, ma altresì gli atti non imputabili soggettivamente ad essi, ma tuttavia rientranti o ascrivibili agli ordinamenti rispettivi: per esempio, gli atti di enti (o strutture pubbliche in genere, posto che le figure organizzative del diritto pubblico conoscono forme non riconducibili a enti, denominati in vario modo) istituiti da tali soggetti e utilizzati per l'esercizio di funzioni rispettivamente statali e regionali.»

Ed invero in tali casi non si potrebbe ammettere l'inammissibilità del conflitto avverso atti di soggetti che costituiscono l'organizzazione indiretta dello Stato e delle regioni, «poiché altrimenti si dovrebbe incongruamente ritenere che da una scelta organizzativa di opportunità possano derivare conseguenze sulla posizione, costituzionalmente determinata, dell'ente potenzialmente confliggente (in argomento, Corte cost. n. 287/1985)».

Premesso quanto sopra, ed al fine di delineare la prospettata lesione, occorre in primo luogo richiamare la consolidata attribuzione alla regione della potestà amministrativa in materia di riscossione dei tributi erariali di propria spettanza.

Ed invero sin con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, riguardante la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana, è stato statuito (art. 2) che la regione medesima riscuote direttamente le entrate di sua spettanza, ossia il gettito di tutti i tributi erariali e delle altre entrate, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto, che rimangono allo Stato e sono riscossi da organi statali.

Tale potere amministrativo, da codesta Corte pienamente riconosciuto alla regione sin con sentenze nn. 14 e 17 del 1957, non va limitato alla materiale percezione del gettito delle imposte, ma deve ritenersi comprensivo delle modalità necessariamente collegate al fatto dell'esazione, come quelle che rendono possibile la stessa riscossione delle imposte.

Il successivo d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, oltre ad attribuire alla regione medesima, in attuazione dell'articolo 36 dello Statuto, una potestà legislativa in materia tributaria concorrente o sussidiaria, e nel disporre che soltanto in assenza di una disciplina regionale trova applicazione in Sicilia la legislazione tributaria dello Stato (art. 6), ribadisce, all'articolo 8, la competenza amministrativa della regione in materia di riscossione dei tributi e statuisce che, «per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale degli uffici periferici dell'amministrazione statale».

In conformità al sistema risultante dallo Statuto e dalle citate norme di attuazione, la legge regionale n. 35 del 1990, nell'istituire e disciplinare il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate, espressamente statuisce (art. 2, comma 1) che «le attribuzioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro ... di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze ...».

Da ciò si deduce pianamente, come peraltro ha avuto modo di asserire codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 186 del 1999) in relazione proprio a una fattispecie rientrante nella materia della riscossione, che ogni potestà relativa, pur se attribuita al Ministro delle finanze, è da esercitarsi in Sicilia, ovviamente per quanto di competenza, dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, trattandosi invero di assunzione di provvedimenti amministrativi rientranti tra le competenze regionali.

E dunque, consolidata la competenza della regione in materia, ne consegue che la convenzione per l'attribuzione all'Agenzia delle entrate della funzione in materia di riscossione di tributi erariali spettanti alla regione, deve essere stipulata dalla regione medesima.

Viceversa, essendosi proceduto da parte ministeriale, con la Convenzione che si impugna, all'attribuzione indistinta ed unitaria all'Agenzia di ogni funzione e compito gestionale in materia, senza dunque una espressa esclusione di ciò che attiene alla riscossione dei tributi di competenza della regione siciliana — e quindi implicitamente, come ritiene l'Agenzia delle entrate con la prima delle due note censurate, ricomprendendo nelle attribuzioni assegnate anche le relative potestà regionali — si è realizzata la lamentata lesione.

In tal modo, invero, la regione viene esautorata dalle potestà di emanare — nell'esercizio delle competenze amministrative ascritte — direttive sui criteri della gestione e dei vincoli da rispettare, nonché di individuare, sulla base di apprezzamenti discrezionali, obiettivi e risultati da perseguire teoricamente anche differenziati, in ragione delle peculiarità regionali, rispetto a quelli individuati unitariamente a livello nazionale.

Va considerato, peraltro, che ben si sarebbe potuto procedere ad un esaustivo riscontro delle esigenze regionali, nel rispetto delle prerogative alla stessa spettanti, acquisendo, in sede di predisposizione della convenzione impugnata, apposita intesa della Regione siciliana, per quanto ovviamente di propria competenza.

La mancata acquisizione di detta necessaria intesa, peraltro sostanzialmente auspicata e stimolata con la citata assessoriale del 5 gennaio 2001, configura una ulteriore lesione ravvisabile nel mancato rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione.

Ed anche a volere accedere alla tesi prospettata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui la stessa Agenzia continuerà a svolgere a favore della regione i compiti in precedenza esercitati in virtù dell'istituto dell'avvalimento, sancito, per ciò che attiene agli uffici periferici dell'amministrazione statale, dall'art. 8 del d.P.R. n. 1074/1965, è da osservare che il contenuto della nota della Agenzia delle entrate — Direzione regionale della Sicilia; anch'essa censurata, non consente alla regione il puntuale e pieno esercizio delle proprie potestà amministrative ed esecutive, ledendo dunque, ancora una volta, le prerogative alla stessa statutariamente riconosciute.

Va invero rilevato che il previsto istituto dell'avvalimento — che non incide sulla titolarità delle competenze — costituisce una figura organizzatoria che comporta l'assunzione funzionale di un ufficio di un ente (nell'ipotesi in discorso, dello Stato) nella organizzazione di un altro (nel caso che ci occupa, della regione); in buona sostanza, in forza del cosiddetto avvalimento l'ufficio locale o periferico si pone in una posizione di dipendenza funzionale dalla regione, agendo come ufficio della stessa e restando soggetto, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni rientranti nella competenza regionale, ai poteri di direzione e controllo degli organi regionali, con la conseguenza di escludere in capo allo stesso ogni valutazione discrezionale in ordine alle finalità ed alle concrete necessità per le quali è richiesto l'esercizio delle proprie competenze istituzionali.

Nell'ipotesi dell'avvalimento, quindi, si realizza la formula organizzatoria della codipendenza di un ufficio da più enti, che si presenta, nel caso che ci occupa, come codipendenza funzionale dallo Stato e dalla regione e dipendenza organica esclusivamente dallo Stato: ed invero, nei confronti dello Stato, ente di appartenenza dell'ufficio, quest'ultimo risulta soggetto ad una dipendenza organica, con la conseguenza che è il predetto ente a provvedere al rapporto di servizio dei suoi titolari e degli addetti, nonché ai mezzi necessari per il funzionamento, mentre appare sottoposto ad una duplice, distinta, dipendenza funzionale, restando sotto tale profilo in una posizione di subordinazione anche nei confronti della regione, ente che, avendone la relativa potestà, dello stesso ufficio si avvale.

L'ufficio locale o periferico si viene dunque a trovare in un diretto rapporto di dipendenza con la regione, alla quale spetterà un conseguente e correlato potere di direzione, di controllo e di vigilanza in relazione alle funzioni regionali svolte dall'ufficio di cui si avvale.

A tale potere, o, per meglio dire, posizione di direzione, ineriscono facoltà di propulsione, di coordinazione, di indirizzo e di controllo, che trovano il loro fondamento nel rapporto funzionale ed organizzatorio che ricomprende e lega l'ufficio subordinato di cui ci si avvale e l'amministrazione a ciò abilitata. In particolare, sempre nell'ambito di tale posizione di supremazia — ed anche a voler prescindere da ogni connotazione gerarchica di tale rapporto — si riscontra il potere di direttiva (atto tipico attraverso cui si esprime il potere di direzione), che comporta un vincolo del comportamento dell'autorità subordinata, la quale è tenuta ad un giudizio di adattamento al caso concreto, quando è chiamata a provvedere.

Chiarito il quadro di riferimento normativo nel cui ambito trova l'applicazione l'istituto dell'avvalimento, nonché il tipo di competenza che nel caso di specie va esercitata, si osserva che, alla luce delle considerazioni svolte, non appare legittimo il rifiuto opposto dalla Agenzia delle entrate — Direzione regionale della Sicilia, di prestare l'attività richiesta, ed alla quale, in quanto ufficio periferico dell'amministrazione statale, risulta tenuto, in base all'istituto dell'avvalimento, senza possibilità di valutare le ragioni e le finalità per le quali la sua attività istituzionale va prestata.

*P. Q. M.*

*Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere, quindi, il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'impugnata Convenzione per l'esercizio 2001 (articolo 59, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) stipulata tra il Ministro delle finanze e la Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, nonché della nota dell'Agenzia delle entrate — Direzione centrale — Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001 e della nota dell'Agenzia delle entrate — Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno 2001, in quanto lesive*

delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dall'articolo 36 dello Statuto della regione siciliana e dalle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti tra Stato e regione ai sensi degli articoli 5 e 97 della Costituzione;

Pronunciare in conseguenza l'annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui non consentono alla Regione siciliana, il pieno esercizio delle ascritte funzioni amministrative in materia di riscossione di tributi erariali di spettanza.

Si depositano con il presente atto:

1. — Copia della nota della regione siciliana - assessorato regionale per il bilancio e le finanze prot. n. 48/Gr.1/F del 5 gennaio 2001;
2. — Copia della Convenzione per l'esercizio 2001 (articolo 59, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) stipulata tra il Ministro delle finanze e la Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, corredata dal foglio di trasmissione in fax del 18 aprile 2001;
3. — Copia della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale — Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001;
4. — Copia della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno 2001;
5. — Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 15 giugno 2001).

Palermo, addì 15 giugno 2001.

Avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA - Avv. Sergio ABBATE

01C0680

GIAMPAOLO LECCISI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651603/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 2 9 0 0 1 \*

L. 10.500  
€ 5,42